CORTE DI APPELLO DI CATANIA

GIUSEPPE MELIADO'

Presidente della Corte di appello

RELAZIONE
sull'amministrazione della giustizia
nel periodo 1° luglio 2018 – 30 giugno 2019

Assemblea Generale
1° febbraio 2020

In copertina: Corrado Giaquinto (1703–1766)

Allegoria della giustizia e della pace, Museo Nazionale del Prado, Madrid

PARTE PRIMA

ASPETTI E PROBLEMATICHE GENERALI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

INTRODUZIONE

Ringrazio le Autorità religiose, civili e militari, i rappresentanti del Governo nazionale e regionale, i parlamentari presenti, i dirigenti delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici, i rappresentanti della Associazioni professionali, ogni altro interessato ai problemi della giustizia.

Ringrazio il pubblico presente.

Un particolare saluto va rivolto all'Avvocatura distrettuale dello Stato, ai Consigli degli Ordini forensi, ai Consigli notarili del distretto e alle Associazioni forensi.

Ringrazio altresì gli organi della Polizia giudiziaria ed i corpi tutti (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Direzione Marittima, Vigili del Fuoco, Vigili Urbani) che costantemente, con impegno e professionalità, collaborano con gli uffici giudiziari, fornendo loro l'ausilio necessario per lo svolgimento dell'attività istituzionale e per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali.

Un sentito ringraziamento va rivolto al personale amministrativo della Corte che ha profuso il massimo impegno nello svolgimento delle attività preparatorie di questa cerimonia.

Va in particolare segnalata l'opera del personale della segreteria della Corte, nonché l'impegno dell'ufficio statistico nell'elaborazione degli indispensabili dati e dei prospetti analitici.

Da ultimo devo ringraziare ed elogiare pubblicamente il dott. Filippo Pennisi, presidente di sezione del Tribunale di Catania, per la preziosa collaborazione prestata nella predisposizione della presente relazione, che ha curato nell'elaborazione dei profili di carattere generale e della giustizia minorile e nel coordinamento, senza risparmio di tempo e di energie, delle relazioni egregiamente predisposte per gli specifici settori dalla dott.ssa Grazia Longo, consigliere della Corte di appello, per la parte dedicata alla giustizia civile e del lavoro, dai dott. Marcello Gennaro e Antongiulio Maggiore, consiglieri della Corte, per la parte dedicata alla giustizia penale, e dalla dott.ssa Giuliana Fichera, consigliere della Corte, per la cura della rassegna della giurisprudenza penale del distretto. Ad essi vanno egualmente rivolti i più sentiti ringraziamenti per l'impegno, la competenza e la dedizione che hanno contrassegnato la loro collaborazione.

Al fine di consentire l'immediata percezione dei risultati conseguiti si è ritenuto anche quest'anno di allegare i principali dati statistici e le relative elaborazioni in coda alla presente relazione, che a sua volta verrà inserita sul sito internet della Corte per dare pubblico conto dell'attività giudiziaria del distretto.

Ed anche quest'anno è stata inserita, e vieppiù arricchita, una rassegna della giurisprudenza, civile e penale, del distretto, a testimonianza dell'impegno non solo quantitativo, ma pure qualitativo, dei magistrati di questo territorio.

RINGRAZIAMENTI

Nel periodo di riferimento vanno ricordati i magistrati, dirigenti, funzionari e impiegati, professionisti legali cessati dal servizio e distintisi per professionalità, impegno e dedizione al lavoro.

Si segnalano tra i magistrati degli uffici giudicanti di questo distretto:

- dott. Michele Federico Fichera, giudice del Tribunale di Catania, collocato a riposo per dimissioni dall'1/1/2019;
- dott.ssa Adriana Puglisi, presidente di sezione del Tribunale di Catania, collocata a riposo per dimissioni dall'1/1/2019.

Tra il personale di cancelleria:

- Pietro Licata, ufficiale giudiziario dell'ufficio UNEP del Tribunale di Ragusa, collocato in pensione dall'1/7/2018;
- Corrado Bono, funzionario giudiziario della Corte di appello di Catania, collocato in pensione dall'1/10/2018;
- Giosuele Sciacca, funzionario giudiziario della Corte di appello di Catania, collocato in pensione dall'1/11/2018;
- dott.ssa Sebastiana Blanco, funzionario giudiziario dell'ufficio UNEP della Corte di appello di Catania, collocata a riposo per dimissioni dall'1/7/2018;
- Giuseppe Gravagno, funzionario giudiziario dell'ufficio UNEP della Corte di appello di Catania, collocato a riposo per dimissioni dall'1/10/2018;
- Silvana Longo, funzionario bibliotecario della Corte di appello di Catania, collocata in pensione dall'1/10/2018;
- Carmela Zappalà, funzionario giudiziario del Tribunale di Catania, collocata a riposo per dimissioni dall'1/9/2018;
- Bonaventura Antonio Bonaccorsi, funzionario giudiziario del Tribunale per i minorenni di Catania, collocato in pensione dall'1/12/2018;
- Alfonso Amico, funzionario giudiziario del Tribunale di Ragusa, collocato in pensione dall'1/10/2018;
- Corrado Rubino, funzionario giudiziario del Tribunale di Ragusa, collocato a riposo per dimissioni dall'1/7/2018;
- Maria Rosa Costantino, funzionario giudiziario del Tribunale di Siracusa, collocata in pensione dall'1/9/2018;

- Ignazio Guglielmino, funzionario giudiziario dell'Ufficio di Sorveglianza di Siracusa, collocato in pensione dall'1/9/2018;
- Isabella Di Maura, cancelliere esperto del Tribunale di Catania, collocata in pensione dall'1/1/2019;
- Grazia Costa, cancelliere esperto dell'Ufficio del Giudice di Pace di Catania, collocata in pensione dall'1/8/2018;
- Paolo Nobile, cancelliere esperto del Tribunale di Ragusa, collocato a riposo per dimissioni dall'1/7/2018;
- Serafina Marsala, cancelliere esperto del Tribunale di Siracusa, collocata in pensione dall'1/10/2018;
- Giuseppe Cinnirella, assistente giudiziario dell'ufficio UNEP della Corte di appello di Catania, collocato in pensione dall'1/11/2018;
- Gaetana Malandrino, assistente giudiziario dell'ufficio UNEP della Corte di appello di Catania, collocata a riposo per dimissioni dall'1/9/2018;
- Anna Maria Pintavalle, assistente giudiziario del Tribunale di Catania, collocata a riposo per dimissioni dall'1/7/2018;
- Salvatore Puglisi, assistente giudiziario del Giudice di Pace di Catania, collocato in pensione dall'1/8/2018;
- Carmela Castello, assistente giudiziario del Tribunale di Ragusa, collocata in pensione dall'1/11/2018;
- Rosa Eremita Ruscica, assistente giudiziario del Tribunale di Siracusa, collocata in pensione dall'1/1/2019;
- Francesco Melino, assistente giudiziario del Tribunale di Siracusa, collocato in pensione dall'1/3/2019;
- Lucia Pria, assistente giudiziario del Tribunale di Siracusa, collocata a riposo per dimissioni dal 7/1/2019;
- Salvatore Di Bernardo, operatore giudiziario del Tribunale di Catania, collocato in pensione dall'1/11/2018;
- Guido Genova, operatore giudiziario del Tribunale di Siracusa, collocato in pensione dall'1/7/2018;
- Tonino Carciola, ausiliario della Corte di appello di Catania, collocato in pensione dall'1/10/2018;
- Mario Fasanaro, ausiliario del Tribunale di Catania, collocato a riposo per dimissioni dall'1/7/2018;
- Vincenzo Di Bua Giancarro, conducente di automezzi del Tribunale di Catania, collocato a riposo per dimissioni dall'1/4/2019;

- Giuseppe Ranno, conducente di automezzi del Tribunale di Catania, collocato a riposo per dimissioni dall'1/1/2019.

Si segnalano, tra il personale di cancelleria degli uffici requirenti di questo distretto:

- Giuseppina Amenta, direttore amministrativo della Procura della Repubblica di Catania, collocata a riposo per dimissioni dall'1/11/2018;
- Luciano Esposito, direttore amministrativo della Procura della Repubblica di Caltagirone, collocato a riposo dall'1/9/2018;
- Vincenzina Russo, funzionario giudiziario della Procura Generale della Repubblica di Catania, collocata a riposo dall'1/9/2018;
- Francesco Buscemi, funzionario giudiziario della Procura della Repubblica di Caltagirone, collocato a riposo dall'1/11/2018;
- Marco Piluso, funzionario giudiziario della Procura della Repubblica di Caltagirone, collocato a riposo dall'1/7/2018;
- Emilio Borgese, funzionario giudiziario della Procura della Repubblica di Ragusa, collocato a riposo dall'1/1/2019;
- Marcella Scrofani, funzionario giudiziario della Procura della Repubblica di Ragusa, collocata a riposo dall'1/2/2019;
- Maria Damico, funzionario giudiziario della Procura della Repubblica per i Minorenni di Catania, collocata a riposo dall'1/10/2018.

Vanno ricordati i magistrati deceduti nel medesimo periodo:

- Dott. Roberto Camilleri, già giudice del Tribunale di Catania, deceduto il 10/5/2019.

Tra il personale di cancelleria:

- Michele Pino, già funzionario giudiziario dell'ufficio UNEP della Corte di appello di Catania, deceduto l'11/9/2018.
- Renato Terzo, già conducente di automezzi della Corte di appello di Catania, deceduto il 16/12/2018.

Vanno altresì ricordati gli avvocati deceduti nel medesimo periodo

ORDINE FORENSE DI CATANIA

- Salvatore Asero;
- Maria Ausiliatrice Benfatto;

- Ilio Bertocchi;
- Elio Bosco;
- Samuel Castello;
- Federico De Geronimo;
- Edoardo Ferlito;
- Alfio Fichera;
- Nereo Gaezza;
- Antonino Lombardo;
- Antonino Ubaldo Milana;
- Giovanni Nigro;
- Salvatore Pavone;
- Sebastiano Portale;
- Antonio Tamborrino.

ORDINE FORENSE DI RAGUSA

- Giuseppe Angelica.

ORDINE FORENSE DI SIRACUSA

- Sebastiano Blancato;
- Alfredo Giuffrida;
- Francesco Greco;
- Fiorella Intrepido;
- Giuseppe Larosa;
- Paolo Raudino.

Per tutti rimane, unitamente al ricordo, il riconoscimento e l'apprezzamento della preziosa opera svolta, nei rispettivi ruoli, a favore dell'amministrazione della giustizia.

Identiche espressioni vanno rivolte agli avvocati cancellatisi dai rispettivi albi nel periodo considerato in numero di 246.

ORGANICO DELLA MAGISTRATURA

Il buon andamento della giurisdizione civile e penale nel distretto anche per l'anno giudiziario in esame, di cui si dirà nelle specifiche sezioni di questa relazione, resta confermato nonostante le limitazioni operative imposte dai persistenti vuoti d'organico del personale di magistratura che continuano ad affliggere, in misura maggiore o minore, gli uffici del distretto, e in particolare quelli di primo grado.

Tali scoperture si attestano su una percentuale media del 9,02% per gli uffici giudicanti e del 18,09% per gli uffici requirenti, dato quest'ultimo che, risultando di molto superiore alla media nazionale (10,04%), è in particolare causa di grande preoccupazione in un distretto caratterizzato dalla presenza di numerose ed agguerrite organizzazioni mafiose e dal perdurante fenomeno della tratta dei migranti dalle coste nordafricane.

I presidenti dei tribunali periferici continuano a lamentare le difficoltà gestionali derivanti dal frequente avvicendamento dei magistrati, in genere di prima nomina, e dai non brevi tempi di copertura delle relative posizioni vacanti, per di più dopo il ridimensionamento dei rispettivi già esigui organici, pur motivatamente ma inutilmente contrastato nel parere reso il 14 settembre 2016 dal Consiglio Giudiziario presso questa Corte d'appello.

E l'anno a venire sarà particolarmente difficile perché le scoperture ivi determinatesi per effetto dei recenti tramutamenti ordinari potranno essere colmate solo nel prossimo mese di novembre, allorché prenderanno possesso delle funzioni giurisdizionali i magistrati attualmente in tirocinio; si auspica, tuttavia, che la recente qualificazione come sedi disagiate di uffici abitualmente non richiesti (quali il Tribunale di Caltagirone e quello di Siracusa) possa attenuare gli effetti negativi indotti da tale situazione.

D'altro canto anche il Tribunale di Catania, che in atto sconta una scopertura effettiva dell'11% sui giudici delle sezioni ordinarie e del 9% sui giudici del lavoro, lamenta le conseguenze che sono derivate dalle ritardate immissioni in possesso di magistrati trasferiti da mesi ma che ancora di fatto non vi prestano servizio, in quanto trattenuti presso uffici abitualmente non richiesti.

Da qui la condivisa considerazione, valida per tutti gli uffici giudiziari, che le scoperture d'organico, giuridiche ed effettive, e l'incertezza sulle date di effettiva copertura dei posti vacanti incidono pesantemente sull'organizzazione, sulla programmazione dell'attività e sulla produttività degli uffici stessi, costringendo a piani di gestione basati su dati incerti e rendendo più difficile l'incremento della complessiva produttività dell'ufficio e il recupero dell'arretrato.

Presso il Tribunale di Catania, in particolare, continua a essere evidente l'insufficienza delle risorse destinate alla sezione lavoro, la cui pianta organica risulta palesemente sottodimensionata nella comparazione con quella degli altri Tribunali italiani, come più volte rappresentato nelle relazioni degli scorsi anni giudiziari.

Così pure il Procuratore della Repubblica di Catania continua a rilevare il sottodimensionamento dell'organico dell'ufficio (il sesto in Italia per numero di magistrati) che, nonostante il recente aumento di un'unità in pianta organica, per numero di procedimenti e di imputati e per numero di misure cautelari emesse per reati di criminalità mafiosa, è al terzo posto in Italia.

Si confida pertanto nel fatto che, con la prossima ripartizione delle 600 unità in aumento del ruolo organico della magistratura ordinaria disposto dalla legge 30 dicembre 2018 n.145 (legge di stabilità 2019) e la successiva immissione in ruolo dei nuovi magistrati, si possano sanare le situazioni più esposte alla luce delle profonde modificazioni nel frattempo avvenute nella organizzazione della magistratura (ad iniziare dall'istituzione del giudice unico di primo grado, cui non è corrisposto da anni alcun potenziamento degli uffici di appello); allo stato, con D.M. del 17 aprile 2019, si è provveduto a un incremento delle piante organiche della Corte di cassazione e della relativa Procura Generale, si resta in attesa degli analoghi provvedimenti di assegnazione delle restanti unità agli uffici giudiziari di primo e secondo grado, prima di dare corso ai necessari concorsi pubblici di nomina.

Al momento, però, la difficile situazione complessiva rende necessario il massiccio impiego della magistratura onoraria, di recente interessata da importanti processi di riorganizzazione indotti dalle novità introdotte dalla riforma avviata con la legge delega n.57 del 28 aprile 2016 e completata con l'emanazione del d.lgs. n.116 del 13 luglio 2017, peraltro

dovendosi registrare le difficoltà gestionali conseguenti alle previste limitazioni d'impiego in determinate materie sensibili (famiglia, lavoro, previdenza e assistenza, protezione internazionale).

Ma anche qui si riscontrano vuoti d'organico.

Il Presidente del Tribunale di Catania rileva che, a fronte della proposta ministeriale di una pianta organica di 67 giudici onorari di pace per l'ufficio del Giudice di Pace di Catania e di complessivi 99 per l'intero circondario, sono presenti in servizio 44 giudici onorari di tribunale e 26 giudici di pace.

Nonostante tali criticità, va dato atto che gli uffici di primo grado hanno mostrato una buona tenuta nella gestione del notevole carico di lavoro gravante su ciascuno di essi.

PERSONALE AMMINISTRATIVO E SERVIZI GIUDIZIARI

Gravi dappertutto, ormai da anni, sono le carenze d'organico del personale amministrativo, soprattutto a motivo del continuo pensionamento dei dipendenti, anche indotto da recenti provvedimenti legislativi agevolativi e non compensato da altrettante assunzioni.

Il dirigente amministrativo della Corte denuncia una scopertura dell'organico pari al 28%, risultando coperte solo 89 posizioni lavorative su 124.

Siffatta grave criticità viene in Corte alleviata ricorrendo ad applicazioni e comandi di personale, pur per circoscritti periodi temporali, con le ulteriori conseguenze negative di una mancanza di continuità nel servizio e di un detrimento di risorse umane negli uffici di provenienza, ed è tanto più grave in quanto la Corte di appello è anche costante referente del Ministero della Giustizia e sede del Consiglio giudiziario distrettuale.

A sua volta il Tribunale di Catania lamenta che, a fronte di un organico che assomma a 343 unità, già peraltro giudicato insufficiente dai suoi dirigenti, si registrano vacanze in quasi tutti i profili professionali, per un totale di 70 unità; particolarmente gravi sono quelle del personale appartenente alla qualifica di funzionario giudiziario, per la quale si registra una scopertura di 25 unità, a fronte degli 83 dipendenti previsti in organico.

Anche a Siracusa la situazione appare grave; dal luglio del 2015 vi è vacante il posto di dirigente amministrativo, è presente solo metà dei direttori amministrativi in organico (quattro unità in servizio su sette) ed è gravemente carente anche il ruolo dei funzionari giudiziari (dieci presenti sui trentuno previsti in pianta organica).

In quell'ufficio a soffrire sono dunque tutte le posizioni apicali e intermedie, senza che a dare decisivo sollievo possa essere la nutrita schiera di ausiliari in servizio, privi di potere di firma (nonostante il Ministero della Giustizia abbia ritenuto le vacanze compensate dal surplus di ausiliari).

Ad aggravare il quadro va aggiunto che l'ufficio non usufruisce più dell'apporto delle diciotto unità distaccate dal soppresso ente provinciale, essendo scaduta nel 2017 la relativa convenzione.

La Procura della Repubblica di Catania denuncia, a sua volta, una percentuale di scopertura del personale amministrativo di oltre il 24%.

Ma analoghe criticità emergono in tutti gli uffici del distretto, tanto giudicanti quanto requirenti.

Al riguardo si è rivelata senz'altro importante la conclusione della procedura di riqualificazione del personale per il passaggio dalla figura professionale di cancelliere a quella, superiore, di funzionario giudiziario, con un importante contributo alla gestione dei servizi da parte di dipendenti già in possesso di un notevole bagaglio d'esperienza professionale.

Ma è pur vero che si tratta di personale che era già in servizio, sottratto così ai precedenti compiti, altrettanto fondamentali nell'economia gestionale degli uffici.

Dall'inizio del 2018 la situazione generale è alquanto migliorata con l'assunzione, all'esito delle relative procedure concorsuali, di un contingente di assistenti giudiziari di nuova nomina e con la loro destinazione agli uffici di questo distretto.

E' però vero che neppure gli organici relativi a tale qualifica professionale risultano interamente coperti; per fare un esempio, malgrado tali recenti assunzioni presso il Tribunale di Catania la scopertura rimane di ben undici unità.

Da qui l'auspicio che possano disporsi scorrimenti della graduatoria al fine di colmare quantomeno i vuoti d'organico in tale fondamentale qualifica di collaboratori della giurisdizione e che vengano al più presto esitate le nuove procedure di selezione bandite o da bandire.

E infatti solo l'immissione di risorse umane nuove, più preparate e motivate nel "padroneggiare" le moderne metodologie di lavoro imperniate sul generalizzato impiego di strumenti tecnologici, potrà evitare il rischio di depotenziare i progetti d'informatizzazione dei servizi e della attività giurisdizionale, avviati nel distretto da tempo, con ricadute sicuramente positive sull'efficienza del sistema giudiziario.

SITUAZIONE LOGISTICA E RISORSE MATERIALI

Nel periodo in esame è rimasta immutata la disastrosa situazione logistica degli uffici giudiziari catanesi, insufficiente nelle strutture e dispersa sul territorio cittadino, con conseguenze pesantemente negative sul regolare e dignitoso esercizio della giurisdizione, sui costi per la finanza pubblica e sulla qualità del servizio offerto agli utenti.

Sono stati, tuttavia, finalmente risolti, con la sostituzione della cabina elettrica, i problemi derivanti dal mancato funzionamento dell'impianto di riscaldamento/condizionamento della sede di via Crispi del Tribunale di Catania, che tanti disagi hanno causato per anni a personale ed utenza, nonché alla regolare celebrazione delle udienze.

Passi avanti decisivi vanno comunque registrati nella soluzione di quello che è il vero nodo dei problemi logistici degli uffici giudiziari catanesi, e cioè la mancata utilizzazione dell'importante plesso di Viale Africa, acquistato quasi vent'anni fa dal Comune di Catania, con somme della Cassa depositi e prestiti, per essere specificamente destinato a sede degli uffici giudiziari catanesi ma da sempre inutilizzato e pure "vandalizzato".

Grazie all'attività di denuncia, proposta e impulso di questa Presidenza, che ha portato alla stipulazione, in data 28 giugno 2016, di un protocollo d'intesa tra il Ministero della Giustizia, la Regione Sicilia, l'Assessorato regionale delle Infrastrutture, il Comune di Catania, e l'Agenzia del Demanio, in virtù del quale la Regione Sicilia si è impegnata a finanziare l'intervento di riqualificazione del plesso di Viale Africa con 40 milioni di euro di risorse FAS 2000/2006, e, dopo una prima laboriosa fase di sgombero e pulizia dei locali, nel luglio del 2017 è stato redatto un primo progetto diretto ad effettuare le necessarie indagini geognostiche, geotecniche e strutturali.

Il 20 dicembre 2016 è stata sottoscritta la Convenzione attuativa del detto Protocollo d'intesa, in particolare con l'assunzione, da parte degli enti e organi sottoscrittori, delle rispettive funzioni nell'ambito dell'importante intervento di riqualificazione edilizia.

Nel mese di luglio 2017 si è così pervenuti alla presentazione del progetto esecutivo delle indagini geognostiche e dei calcoli strutturali e antisismici, successivamente validato e finanziato dagli organi competenti.

All'esito di tali indagini è stata però esclusa la riconvertibilità

dell'ormai vetusta struttura in uffici giudiziari e si è piuttosto prospettata l'opportunità della sua demolizione e di una ricostruzione "dedicata".

Lo scorso 22 novembre è stata così espletata la gara d'appalto per l'affidamento dei lavori di demolizione dell'immobile e si è già proceduto alla loro aggiudicazione; i lavori avranno inizio entro pochi mesi.

Contemporaneamente saranno avviate le procedure per l'espletamento di un concorso di "idee" tra professionisti qualificati per selezionare il migliore progetto per la nuova cittadella giudiziaria di Catania.

Si confida, pertanto, che entro pochi anni la realizzazione dell'importante struttura, che accoglierà, in particolare, l'intero settore civile, oltre che gli uffici UNEP e quelli della polizia giudiziaria, possa risolvere definitivamente gli attuali gravi problemi logistici degli uffici giudiziari catanesi.

Nel frattempo questa Presidenza, di concerto con la Presidenza del Tribunale di Catania, ha cercato di far fronte all'emergenza richiedendo la locazione, nell'immediato, di immobili esistenti nelle vicinanze della sede storica del palazzo di giustizia.

Più in particolare è stata avviata una procedura per il reperimento di locali da utilizzare per l'ufficio del Giudice di Pace di Catania e per le sezioni lavoro della Corte e del Tribunale, in atto allogati in alcuni appartamenti per civile abitazione.

Tale procedura non ha però dato gli esiti sperati in quanto la proprietà ha ritenuto insoddisfacente il prezzo stimato dalla Agenzia del demanio.

Nel periodo in esame sono proseguiti, pertanto, gli sforzi per dare soluzione al problema dell'edilizia giudiziaria catanese, che appare determinante per garantire il "benessere organizzativo" dei magistrati, assicurare dignitose condizioni di lavoro al personale amministrativo e migliorare la qualità del servizio offerto ai cittadini.

Anche il Tribunale di Sorveglianza e gli uffici minorili segnalano l'angustia degli spazi a disposizione (specie di quelli destinati ad aule d'udienza) e la distanza delle rispettive sedi rispetto agli altri uffici giudiziari.

Gli altri Tribunali del distretto non evidenziano particolari problemi di carattere logistico.

****

Quanto alle risorse materiali e di strumenti informatici a disposizione degli uffici, ne viene in genere lamentata l'insufficienza a causa del continuo ridursi delle dotazioni finanziarie disponibili, laddove si richiederebbe piuttosto un loro forte incremento per fronteggiare le ordinarie necessità e per far fronte ai crescenti processi d'innovazione e di sviluppo organizzativo.

Nel periodo in esame, comunque, il Ministero della Giustizia ha provveduto a periodiche forniture di computer, fissi e portatili, e di stampanti e apparecchi "scanner".

Nessuna fornitura è pervenuta dalla Regione siciliana.

Più specificamente, il Presidente del Tribunale di Catania segnala l'insufficienza degli arredi e dei beni strumentali in dotazione rispetto alle esigenze dell'ufficio, e rileva che, paradossalmente, anche a volere acquisire nuovi armadi per contenere i fascicoli custoditi nelle varie cancellerie, la situazione d'insufficienza dei locali, di cui si è già detto, ne impedirebbe la collocazione in spazi adeguati.

Nel periodo in esame, presso il Tribunale di Catania, è stata poi programmata ed è in corso l'attività di sgombero dei locali in uso alle soppresse sezioni distaccate, con priorità per quelli, occupati a vario titolo, che per ragioni di sicurezza o di economicità richiedono urgenza d'interventi.

****

Come negli anni passati, persistono le difficoltà di gestione delle procedure di manutenzione e funzionamento degli edifici giudiziari a seguito dell'entrata in vigore della legge n.190 del 2014, in virtù della quale le spese obbligatorie degli uffici giudiziari previste dalla legge n.392 del 1941 sono state trasferite, a decorrere dal primo settembre 2015, dagli enti locali al Ministero della Giustizia, che a sua volta le ha, in massima parte, delegate alle Corti di appello.

Nonostante gli sforzi compiuti, presso questa Corte, attraverso la razionalizzazione dell'attività della Conferenza Permanente e la costituzione di una nuova struttura amministrativa (l'ufficio contratti, gare ed appalti) dedicata alle competenze delegate in materia di procedure ad evidenza

pubblica, permangono, così come in tutte le altre realtà giudiziarie, gravi criticità, che attengono al discrimine stesso fra attività amministrativa e giurisdizionale.

La mancata istituzione delle direzioni regionali, previste nell'impianto originario della riforma, e l'assenza, all'interno degli uffici giudiziari, di un ruolo tecnico (sol di recente istituito, ma con generalizzate scoperture), in grado di far fronte alle complesse questioni connesse alla disciplina degli appalti pubblici e delle altre procedure di acquisto (e cioè, di una problematica del tutto estranea alla formazione esclusivamente giuridica e pubblicistica dei dirigenti amministrativi), sta stabilizzando una situazione originariamente concepita come transitoria, che incide sulla funzionalità degli uffici, esponendoli a compiti e rischi gestionali aggiuntivi del tutto insostenibili, e sul ruolo stesso dei capi degli uffici, ed in primo luogo dei presidenti delle Corti di appello.

Lo stabile trasferimento a questi ultimi di compiti delegati determina, infatti, un'impropria commistione fra competenze amministrative relative all'organizzazione dei servizi, che rientrano nelle attribuzioni del Ministero della Giustizia, e compiti di organizzazione della giurisdizione, propri dei capi degli uffici.

Tale situazione non giova né alla funzionalità degli uffici (se non altro per la necessaria "creatività" con cui si è costretti ad affrontare problemi che implicano specifiche competenza tecniche e scelte gestionali centralizzate, e che, in ogni caso, determinano un' ulteriore distrazione delle scarse risorse umane disponibili), né alla funzione propria dei dirigenti giudiziari, progressivamente assorbiti da incombenze che non attengono alle loro attribuzioni giurisdizionali e ai compiti di gestione e di miglioramento dell'apparato giudiziario alle prime connesse.

Si tratta, come già detto nelle precedenti relazioni, di una condizione ambigua ed equivoca che merita di essere al più presto sciolta.

****

Nel periodo in esame è proficuamente proseguita l'attività dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) presso il palazzo di giustizia di piazza Verga, continuando tale ufficio a fornire accoglienza e orientamento all'utenza ed erogando direttamente alcuni servizi specifici (informazioni sul

servizio c.d. albiweb; deposito documentazione da parte di consulenti tecnici e periti; consegna di copia di atti civili del Tribunale e della Corte d'appello).

In tal modo è stata garantita una più efficiente organizzazione del lavoro di back office delle cancellerie e la migliore gestione dei flussi di utenza all'interno del palazzo di giustizia.

INFORMATIZZAZIONE E PROCESSO TELEMATICO

I dati giudiziari del distretto sono custoditi in sale server allestite nel palazzo di giustizia di Catania, interamente gestite dal personale del C.I.S.I.A. (Coordinamento interdistrettuale per i Sistemi informativi automatizzati) di Catania, senza l'ausilio di assistenza tecnica da parte di società esterne.

All'interno delle sale server sono installate apparecchiature complesse di server virtualization, sulle quali sono gestiti quotidianamente centinaia di server necessari all'erogazione dei servizi di giustizia.

I dati del settore civile vengono messi in sicurezza mediante la realizzazione di un backup incrociato fra le sale server.

I problemi di alimentazione elettrica e sottodimensionamento delle infrastrutture verificatisi in passato sono stati superati.

II C.I.S.I.A. gestisce inoltre sotto il profilo amministrativo, tecnico e contabile i contratti di acquisto o di fornitura destinati agli uffici giudiziari, cura il coordinamento delle attività di ricognizione delle apparecchiature informatiche, di raccolta delle segnalazioni e delle richieste ed esegue monitoraggi periodici dei fabbisogni.

Prendendo le mosse dal Piano Digitalizzazione Giustizia vi è stato un progressivo rinnovamento del parco hardware; le postazioni di lavoro obsolete sono state in gran parte dismesse; tuttavia, da parte degli uffici del distretto viene spesso segnalata l'inadeguatezza delle dotazioni informatiche hardware (sia fisse che portatili) tanto per i magistrati, quanto per il personale di cancelleria, e ciò sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo.

I nuovi sistemi di automazione vengono diffusi dal C.I.S.I.A. di Catania secondo le strategie nazionali.

****

Quanto allo stato di diffusione del processo telematico nel distretto, Il Magistrato referente per l'informatica per il settore civile rappresenta che permane il trend della crescente utilizzazione degli applicativi in dotazione alle cancellerie e ai giudici (c.d. consolle del magistrato), che tuttavia continua a risentire, da un lato, delle frequenti interruzioni di

funzionamento del sistema o della connessione alla rete internet e, dall'altro, delle difficoltà connesse all'insufficiente aderenza delle piattaforme informatiche alle variegate esigenze delle cancellerie e dei giudici.

Nel periodo di riferimento (luglio 2018-giugno 2019) si sono registrati 301.303 depositi validi effettuati da avvocati (in aumento rispetto ai 283.408 dell'anno precedente), 221.742 depositi validi effettuati da magistrati (in aumento rispetto ai 184.764 dell'anno precedente), 1.184.318 comunicazioni telematiche delle cancellerie (in aumento rispetto al 1.113.094 dell'anno precedente).

Più specificamente, nel corso dell'anno 2018 e nei primi sei mesi dell'anno 2019 presso la Corte d'appello (ultima, in ordine temporale, nella previsione sull'obbligatorietà dei depositi telematici da parte degli avvocati) si è registrato il raggiungimento della percentuale del 90% delle iscrizioni telematiche nel settore contenzioso e dell'85% nel settore della volontaria giurisdizione; e, per quanto riguarda i provvedimenti giurisdizionali, nel periodo in esame il numero dei provvedimenti depositati telematicamente è stato pari al 53,9%, rispetto al 15,6% dell'anno precedente.

Viene, peraltro, segnalato che persistono tuttora talune problematiche legate al deposito degli atti, rinvenibili in particolare nella presenza di errori cc.dd. fatali (ad esempio, l'erronea iscrizione a un ruolo piuttosto che a un altro ovvero la non corretta indicazione della tipologia dell'atto).

Frequenti, inoltre, sono le richieste di modifiche evolutive, che spesso non vengono risolte in tempi accettabili.

Da ultimo, ma non per ultimo, lo stesso Magistrato referente segnala che non è più rinviabile una seria verifica delle condizioni di lavoro in cui operano i magistrati, costretti a usare in maniera massiccia lo strumento informatico per la lettura di tutti gli atti processuali e dei documenti allegati, spesso corposi, con inevitabili ricadute sulla loro salute.

Quanto alle funzionalità del processo penale telematico, esse sono ancora in fase di evoluzione, al pari della relativa normativa applicativa, e sono quindi ancora lontane dagli elevati standard di produttività raggiunti nel settore civile.

Il sistema di notifiche telematiche (SNT) è comunque un applicativo che si è progressivamente consolidato come sistema diffuso per le notifiche ai difensori nei casi consentiti dalla legge.

E' pure in atto un processo di decisa "dematerializzazione" dei fascicoli, attraverso l'utilizzazione dell'applicativo ministeriale TIAP, già adottato dalle Procure della Repubblica del distretto e per il quale si è posta l'esigenza di un'estensione d'uso agli uffici giudicanti, in modo da pervenire alla creazione di un vero e proprio fascicolo virtuale del P.M. e del dibattimento, con conseguente riduzione dei tempi di consultazione e trasmissione degli atti e di rilascio delle copie.

Operativo presso gli uffici giudiziari di Catania, Ragusa e Siracusa è anche l'applicativo Giada2, che consente l'assegnazione automatica dei procedimenti e, in relazione al valore ponderale attribuito a ciascuno di essi, una maggiore perequazione dei ruoli.

PARTE SECONDA

LA GIUSTIZIA CIVILE

CARATTERISTICHE E TENDENZE DEL CONTENZIOSO CIVILE

Nel periodo in esame resta confermato il buon andamento della giurisdizione civile nel distretto.

In particolare, presso la Corte di appello la pendenza degli affari civili ha registrato un'ulteriore complessiva diminuzione del 4,1% e, ancor più specificamente, una riduzione del 6,7% (l'anno decorso il 6,1%) per i procedimenti contenziosi ordinari e per quelli del lavoro (8.388 pendenti al 30 giugno 2019, rispetto ai 8.987 procedimenti pendenti al 1° luglio 2018); l'aumento percentuale della pendenza dei procedimenti camerali non appare rilevante, trattandosi di numeri assoluti modesti (698 procedimenti pendenti al 30 giugno 2019, rispetto a 483 procedimenti pendenti al 1° luglio 2018).

Se si prescinde dai dati della sezione persona, famiglia e minori (che ha visto, anche quest'anno, un eccezionale aumento delle sopravvenienze – ben 777 nuove iscrizioni nell'anno decorso- per effetto del contenzioso in materia di protezione internazionale) la diminuzione delle pendenze civili si attesta, in realtà, al 10,8%.

L'indice di ricambio è pari in Corte al 115,60% e quello di smaltimento al 34,6%.

Particolarmente significativa è poi, in appello, la contrazione del contenzioso civile ultrabiennale, che alla data del 31 dicembre 2019 ha registrato una flessione del 19% rispetto all'anno precedente, e di ben il 65,57% se si considera il triennio 2016/2019.

Più specificamente, in termini numerici, al 30 giugno 2016 i procedimenti ultrabiennali presso la Corte di appello erano pari a 6.316 iscrizioni, al 31 dicembre 2019 si sono ridotti a 2.181; di questi ultimi oltre il 70% sono processi iscritti nell'anno 2017.

Si tratta di risultati importanti e fonte di grande soddisfazione, che consentono di formulare previsioni altrettanto positive sulla possibilità di riassorbire in tempi brevi l'intero contenzioso ultrabiennale.

La durata dei processi in appello è conseguentemente in calo e, grazie all'eccezionale impegno dei consiglieri (che hanno superato del 17% gli obiettivi di produttività programmati) e con l'utilizzo di istituti processuali di recente introdotti (in particolare della possibilità di far uso

anche nel giudizio d'appello della modalità di decisione della causa a seguito di trattazione orale), è scesa a poco più di due anni; più precisamente, la durata media dei procedimenti in appello è passata da 1.015 giorni a 843 giorni, con una diminuzione percentuale del 17% rispetto al precedente anno giudiziario.

La durata delle controversie di lavoro risulta, peraltro, già contenuta entro il biennio (con una media di 643 giorni, che oscilla tra i 617 giorni in materia di lavoro privato e i 710 in materia di pubblico impiego), in piena aderenza ai principi comunitari di ragionevole durata.

Un positivo contributo per la riconduzione dei tempi processuali agli standard europei è venuto pure dai giudici "ausiliari" in servizio presso la Corte, agevolati dal pieno e paritario coinvolgimento nella vita delle sezioni e nelle attività dell'ufficio per il processo; le sezioni si sono pure avvalse proficuamente dell'attività di studio, ricerca e redazione di bozze di provvedimenti da parte degli stagisti selezionati ai sensi dell'art.73 del d.l. 69/2013, convertito con legge 98/2013 dello stesso anno, assegnati alle diverse sezioni della Corte.

A dimostrazione di come lo sforzo quantitativo perseguito dalla Corte non sia andato esente da un pari impegno per la qualità del lavoro (sostenuto anche attraverso la costituzione dell'ufficio per il processo, sulla base di un modello prefigurato "per obiettivi" e non per "per sommatoria" di competenze professionali) giova ricordare come, a fronte di 3995 sentenze civili emesse nel periodo, siano stati proposti 444 ricorsi per cassazione, accolti solo in numero di 77.

Poco significativo è il numero delle ordinanze definitorie dei giudizi in appello secondo le disposizioni di cui agli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c. che, per i procedimenti in grado d'appello introdotti a partire dall'11 settembre 2012, prevedono la possibilità di una pronuncia preliminare d'inammissibilità dell'impugnazione motivata sulla ragionevole probabilità che l'appello non venga accolto, e ciò anche perché, nelle cause che consentono l'immediata definizione in rito o nel merito, è fatto prevalentemente uso dell'istituto della decisione a seguito di discussione orale, ormai consentito anche in grado d'appello.

In realtà, sarebbe opportuno, al fine di rafforzare il processo di appello (con conseguenti effetti benefici anche sul giudizio di cassazione e sul ruolo della Corte di legittimità), prendere atto della sostanziale

ineffettività della disciplina dell'art. 348 bis c.p.c. e puntare, invece, sulla cameralizzazione del giudizio di secondo grado, con l'abolizione della prima udienza e dell'udienza di precisazione delle conclusioni e l'instaurazione del processo nella forma del ricorso.

Attraverso pochi, ma significativi aggiustamenti normativi, si eviterebbero attività inutili, che incidono inesorabilmente sui tempi del processo di appello, che, in tal modo, meglio potrebbe svolgere la sua fondamentale funzione, di fase che chiude l'accertamento del fatto e contribuisce a valorizzare la certezza degli orientamenti giurisprudenziali consolidati o a promuovere l'innovazione giurisprudenziale, quando ciò appaia necessario per garantire la vitalità dell'ordinamento.

Come già segnalato nelle precedenti relazioni, al fine di agevolare, comunque, lo spoglio preventivo delle questioni d'inammissibilità, e in ogni caso al fine di incentivare la definizione dei processi con gli strumenti acceleratori previsti dal codice di rito, è stato deciso di affidare lo spoglio preliminare agli stessi magistrati relatori, ciascuno per i soli processi di cui è assegnatario, e si è previsto che gli stessi, dopo la scadenza dei termini per la costituzione e prima dell'udienza prevista dall'art. 350 c.p.c., si prenderanno cura di studiare i fascicoli al fine di selezionare le cause che possono essere decise ai sensi dell'art.348 bis c.p.c. o con sentenza nelle forme previste dall'art.281 sexies c.p.c.

Va pure segnalato, quest'anno, un forte aumento della sopravvenienza dei procedimenti camerali, passata dai 915 procedimenti sopravvenuti nel periodo 1° luglio 2017-30 giugno 2018 a 1.251 sopravvenuti nel periodo 1° luglio 2018-30 giugno 2.019; la relativa pendenza risulta così aumentata al termine del periodo in esame (da 483 a 698 procedimenti), e ciò nonostante l'accresciuta produttività dei consiglieri della Corte, i quali nello stesso periodo hanno esitato 1036 procedimenti (ne definirono 861 nel periodo precedente); trattasi per lo più di procedimenti in materia di "equa riparazione" per irragionevole durata del processo, per i quali il presidente dalla sezione che ne tratta ha pure rappresentato che il numero delle opposizioni al decreto emesso inaudita altera parte, ai sensi del novellato art.3 della legge 89/2001, è assolutamente limitato, anche grazie all'uniformità d'indirizzo della sezione in ordine di criteri di liquidazione.

In ogni caso tutte le sezioni civili della Corte di appello hanno dato piena esecuzione ai programmi di gestione di cui all'art.37 d.l. n.98 del 2011 con la definizione della massima parte dei procedimenti di più risalente iscrizione e una percentuale di realizzazione degli obiettivi programmatici, che, come si è detto, è andata ben al di là di quelli previsti, assestandosi, al 31 dicembre 2019, al 120,00 %.

I dati provenienti dai Tribunali del distretto mostrano una diminuzione delle pendenze finali, nel quadro di una situazione complessivamente stabile; la durata media delle cause oscilla tra i tre e i quattro anni.

I procedimenti ivi più risalenti vanno ricondotti a fattispecie particolarmente complesse (cause ereditarie, procedure concorsuali) o il cui esito è condizionato dall'attuale difficile contingenza economica (esecuzioni immobiliari, domande di scioglimento di comunioni).

Le pur provvide riforme che hanno introdotto l'istituto della mediazione obbligatoria e della negoziazione assistita continuano a non incidere in maniera significativa sull'elevata sopravvenienza degli affari, ritenendosi ciò possibile solo all'esito di un processo di evoluzione culturale che riguarda costumi sociali e abitudini mentali, e che comunque merita di essere monitorato e promosso attraverso opportune attività formative e un ragionato dialogo con gli Ordini degli Avvocati e gli organismi di mediazione.

I dati disponibili nel periodo evidenziano che, presso gli organismi di conciliazione del distretto (Ordini degli Avvocati, Camera di Commercio, organismi privati), la massima parte delle procedure di mediazione conseguono a fattispecie in cui l'esperimento della mediazione è previsto a pena d'improcedibilità dell'azione (86,7%) o è delegato dal giudice (2,6%); residuali i casi di mediazione volontaria (10,4) o obbligatoria per clausola contrattuale (0,2%); gli esiti positivi si collocano solo al 15,2 del totale delle procedure avviate.

Più in particolare, la Camera arbitrale e di conciliazione costituita presso la Camera di Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa, ove nel periodo in esame si sono registrate solo 26 richieste di mediazione, ha evidenziato la tendenza delle parti a non proseguire oltre il primo incontro programmatico.

Quanto al giudizio di primo grado, la forte attenuazione del tradizionale nesso di strumentalità tra cautela e merito, ormai da tempo operante, e la conseguente tendenziale stabilità del provvedimento cautelare hanno comportato l'auspicato effetto deflattivo (apprezzabile nella misura del 70-80%), almeno per quanto riguarda i giudizi di merito conseguenti a procedimenti nunciatori, possessori e cautelari innominati, ormai ben ridotti di numero.

Applicazione molto modesta continuano ad avere gli istituti previsti dagli artt.186 bis, 186 ter e 186 quater c.p.c..

Il numero di cause avviate col rito sommario di cognizione, introdotto dalla legge 69/2009, ha registrato, invece, un costante e crescente aumento, e ciò per due ordini di ragioni: da un lato, per la propensione di chi agisce in giudizio ad abbreviare la durata dei tempi processuali (anche tenuto conto dei "tempi morti" legati al rinvio che la causa subisce in occasione della concessione dei termini di cui all'art.183 c.p.c. e della precisazione delle conclusioni), dall'altro, per la circostanza che il legislatore ha previsto tale rito quale rito esclusivo per alcune tipologie di controversie (c.d. rito sommario obbligatorio; da ultimo la legge 24/2017, c.d. legge Gelli-Bianco, in materia di responsabilità sanitaria e, prim'ancora, il d.lgs. 150/2011 sulla riduzione e semplificazione dei riti).

Nel settore civile, in definitiva, la continuazione del trend positivo, sia in termini di produttività complessiva che di riduzione della durata dei procedimenti, appare allo stato precipuo effetto, oltre che del costante impegno dei magistrati, dell'intelligente elaborazione e della coerente applicazione dei programmi di gestione dei procedimenti civili pendenti, previsti dall' art.37 del d.l. n.98 del 2011, convertito con legge n.111 del 2011, i quali, pur non avendo avuto l'effetto taumaturgico di risolvere "di colpo" il grave problema dell'arretrato civile, hanno avuto però l'indubbio merito di indurre gli uffici a instaurare un ragionato confronto con il problema dell'arretrato, prima confinato alla mera rilevazione statistica delle cause ultradecennali.

Passando ora ad esaminare la situazione dei singoli Tribunali del distretto, presso il Tribunale di Catania nel periodo di riferimento (1° luglio 2018-30 giugno 2019) l'andamento del contenzioso ordinario ha registrato modeste variazioni, essendo sopravvenuti –secondo i dati elaborati dalla Direzione Generale di Statistica del Ministero della Giustizia– 10.860

procedimenti contenziosi, in luogo degli 11.645 procedimenti sopravvenuti nel precedente periodo.

Anche il numero dei procedimenti definiti nel periodo (11.358 procedimenti, di cui 4.864 con sentenza) non si discosta di molto dal numero di quelli definiti nel precedente periodo (11.578).

Nettamente positivo è poi il bilancio finale dell'attività giurisdizionale nella materia del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie (18.025 procedimenti pendenti al 30 giugno 2019, rispetto ai 21.319 iniziali) e dei procedimenti speciali sommari (1.631 procedimenti pendenti al 30 giugno 2019, rispetto ai 2.349 iniziali).

Residuale è il contenzioso in materia agraria (appena 11 procedimenti pendenti al termine del periodo).

Sostanzialmente stabile è la pendenza dei procedimenti di volontaria giurisdizione (erano 7.654 al 1° luglio 2018, sono 7.925 al 30 giugno 2019).

I medesimi dati ministeriali registrano così una diminuzione della pendenza complessiva finale (42.010 procedimenti al 30 giugno 2019, in luogo dei 42.960 pendenti al 1° luglio 2018).

L'indice di ricambio complessivo del settore civile si attesta sull'1,13 e quello di smaltimento sullo 0,40.

I tempi medi di definizione dei procedimenti di cognizione ordinaria (ivi comprese le cause di lavoro) continuano a oscillare tra i tre e i quattro anni.

Le cause del ritardo nella definizione delle cause civili e delle procedure fallimentari pendenti da oltre cinque anni vanno ricercate nel fatto che le procedure concorsuali scontano i tempi, ordinariamente lunghi, della definizione di azioni giudiziarie intraprese per il recupero dell'attivo o, comunque, per la decisione di giudizi incidenti sulla loro definizione, oltre che nelle difficoltà connesse alla realizzazione dei cespiti immobiliari (che si ripropongono, in particolare, anche per le procedure di esecuzione immobiliare e per le domande di scioglimento di comunioni).

I termini di deposito dei provvedimenti vengono, di regola, rispettati.

Il Presidente del Tribunale di Siracusa, nell'esaminare la situazione delle due sezioni che si occupano del contenzioso ordinario, rileva che presso la prima sezione alla data del 30 giugno 2019 erano pendenti 3.397 cause e che rispetto all'anno precedente vi è stato un modesto aumento del

numero finale delle pendenze (al 30 giugno 2018 le cause pendenti erano 3.297), spiegando l'incremento, che interrompe il trend positivo della costante riduzione delle pendenze negli ultimi anni, come dovuto essenzialmente ai ritardi accumulati da un giudice nel deposito dei provvedimenti, cui lo stesso non è stato in grado di rimediare nonostante i piani di rientro all'uopo disposti in successione.

Nello specifico, a fronte di 2.069 procedimenti sopravvenuti nel periodo 1° luglio 2018–30 giugno 2019, ne sono stati definiti 1.969.

Quanto ai procedimenti civili ordinari effettivamente ancora pendenti da oltre dieci anni, segnala che essi ammontano a sette e precisa che, di queste cause, una è stata già assunta in decisione e per tre è prossima la decisione.

Vi è stata inoltre, nell'anno di riferimento, un'ulteriore riduzione dell'arretrato ultraquinquennale (passato da 133 a 87 procedimenti) a fronte di un aumento di quello ultratriennale (passato da 452 a 533 procedimenti).

I motivi del ritardo vanno individuati in primo luogo nell'eccessivo numero di procedimenti attribuiti a ciascun magistrato della sezione, nessuno dei quali è titolare in via esclusiva di un ruolo contenzioso civile, dovendo contestualmente trattare gli affari di volontaria giurisdizione non affidati ai giudici onorari e –i due giudici delegati– anche le procedure concorsuali, con l'ulteriore aggravio della trattazione, affidata loro in via esclusiva, dei procedimenti di cui alla legge n.3/2012 sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento.

Ulteriori fattori incidenti sulla celere definizione delle cause sono, poi, per molte di esse (quali i giudizi di separazione e divorzio) l'accesa conflittualità delle parti, che richiede ripetuti e laboriosi interventi a tutela della prole e del coniuge più debole.

Peraltro, limitata risulta l'utilizzazione dei giudici onorari, ai quali, per effetto della recente riforma della magistratura onoraria, è preclusa la trattazione di quasi tutti i procedimenti attribuiti alla sezione (e cioè i procedimenti in materia societaria e fallimentare, di famiglia, di rapporti di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria, d'impugnazione avverso le sentenze dei giudici di pace).

Il ricorso al procedimento sommario di cognizione di cui agli artt.702 bis e ss. c.p.c., per quanto riguarda la prima sezione, continua a essere complessivamente modesto, anche per la natura delle materie trattate;

il rito sommario è, infatti, ivi essenzialmente utilizzabile per le sole opposizioni alla liquidazione di compensi ad ausiliari, custodi, difensori patrocinanti a spese dello Stato.

Pressoché nulla, nel periodo in considerazione, è stata l'incidenza dell'istituto della mediazione civile.

La pendenza delle controversie agrarie è –com'è stato negli ultimi anni- esigua, essendo al 30 giugno 2019 pendenti appena 8 procedimenti, tutti di nuova iscrizione (nel 2018 erano 6); a fronte di 9 sopravvenienze, sono state definite 7 cause.

Quanto, invece, alla seconda sezione civile, le cause ultradecennali sono state assegnate, per scelta organizzativa condivisa, a un giudice onorario e questa soluzione organizzativa (di concentrare le cause più antiche in capo ad un unico giudice) si sta rivelando efficace, se si considera che dalle 473 pendenze rilevate su tale ruolo al 31 dicembre 2018, si è passati, in un solo semestre, a 194 pendenze al 30 giugno 2019.

E il Presidente del Tribunale di Siracusa lo segnala come un risultato degno di nota, senz'altro dovuto all'impegno del magistrato addetto a tale ruolo, atteso che per le cause di più antica iscrizione gli istituti della mediazione e della negoziazione non rilevano significativamente e che, quanto più risalente è la causa, tanto più difficile è una definizione bonaria, sia per l'effetto dissuasivo del lievitare delle spese sia per l'aumento delle attese e delle aspettative che raramente fanno recedere le parti dalle proprie posizioni.

Al 30 giugno 2019 risultano pendenti in carico alla sezione 6.934 procedimenti.

I giudici della sezione hanno definito, con sentenza o in altro modo, un numero di procedimenti pari a 5.072.

Il dato è particolarmente significativo se rapportato al numero dei procedimenti sopravvenuti nello stesso periodo, pari a 4.433, ed evidenzia che, anche grazie al rilevante apporto dei giudici onorari, si è riusciti, non solo ad azzerare il numero delle sopravvenienze, ma anche a incidere sulle pendenze, portandole da 7.104 al 30 giugno 2018 a 6.934, come del resto avvenuto anche per l'anno precedente.

Le ordinanze emesse ai sensi dell'art.702 bis c.p.c. sono aumentate rispetto al passato (163, rispetto alle 137 del periodo precedente e alle 84 del periodo ancora precedente).

La scelta del rito sommario, abbandonate le prime diffidenze, conferma il suo riconoscimento di strumento processuale idoneo a realizzare la piena tutela dei diritti.

I ruoli dei giudici non hanno tuttavia subito riduzioni sostanziali e sono ancora lungi dall'assumere dimensioni ragionevoli e governabili, considerato che ogni ruolo di contenzioso ordinario è composto da circa mille cause.

Presso il Tribunale di Ragusa, le pendenze totali dei procedimenti civili sono complessivamente diminuite, essendo passate dalle 14.516 del periodo precedente alle 13.786 del periodo in esame (-5,02%).

Tutti gli indicatori del rendimento della sezione civile sono migliorati rispetto a quelli dell'anno precedente e senz'altro positivi, essendosi ottenuto un indice di ricambio pari a 108,4% (era stato del 98,7% l'anno precedente) e un indice di smaltimento del 42,3% (era stato del 39,4% l'anno precedente), con una riduzione dei tempi di durata dei procedimenti pari al -4,2% rispetto all'anno precedente.

Il numero di sentenze relative al contenzioso civile ordinario è rimasto in linea con quello degli anni precedenti (1.590 a fronte delle precedenti 1.603 del 2018 e 1.586 del 2017), mentre si è avuto un sensibile aumento per quelle di lavoro e previdenza, passate da 821 a 1.110, e questo perché sono rimasti in servizio tutti e tre i giudici togati previsti in pianta organica.

Il Presidente del Tribunale di Ragusa segnala anche un decremento generale delle sopravvenienze, sia relativamente agli affari civili contenziosi, passati da 2.716 nel 2018 a 2.669 nel 2019, che alle controversie di lavoro e previdenza, passate da 2.668 nel 2018 a 2.449 nel 2019, come pure delle pendenze finali, passate, rispettivamente, da 7.679 a 7.577 (variazione dell'1,32% in meno) e da 6.064 a 5.606 (variazione del 7,55% in meno), cui si associa un abbattimento dell'arretrato, soprattutto delle cause di più antica iscrizione (ante 2009-2013) per le macroaree del contenzioso civile, del lavoro e, in misura ancora maggiore, delle esecuzioni immobiliari.

Nessun percepibile e concreto effetto deflattivo presso il Tribunale di Ragusa ha poi prodotto la mediazione obbligatoria e la negoziazione assistita ante causam, non essendovi evidenze in tal senso e dato che le sopravvenienze dei procedimenti contenziosi (civile e lavoro/previdenza)

sono rimaste pressoché invariate rispetto a quelle degli anni precedenti (intorno ai 5.000-5.300 procedimenti annui).

Le recenti riforme processuali presso il Tribunale di Ragusa non hanno poi prodotto alcun effetto deflattivo, benché i giudici ricorrano sempre più frequentemente alla proposta conciliativa di cui all'art.185 bis c.p.c. e si stia iniziando a lavorare per predisporre vere e proprie schede tematiche sulla giurisprudenza consolidata della sezione civile in materie e casistica ricorrenti, le cui ricadute positive dovrebbero valere sia sul piano generale della prevedibilità delle decisioni, sia su quello di una maggiore possibile celerità nella stesura dei provvedimenti, oltre che facilitare possibile risoluzioni conciliative delle controversie.

Il Presidente del Tribunale di Caltagirone evidenzia come le scelte organizzative attuate con le variazioni tabellari siano state orientate verso l'opportunità di individuare, ove possibile e tenuto conto del numero dei magistrati addetti al settore civile, settori di competenza specifica al fine di potenziare la specializzazione e velocizzare, per tale via, il procedimento decisionale.

Raffrontando i dati statistici aggiornati alla data del 30 giugno 2019 con quelli relativi al periodo precedente, si rileva che, nonostante nel periodo abbiano lasciato l'ufficio due giudici addetti esclusivamente al settore civile, si sono registrati positivi risultati in tema di rendimento e smaltimento; in particolare per quanto riguarda i procedimenti contenziosi civili si è registrata una lieve riduzione dei procedimenti pendenti rispetto al periodo precedente (da 3.795 a 3.637); quelli sopravvenuti sono stati pari a 916 e i definiti a 866.

Nel settore lavoro e previdenza il numero dei procedimenti pendenti è sensibilmente diminuito da 2.944 pendenti al 30 giugno 2018 a 2.327 pendenti al 30 giugno 2019; i procedimenti sopravvenuti sono stati pari a 825 e i definiti a 1.000.

Dall'esame dei flussi relativi anche al periodo in esame risultano in tutte le macroaree civili, escluso il settore delle esecuzioni immobiliari, indici di ricambio pari all'unità, con conseguente riduzione della pendenza.

Continua tuttavia ad emergere che, nonostante l'impegno profuso dai magistrati e il raggiungimento degli obiettivi di produttività prefissati per gli stessi, il numero dei procedimenti ultraquinquennali è tuttora decisamente alto e che per un insieme di ragioni (accentuato turn over dei

magistrati in servizio, scoperture d'organico, soppressione di un posto in organico) si è riusciti solo in parte a diminuirne l'incidenza.

Anche il Presidente del Tribunale di Caltagirone registra l'insuccesso dell'obiettivo di deflazionare i processi civili attraverso l'istituzione della mediazione obbligatoria, mentre statisticamente irrilevanti sono le accettazioni delle proposte conciliative formulate dai giudici ai sensi del nuovo art. 185 bis c.p.c.

Va infine sottolineato che il Tribunale di Caltagirone, a differenza degli uffici giudiziari di più ampie dimensioni, non è stato -se non marginalmente- oggetto di interesse da parte di giovani laureati aventi titolo per espletare il tirocinio formativo di cui all'art.73 del d.l. n.69 del 2013 e ha potuto contare solo sull'apporto di otto giudici onorari, sicché, allo stato, resta difficile il funzionamento dell'ufficio per il processo, nato con l'obiettivo di garantire la ragionevole durata del processo, attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi e gestionali e il coinvolgimento dei magistrati onorari, degli stagisti impegnati nel tirocinio formativo e del personale di cancelleria

Diritto di famiglia

Il Presidente del Tribunale di Catania segnala l'imponente carico dei procedimenti, sia contenziosi che di volontaria giurisdizione, in materia di famiglia, e in particolare nelle controversie legate alla crisi coniugale; la sezione che se ne occupa riesce a stento a fronteggiare le sopravvenienze in materia di separazioni e divorzi, in quanto, a fronte di una sopravvenienza di 1.302 procedimenti contenziosi (separazioni giudiziali e divorzi contenziosi) e di 1.044 non contenziosi (separazioni consensuali e divorzi congiunti) ne sono stati definiti, rispettivamente, 1.201 e 1.063, con una pendenza finale pressoché uguale (separazione giudiziali e divorzi contenziosi 3.448, a fronte dei precedenti 3.347, e separazioni consensuali e divorzi congiunti 1.373, a fronte dei precedenti 1.392).

L'introduzione normativa di strumenti, alternativi alla via giudiziaria, di perfezionamento degli accordi tra coniugi non appare avere inciso in maniera significativa sulle sopravvenienze, e ciò anche in relazione all'impossibilità di accedere al patrocinio a spese dello Stato, molto diffusa nelle controversie di questo tipo.

A distanza di diversi anni dall'entrata in vigore della legge n.54 del 2006 può dirsi che il nuovo istituto dell'affidamento condiviso dei figli minori, dopo le iniziali diffidenze e le prime difficoltà interpretative, ha trovato ampia applicazione, essendo ormai comunemente accettato dalle parti (con qualche effetto positivo anche sulla loro litigiosità).

Nonostante la riforma, è però da segnalare un aumento rilevante del tasso di conflittualità tra i coniugi, con atti di prevaricazione e di violenza, e grave nocumento per i figli minori. L'intervento del giudice della famiglia è spesso richiesto a sanzionare con provvedimenti urgenti le conseguenti condotte pregiudizievoli.

Ancora, nella materia della famiglia, si segnala che ai procedimenti legati alla crisi matrimoniale si aggiungono i procedimenti di adozione di persone maggiorenni, i procedimenti per la dichiarazioni di assenza e di morte presunta, i procedimenti di rettificazione degli atti dello stato civile, di autorizzazione all'adeguamento dei caratteri sessuali, di autorizzazione alla vendita di beni di incapaci e di beni dotali, di autorizzazione alla donazione di organi, e gli altri procedimenti di pertinenza del giudice tutelare.

Sia nell'ambito del settore contenzioso sia in quello della volontaria giurisdizione sono poi numerosi i procedimenti prima demandati alla competenza del Tribunale per i minorenni ed ora attribuiti (ex legge n.219/2012) al Tribunale ordinario: una ampia serie di procedimenti tra i quali spiccano per importanza (non soltanto quantitativa) i procedimenti di cui agli artt.148 e 317-bis (vecchio testo) c.c., allorquando debbano essere emessi provvedimenti riguardanti non solo il mantenimento dei figli minori, nati fuori dal matrimonio, ma anche il loro affidamento e collocamento, e ancora i procedimenti riguardanti l'esercizio della responsabilità genitoriale sugli stessi figli minori, nonché l'adozione di provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale nel caso di pendenza, tra i genitori, di un giudizio di separazione o divorzio; e ciò anche in materia di volontaria giurisdizione (si pensi ai procedimenti per l'attribuzione al figlio, nato fuori dal matrimonio, del cognome del genitore che lo ha riconosciuto successivamente al riconoscimento dell'altro genitore (art.262 c.c.)).

Il Presidente del Tribunale di Siracusa riferisce che i ricorsi per la comparizione dei coniugi finalizzati al tentativo di conciliazione sono stati e sono esitati mediamente nel termine di legge di novanta giorni, nonostante il loro imponente numero, cresciuto esponenzialmente negli ultimi anni per

effetto della riduzione da tre anni a un anno (o a sei mesi) del tempo di attesa (dopo l'udienza di comparizione dei coniugi nelle cause separative) per la proposizione della domanda di divorzio.

Peraltro il fenomeno, nel periodo in considerazione, ha esaurito i suoi effetti giacché sono stati iscritti 371 divorzi congiunti a fronte dei 417 dell'anno precedente, mentre l'anno precedente erano stati 297.

Per la prima volta a Siracusa il numero complessivo dei procedimenti di separazione e divorzio iscritti nel periodo in esame è diminuito (1.396, rispetto a 1.493 iscritti nell'anno precedente), presumibilmente per effetto del maggior ricorso delle parti alla c.d. convenzione di negoziazione assistita.

Volontaria Giurisdizione

Con particolare riferimento ai procedimenti di volontaria giurisdizione, il Presidente del Tribunale di Catania segnala la sempre più ampia applicazione dell'istituto dell'amministrazione di sostegno, istituto che per la sua versatilità e per la sua minore ingerenza sulla capacità delle persone sta via via soppiantando quelli dell'interdizione e dell'inabilitazione.

Assai gravoso peraltro, anche con l'introduzione della figura dell'amministrazione di sostegno, il carico di lavoro in capo al giudice tutelare, chiamato a individuare, caso per caso, in capo ad ogni amministrato, la tutela più consona; in particolare nel periodo di riferimento, risultano sopravvenute 2.261 procedimenti e definiti 1.679 procedimenti con una residua pendenza di 6.993 procedimenti a fronte dei 6.441 pendenti alla data del 30 giugno 2018.

I procedimenti camerali in materia di famiglia e persone alla data del 30 giugno 2018 erano pendenti in numero di 140, ne risultano sopravvenuti nel periodo in esame 145 e definiti 178, con una residua pendenza di 140 affari.

Il Presidente del Tribunale di Catania evidenzia che in materia di volontaria giurisdizione il rilevante numero di procedure ancora aperte è dovuto soprattutto alla natura di questi procedimenti, che hanno una definizione necessariamente condizionata al verificarsi di una causa legale di cessazione dello stato di incapacità (morte, raggiungimento della maggiore età, cessazione dell'espiazione della pena, revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione).

Sul protrarsi delle procedure relative alla gestione delle disposte misure di protezione delle persone incapaci finisce per incidere pesantemente anche l'attività dei tutori (e degli altri soggetti preposti, a norma del codice civile, alla cura e assistenza delle stesse persone), che non sempre è ispirata da criteri di efficienza e solerzia, soprattutto con riferimento alle tutele senza patrimonio, costituenti, peraltro, la gran parte dei detti affari.

A Siracusa, i procedimenti di volontaria giurisdizione pendenti al 30 giugno 2019 sono complessivamente 2.516 (rispetto ai 2.409 dell'anno scorso e ai 2.918 dell'anno ancora precedente).

All'aumento più che doppio delle pendenze rispetto a sei anni fa, dovuto all'accorpamento delle sezioni distaccate, non è seguito alcun incremento di personale di magistratura e amministrativo, sicché le stesse risorse lavorative hanno continuato a fronteggiare un carico di lavoro incrementatosi quasi del 150%.

Peraltro, nell'anno in considerazione ha avuto conferma il trend dell'anno precedente nel corso del quale –per la prima volta- si era verificato un significativo abbattimento delle pendenze complessive, ridottesi del 18,30%.

Il numero complessivo delle tutele aperte nel periodo in esame è di 50, di cui 19 con patrimonio e 31 senza patrimonio.

Per la prima volta non sono state aperte tutele in favore di minori stranieri non accompagnati (rispetto alle 10 dell'anno scorso, alle 9 dell'anno precedente, alle 59 dell'anno ancora precedente e alle 266 dell'anno ancora precedente), essendo stata la relativa procedura ormai trasferita al Tribunale per i minorenni.

Il numero delle tutele chiuse nel periodo è di 42 (di cui 16 di minori stranieri non accompagnati).

I provvedimenti di qualsiasi specie emessi dai giudici tutelari è stato di ben 3.598 (rispetto ai 2.727 dell'anno scorso e ai 2.453 dell'anno ancora precedente), di cui 151 decreti di apertura e 53 decreti di chiusura di amministrazioni di sostegno.

Le tutele pendenti al 30 giugno 2019 sono 1.226 (rispetto alle 1.218 dell'anno scorso e alle 1.227 dell'anno ancora precedente), le amministrazioni di sostegno 1.186 (rispetto alle 1088 dell'anno scorso e alle 1.013 dell'anno ancora precedente).

La pendenza complessiva è sostanzialmente stabile (il modesto incremento di circa 100 procedimenti rispecchia il rapporto tra amministrazioni di sostegno aperte e chiuse nel periodo), a fronte di un considerevole aumento dei provvedimenti emessi.

Il settore è influenzato, da un canto, dall'effetto ormai stabilizzatosi della riforma della normativa in materia di filiazione, entrata in vigore nel gennaio del 2013, che ha attribuito al Tribunale ordinario, sottraendola al Tribunale per i minorenni, la competenza su tutti i provvedimenti relativi ai minori per i quali non sia espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria (in sostanza tutti, salvo quelli de potestate); dall'altro, dalla sterilizzazione delle conseguenze del fenomeno, peraltro sempre più contenuto in termini quantitativi, dell'ondata migratoria di extracomunitari sbarcati sulle coste del siracusano e provenienti dai paesi in crisi che si affacciano sul Mediterraneo, col suo carico di minori non accompagnati.

Gli altri Tribunali del distretto non evidenziano criticità.

Controversie relative allo *status* dei migranti

Va confermata ancora una volta la rilevanza che nel periodo in esame ha avuto nel distretto il fenomeno della migrazione di esseri umani dai paesi dell'Africa e del Medio Oriente.

Tale problematica ha avuto importanti riflessi sull'attività di numerosi uffici, civili, penali, minorili, requirenti.

La sezione della Corte di appello che si occupa della materia dei diritti della persona, della famiglia e dei minori ha segnalato, pure per l'anno giudiziario in esame, l'incessante afflusso degli appelli avverso i provvedimenti in tema di protezione internazionale (ma tale criticità dovrebbe riassorbirsi in futuro per via della disposta abolizione del grado d'appello avverso i dinieghi di protezione); nel periodo in esame sono, infatti, sopravvenuti 589 procedimenti, ne sono stati definiti 401 e al 30 giugno 2019 ne sono rimasti pendenti 1.466 (a fronte di una pendenza iniziale di 1.287 procedimenti).

Quanto al Tribunale di Catania, il Presidente rileva che nel carico di lavoro hanno assunto un posto sempre più dominante le controversie in materia di protezione internazionale.

Si tratta delle controversie che conseguono all'applicazione delle leggi sull'immigrazione (d.lgs. n.286/1998 e successive modifiche e integrazioni) e che hanno, tra l'altro, per oggetto i ricorsi per il ricongiungimento familiare (art.30) e quelli relativi ad atti discriminatori (art.42).

In quest'ambito assumono particolare rilievo i provvedimenti emessi in tema di asilo politico, di status di rifugiato e di protezione internazionale, assai impegnativi anche sul piano qualitativo per l'urgenza che li connota, dati i ristretti tempi di definizione, per la difficoltà delle tematiche giuridiche e dell'acquisizione dei mezzi di prova e per effetto di una normativa in continua evoluzione.

Il Presidente del Tribunale di Catania evidenzia che al 30 giugno 2018 erano pendenti 6.998 procedimenti, che sono sopravvenuti nel periodo in esame 2080 procedimenti e ne sono stati definiti 1.874, con un lieve aumento della pendenza, pari al 30 giugno 2019 a 7.204 procedimenti.

Fa, ancora, presente che nell'ambito della sezione tabellarmente competente è stato istituito il "Gruppo specializzato per i diritti della persona e della immigrazione" e che l'imponenza del fenomeno rende assolutamente opportuna la costante utilizzazione dello strumento dell'applicazione straordinaria extradistrettuale di magistrati al Tribunale di Catania, ai sensi dell'art.18 ter del d.l. n.83/2015, per la trattazione dei procedimenti civili relativi allo status dei migranti; sottolinea, poi, a conferma delle difficoltà gestionali della materia, che, a seguito della riforma introdotta dal d.l. n.13/2017, convertito nella legge n.46 del 2017, non è più possibile assegnare ai magistrati onorari la trattazione delle impugnazioni, divenute di competenza collegiale.

Controversie in materia di lavoro e previdenza ed assistenza obbligatoria

Presso la sezione lavoro della Corte di appello si registra, rispetto allo scorso anno, un sensibile incremento del numero dei procedimenti sopravvenuti, in contrasto col flusso in decrescita che aveva caratterizzato gli ultimi due anni; il numero delle sopravvenienze è così passato, nell'arco temporale di riferimento, da 1.192 procedimenti al 30 giugno 2018 a 1.364 procedimenti al 30 giugno 2019.

Inoltre, nel periodo in esame, si registra anche l'incremento del numero dei procedimenti iscritti a ruolo sezionale in alcune materie "strategiche", quali quella delle opposizioni a cartella esattoriale in materia di crediti previdenziali.

In ordine a tale tipologia di contenzioso, il presidente della sezione evidenzia come sulle pendenze in materia incideranno i plurimi interventi legislativi di "definizione agevolata", e segnatamente il d.l. n.119 del 2018 (c.d. rottamazione ter), cui ha fatto seguito il d.l. n.34 del 2019 (c.d. decreto crescita), convertito con legge n.58 del 2019 (che ha riaperto i termini per aderire alla definizione agevolata, fissando al 31 luglio 2019 la nuova scadenza per presentare la relativa domanda), che all'art.3 stabilisce che i giudizi pendenti sono "sospesi dal giudice" dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute.

Da tale previsione normativa deriverà una "immobilizzazione" dei procedimenti pendenti sul ruolo sezionale, la cui mancata definizione, mediante declaratoria di estinzione o altra pronunzia di sopravvenuto venir meno dell'interesse, sarà impedita, secondo la previsione della legge, dalla necessità di dover attendere l'ultimazione dei pagamenti del piano rateale fino a un massimo di 17 rate consecutive per cinque anni, senza potere fare applicazione, come in precedenza avvenuto con analoghi provvedimenti legislativi di definizione agevolata (quali quello di c.d. prima rottamazione, a far tempo dal d.l. n.193 del 2016, convertito con legge n.225 del 2016), della declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Inoltre, nel periodo di riferimento, presso la sezione lavoro della Corte vi è stata una leggera flessione del numero delle definizioni, registrandosi un numero di procedimenti definiti pari a 1.341, rispetto a 1.419 definiti nel periodo precedente.

Il costante impegno profuso da tutti i magistrati addetti alla sezione, togati e ausiliari, per la riduzione dei tempi dei procedimenti è riscontrabile nel dato relativo ai tempi di durata dei procedimenti, che rimane ampiamente contenuto entro i due anni (con una media di 643 giorni, che oscilla tra i 617 giorni in materia di lavoro e i 710 giorni in materia di pubblico impiego), ampiamente contenuto e in piena linea con i parametri stabiliti dal legislatore nazionale nella c.d. legge Pinto, secondo le indicazioni della C.E.D.U.

I provvedimenti giurisdizionali emessi dai consiglieri addetti alla sezione, ivi compresi i giudici ausiliari, risultano depositati entro trenta giorni dalla pronuncia, salvo casi trascurabili, allorché il deposito è stato comunque contenuto entro sessanta giorni.

Presso il Tribunale di Catania la sostanziale riduzione della pendenza è il primo dato da considerare a fronte dell'ancora onerosa sopravvenienza e dell'inadeguatezza dell'organico di sezione; risulta, infatti, che alla data del 30 giugno 2018 la pendenza era pari a 21.248 procedimenti, di cui 7.641 in materia di lavoro, 13.258 in materia di previdenza e assistenza, oltre ai procedimenti speciali, mentre al 30 giugno 2019 risultano pendenti 18.012 procedimenti, di cui 6.430 in materia di lavoro e 11.377 in materia previdenziale, oltre ai procedimenti speciali.

Nel periodo 1° luglio 2018–30 giugno 2019 le sopravvenienze sono state pari a 12.762 procedimenti.

Resta così elevato il trend di nuove iscrizioni rispetto ai già onerosi livelli degli anni precedenti (nel periodo 1° luglio 2016–30 giugno 2017 le sopravvenienze sono state pari a 13.943 e nel periodo 1° luglio 2017-30 giugno 2018 12.686).

Un lieve incremento si riscontra nel numero delle controversie sopravvenute in materia di pubblico impiego (attualmente 663, a fronte dei 555 del periodo precedente), mentre sostanzialmente stabile è la sopravvenienza relativa ai cc.dd. procedimenti speciali, in essi compresi il c.d. rito Fornero e i procedimenti cautelari.

Nel periodo in esame l'esaurimento complessivo delle procedure si è attestato a ben 15.998 (al di sopra della ipotizzata media di definizioni, complessiva e con sentenza); ciò grazie alla piena attuazione, nel periodo di riferimento, dell' ufficio per il processo, con l'ottimizzazione del lavoro dei magistrati onorari destinati alla definizione di parte delle controversie previdenziali e assistenziali, nei limiti del "tetto" e dei criteri stabiliti dal presidente di sezione.

L'indice di ricambio per le controversie di lavoro si attesta così al 129,1%, per i procedimenti in materia di previdenza e assistenza al 127,4%, per i procedimenti sommari a cognizione sommaria o cautelari al 148,4% e per i decreti ingiuntivi al 102,7%.

Va anche evidenziato l'elevato numero di sentenze emesse nel periodo in esame (5.453, di cui 2.145 in materia di lavoro e 3.287 in materia di previdenza ed assistenza) pari a quelle emesse nel periodo precedente.

I tempi di deposito delle sentenze sono assolutamente rispettati; e infatti nella quasi totalità dei casi esse sono depositate contestualmente alla lettura del dispositivo e solo raramente nei successivi sessanta giorni, come previsto dall'art.429 c.p.c. per i casi di particolare complessità.

Alla data del 30 giugno 2019 erano pendenti presso il Tribunale di Siracusa 5885 procedimenti contenziosi, di cui 713 controversie in materia di pubblico impiego, 1.625 altre controversie di lavoro, 2.277 controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, 1.179 procedimenti cautelari e speciali, 91 procedimenti trattati col c.d. rito Fornero (di cui 37 ricorsi e 54 opposizioni); alla data del 30 giugno 2018 ne erano invece pendenti 5.906 (dunque la pendenza è, sia pure di poco, diminuita, laddove l'anno scorso era aumentata di circa duecento cause).

Nel periodo in considerazione sono sopravvenuti 4.036 procedimenti, rispetto ai 4.465 dell'anno precedente, e ne sono stati eliminati 4.057, rispetto ai 4.256 dell'anno precedente.

Sempre presso il Tribunale di Siracusa va evidenziato l'ulteriore consolidamento, nell'anno in esame, della notevole crescita dei procedimenti sopravvenuti in materia di previdenza ed assistenza, già segnalato nella relazione dell'anno scorso, determinato dall'introduzione dell'art.445 bis c.p.c..

Il Presidente del Tribunale, comunque, evidenzia che l'esclusione, tra quelle assegnabili ai giudici onorari, delle cause in materia di rapporti di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie a seguito dell'entrata in vigore della riforma della magistratura onoraria, addirittura con effetto retroattivo al 30 giugno 2017, è stata assorbita senza soverchi contraccolpi.

Il progetto di variazione tabellare per la costituzione dell' ufficio per il processo nel settore del lavoro proposto dal presidente di sezione è stato adottato con variazione tabellare del 4 gennaio 2019 che lo ha istituito a supporto dei giudici togati al fine di garantire la ragionevole durata del processo in questo settore (divenuta oggettivamente problematica a causa della prolungata scopertura di metà dell'organico nel corso dell'anno 2017 e dell'esclusione, tra quelle assegnabili ai giudici onorari, delle cause in materia di rapporti di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria) e di rendere

concretamente perseguibili gli obiettivi di rendimento qualitativi e quantitativi fissati nel programma di gestione (in particolare la definizione prioritaria delle cause ultraquinquennali), attraverso la destinazione di un congruo numero di giudici onorari cui delegare le attività e i compiti previsti dall'art.10 del d.lgs. n.116 del 2017, compresa la pronuncia dei provvedimenti che definiscono procedimenti in materia di previdenza e assistenza obbligatoria.

Dal previsto monitoraggio emerge una complessiva riduzione delle pendenze, vieppiù di quelle ultraquinquennali, che al 30 giugno 2019 ammontano a 292, su 5.885, e che ormai costituiscono meno del 5% del totale.

A Ragusa è stato registrato un decremento delle sopravvenienze, passate dal 2.668 a 2.449, come pure delle pendenze finali, passate da 6.064 a 5.606.

Tutela nunciatoria e possessoria

I ricorsi in sede cautelare e d'urgenza continuano a rappresentare uno strumento indispensabile per la tutela dei diritti soggettivi e delle posizioni giuridiche dei cittadini.

Il Presidente del Tribunale di Catania sottolinea il sempre sostenuto numero di procedimenti cautelari e possessori di primo grado assegnati alla sezione competente nel periodo di riferimento (400 procedimenti iscritti dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2019), soprattutto per effetto dell'attuale concentrazione in sede centrale di tutti i procedimenti cautelari riferibili al circondario.

Ciò determina un pressante impegno per i giudici della sezione competente, non solo in considerazione del numero dei procedimenti cautelari a ciascuno di essi assegnati, ma anche (e soprattutto) per l'esigenza di una pronta trattazione degli stessi (il che sovente comporta l'assunzione di prove testimoniali, l'espletamento del libero interrogatorio delle parti e, normalmente, nelle cause nunciatorie e – spesso – anche in quelle possessorie, pure l'espletamento di apposita consulenza tecnica) e di una altrettanto celere decisione, in fatto rappresentata dall'avvenuta definizione di 389 procedimenti cautelari e possessori di primo grado, quasi corrispondente – quindi – alla sopravvenienza del periodo e tale da palesare,

nonostante le perduranti scoperture d'organico (in questa materia non rimediabili con l'impiego dei magistrati onorari), l'efficace risposta giurisdizionale al deciso incremento di tali procedimenti.

In diminuzione la rilevanza numerica (ma non quella qualitativa) dei reclami cautelari sopravvenuti (58 nel periodo considerato, altrettanti nel periodo precedente), dei quali 59 sono stati definiti nel periodo considerato, con una pendenza residua di appena 21 procedimenti al 30 giugno 2019; tale dato evidenzia i vantaggi della maggiore uniformità decisionale conseguita alla concentrazione in sede centrale della tutela cautelare, anche a scapito della prossimità del giudizio al locus commissi delicti.

Gli altri Tribunali non evidenziano nulla di specifico, se non che i procedimenti cautelari e urgenti, con i relativi conseguenti reclami, sono procedimenti complessi, non solo per la difficoltà di inquadrare le fattispecie concrete attraverso attività istruttorie lunghe e defatiganti, ma anche per le soluzioni giuridiche da adottare, sovente caratterizzate dalla novità e originalità delle questioni di diritto.

Sezione Specializzata Imprese
Diritto e processo societario - Proprietà industriale e intellettuale

Le controversie trattate dalla sezione specializzata del Tribunale di Catania possono ricondursi a tre grandi aree:

- le controversie in tema di diritto industriale e diritto di autore;
- le controversie relative al diritto antitrust e in materia societaria;
- -un'ulteriore più limitata area, con una competenza ancora più disomogenea, in tema di contratti di appalto pubblico di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria (ferme le norme in tema di riparto di giurisdizione).

Vi risultano pendenti 439 procedimenti contenziosi, così suddivisi per tipologia:

a) 214 cause di responsabilità contro organi amministrativi e di controllo;
b) 35 impugnazioni di delibere assembleari;
c) 44 cause in materia di rapporti societari;
d) 6 cause in materia di trasferimento di quote;
e) 46 altri istituti di diritto societario.

Significativi sono i risultati raggiunti nel corso del periodo in esame:

- il numero delle sentenze collegiali emesse è stato pari a 107 (con un incremento della produttività superiore al 50% rispetto all'anno precedente, nel corso del quale erano state emesse 49 sentenze);
- oltre alle sentenze collegiali, sono stati definiti 68 procedimenti speciali e 60 procedimenti sono stati comunque conclusi (c.d. altrimenti definiti);
- i provvedimenti di volontaria giurisdizione emessi sono stati complessivamente 20.

Questi risultati sono tanto più importanti, ove si consideri che sono stati raggiunti a fronte di una serie di procedure concorsuali di particolare complessità che hanno impegnato senza sosta l'intero settore dei giudici delegati, pur addetti alla sezione specializzata.

Inoltre, il Presidente del Tribunale evidenzia una diminuzione della durata dei processi da 1.467 a 1.016 giorni, con un abbattimento pari al 26,3%, un aumento dell'indice di ricambio dal 74,80% al 120% ed un aumento dell'indice di smaltimento dal 19,1% al 26,4%.

Presso la competente sezione della Corte si registra, nell'anno in esame, una sopravvenienza di 23 nuove cause; nel periodo in esame ne sono state definite 10 e le pendenze finali si attestano, al 30 giugno 2019, a 43.

Fallimento e procedure concorsuali

Nel periodo in esame presso il Tribunale di Catania il numero dei fallimenti dichiarati è in aumento (202, rispetto ai 192 del periodo precedente); peraltro, nonostante l'intervenuta riforma concernente la "soglia" di fallibilità, molti dei fallimenti dichiarati presentano passività non particolarmente rilevanti.

La sezione di competenza, nonostante l'organico ai limiti della sufficienza (e l'assenza da febbraio di un giudice delegato per maternità), ha svolto una notevole mole di lavoro: la pendenza, con la chiusura di 162 fallimenti, si è attestata su 1838 fallimenti.

Com'è noto, peraltro, i fallimenti, una volta dichiarati, presentano di norma molteplici difficoltà nel loro successivo svolgimento, dovute ad una pluralità di fattori non sempre autonomamente governabili dall'ufficio. E invero, anche prescindendo dal fatto che non sempre i curatori, sebbene ripetutamente sollecitati e sovente all'uopo convocati in camera di consiglio, svolgono con solerzia le loro funzioni (specie nei fallimenti di vecchia data ed in quelli in cui lo stato patrimoniale non consente neppure il recupero delle spese), notevoli remore alla definizione delle procedure fallimentari derivano, in particolare, dalla necessaria instaurazione di cause aventi per oggetto l'esperimento di azioni revocatorie e di opposizioni, nonché dalla interferenza di altri giudizi di varia natura, fra cui quelli, particolarmente delicati e complessi, relativi ad azioni di responsabilità degli amministratori delle società: in ciò va di norma individuata la principale causa della pendenza dei fallimenti ultraquinquennali (1.065 su 1.838 pari al 58 % delle procedure complessivamente pendenti).

Come risulta dalle tabelle statistiche distrettuali, nel settore fallimentare nel periodo in esame si può rilevare un aumento della

produttività della sezione, controbilanciato tuttavia da un aumento significativo delle sopravvenienze:

a. a fronte di 867 sopravvenienze (superiore alle 761 del periodo precedente), le definizioni sono state infatti in numero superiore (772 contro il dato del periodo precedente pari a 700); tuttavia, il maggior numero di sopravvenienze ha comportato che i procedimenti pendenti sono aumentati, passando dai 1.969 procedimenti pendenti all'inizio del periodo stesso a 2.019 al termine, con un aumento delle pendenze (ivi comprese le procedure prefallimentari);

b. in particolare le sopravvenienze relative alle dichiarazioni di fallimento hanno subito un incremento, dalle 192 del periodo precedente alle attuali 202, e anche se le chiusure sono significativamente aumentate, passando dalle 128 del periodo precedente alle attuali 162, i fallimenti pendenti sono aumentati dai 1795 agli attuali 1.838;

c. le chiusure dei fallimenti hanno, dunque, registrato un trend in aumento, nel periodo di riferimento, con consequenziale abbattimento dell'indice di smaltimento.

Va aggiunto che le chiusure "anticipate" in pendenza di liti attive, consentite dall'art.118 l. fall., novellato con d.l. 83/2015, sono state in numero limitato, inferiore alle aspettative, confermandosi la particolare "vischiosità" dei vecchi fallimenti, in tutti i casi in cui esistono o beni immobili invenduti o giudizi di divisione il cui esito, comunque, necessita un'attività liquidatoria incompatibile con la chiusura anche anticipata o altre ragioni ostative.

Le procedure concorsuali scontano, in altre parole, i tempi, ordinariamente lunghi, della definizione di azioni giudiziarie intraprese per il recupero dell' attivo (si pensi alle azioni revocatorie, alle azioni di responsabilità contro gli amministratori, alle azioni di divisione di comunioni, tra il fallito e terzi, di beni immobili), mentre le lungaggini e le difficoltà che si frappongono alla loro chiusura in tempi ragionevoli non derivano, di norma, da remore significative nell'attività di liquidazione

dell'attivo, anche se non mancano, ovviamente, casi in cui le difficoltà di collocazione dei cespiti inventariati sul mercato dei possibili acquirenti costituiscono di fatto fattori di rallentamento o, addirittura, di paralisi della procedura.

Dovrebbe, quindi, apparire evidente che, nell'ambito delle azioni promosse ai sensi della c.d. legge Pinto (le quali, nel periodo in considerazione, hanno fatto registrare un particolare incremento), la valutazione della ragionevolezza dei tempi della procedura non può essere rapportata allo spazio temporale tra apertura e chiusura della stessa, ma va riferita in concreto soltanto ai tempi impiegati per la verifica del passivo, la liquidazione dell'attivo acquisito senza il ricorso a iniziative giudiziarie ad hoc, ed i riparti, espungendo dal computo dei ritardi non giustificati i tempi necessari per l'esperimento e la definizione delle controversie attive e passive, la cui pendenza impedisce giuridicamente la chiusura delle procedure concorsuali (e la cui non ragionevole durata è autonomamente sanzionata in favore delle rispettive parti processuali).

Va, ancora, rilevato che avendo il legislatore sostanzialmente trasformato il procedimento di istruttoria prefallimentare, introducendovi momenti cognitivi e di approfondimento istruttorio, prima esclusivamente propri della eventuale fase di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, i giudici della sezione sono costantemente impegnati dalla trattazione delle istanze di fallimento, peraltro in aumento, malgrado l'entrata in vigore della riforma.

Per altro verso, infine, non va dimenticato che le imprese, oggi fallibili, hanno una dimensione medio-grande e che a tale non indifferente consistenza soggettiva corrisponde un altrettanto elevato grado di contenzioso (nelle forme dell'accertamento del passivo e delle cause ad esso correlato, delle cause di ricostruzione del patrimonio del fallito e di quelle di responsabilità degli organi di amministrazione e controllo), oggi peraltro regolato dal rito camerale, ben più impegnativo, quanto ad immediatezza di definizione, di quello ordinario.

E la situazione è destinata a peggiorare avuto riguardo all'attuale negativa congiuntura economica nazionale e locale, che analisi e previsioni non danno di breve durata.

Quanto al carico della sezione fallimentare del Tribunale di Catania è stato già segnalato nelle relazioni concernenti gli anni precedenti che anche

i diversi provvedimenti applicativi della c.d. legge Prodi hanno comportato e comportano un imponente numero di procedimenti da trattare (specialmente opposizioni allo stato passivo e revocatorie), evidenziandosi semplificativamente che la gestione delle contestazioni dei crediti (tardive e opposizioni) relative ad un'unica procedura di amministrazione straordinaria regolamentata dal d.lgs. del 1999 ha portato per la sezione ad un aumento del contenzioso di circa 600 giudizi, ancora non totalmente definiti.

Con riferimento al settore fallimentare il Presidente del Tribunale di Catania ha segnalato i seguenti interventi organizzativi:

6 luglio 2018 - accordo per l'acquisizione dei dati funzionali all'istruttoria prefallimentare tra la sezione fallimentare del Tribunale e la Procura della Repubblica per il tramite del nucleo di P.G. della Guardia di Finanza;

10 luglio 2018 - decreto istitutivo della pubblicità semestrale sul sito del Tribunale di Catania delle nomine dei curatori fallimentari;

11 luglio 2018 - circolare organizzativa sul monitoraggio straordinario dei fallimenti dichiarati negli anni 2000-2010;

19 aprile 2019 - protocollo per la determinazione del compenso del coadiutore e del consulente tecnico di parte contabile e fiscale della curatela fallimentare, al fine di rendere omogenei i criteri di liquidazione e tempestive le liquidazioni da effettuarsi, tenendo conto delle esigenze dei professionisti che collaborano con la sezione;

20 giugno 2019 – decreto per l'attivazione in sola lettura di utenze Sicid\Siecic per la preventiva istruzione dei procedimenti prefallimentari, finalizzata alla ricerca dei ricorsi monitori e della eventuale pendenza di procedure esecutive in danno del debitore attinto da ricorso per dichiarazione di fallimento.

Presso il Tribunale di Siracusa erano pendenti, alla data del 30 giugno 2019, 733 procedure fallimentari, 61 istanze di fallimento e 12 concordati preventivi (altri 27 concordati preventivi erano e sono in fase di esecuzione, dopo la relativa omologa).

Il dato numerico è in ulteriore riduzione per quanto riguarda le prime, diminuite ancora nell'anno di riferimento, in ciò assecondando il trend degli anni precedenti, che appare in controtendenza rispetto agli effetti generali della crisi economica in atto da tempo nel contesto nazionale (al 30 giugno 2018 erano 770; al 30 giugno 2017 erano 826; al 30 giugno 2016

erano 915; al 30 giugno 2015 erano 975; al 30 giugno 2014 erano 1.003; al 30 giugno 2013 erano 1.044).

Parimenti in decisa riduzione è il rapporto tra istanze sopravvenute e istanze eliminate (le prime sono 197 rispetto alle 216 dell'anno precedente, le seconde 237 rispetto alle 192 dell'anno precedente), con una pendenza al 30 giugno 2019 di 61 istanze, rispetto alle 101 dell'anno precedente.

Merita inoltre d'essere segnalata la consistente riduzione dei concordati preventivi sopravvenuti (9 rispetto ai 17 dell'anno scorso); complessivamente le procedure di concordato preventivo, comprese quelle omologate in fase di esecuzione, sono 39.

Le procedure fallimentari pendenti da oltre cinque anni alla data del 30 giugno 2019 sono 473 (rispetto alle 489 pendenti al 30 giugno 2018, alle 545 pendenti al 30 giugno 2017, alle 639 pendenti al 30 giugno 2016, alle 726 pendenti al 30 giugno 2015, alle 778 pendenti al 30 giugno 2014 e alle 864 pendenti al 30 giugno 2013); 118 sono in fase di chiusura.

Se note (e purtroppo ripetitive) sono le cause che impediscono la trattazione delle procedure fallimentari con la necessaria speditezza (la difficoltà di liquidazione dell'attivo, e in particolare di quello immobiliare, che stenta a intercettare il mercato, soprattutto in periodi prolungati di crisi economica; la pendenza ineluttabile di contenziosi in sede civile e tributaria, i cui tempi si riflettono sulle procedure concorsuali, dilatandone oltremodo la durata; l'oggettiva complessità di talune procedure, che impone un impegno costante da parte del singolo magistrato e la necessità di affrontare tematiche spesso oggetto di frequenti interventi legislativi), va rimarcato come l'eccezionale impegno dei due giudici delegati e la sistematica revoca e sostituzione dei curatori neghittosi hanno consentito di raggiungere l'obiettivo di ridurre ulteriormente, nell'ultimo anno, da 770 a 733, i fallimenti aperti (dei quali 333 da più di dieci anni rispetto ai 381 dell'anno precedente e ai 458 dell'anno ancora precedente).

Il Presidente del Tribunale di Siracusa evidenzia che nel periodo considerato –alla luce soprattutto delle modifiche normative intervenute– sono state aggiornate dall'ufficio le circolari emesse al fine di fornire indicazioni uniformi ai professionisti nominati a vario titolo nelle procedure concorsuali, e in particolare le seguenti circolari: 1) linee guida sulla liquidazione del compenso del consulente contabile e fiscale della curatela; 2) linee guida sulle modalità delle vendite in sede fallimentare; 3) criteri

generali per la liquidazione del compenso dei difensori della curatela; 4) circolare sugli adempimenti dei curatori, dei commissari giudiziali, dei liquidatori e dei coadiutori conseguenti all'entrata in vigore delle nuove ipotesi d'incompatibilità di cui al d.lgs. n.54 del 2018.

E nell'opera costante di affinamento e perfezionamento delle buone prassi adottate dal quel Tribunale, in data 28 settembre 2018 è stata emessa una nuova, articolata circolare sui criteri di nomina dei curatori fallimentari, dei commissari giudiziali, dei legali della curatela, dei periti stimatori e dei coadiutori nelle procedure concorsuali.

A Caltagirone si è registrata una lieve riduzione delle procedure fallimentari pendenti da 162 a 159 e sono state definite 27 procedure fallimentari a fronte delle 12 sopravvenute.

Presso la Corte di appello, il presidente della sezione competente rileva il numero sempre crescente di reclami avverso le sentenze dichiarative di fallimento (96), aggravatosi anche per il contenuto e lo spessore delle tematiche coinvolte (segnatamente quando il fallimento è dichiarato in esito a declaratoria di inammissibilità o mancata omologazione di concordati preventivi, nel qual caso l'indagine coinvolge anche tale provvedimento).

E in tale settore si registra una particolare cura e sollecitudine di definizione, che ha portato ad incrementare notevolmente le definizioni (passate a 132), contenendo le pendenze finali in 96 procedimenti e riducendo le pendenze, rispetto all'anno precedente, del 27,3%, con un indice di smaltimento del 57,9% (47,2% l'anno precedente) e con una prognosi di durata in costante riduzione.

Non può non concludersi rilevando che in ragione delle notevoli dimensioni di alcune delle imprese dichiarate fallite negli ultimi anni dai Tribunali del distretto, un numero non trascurabile delle controversie è risultato particolarmente rilevante sotto il profilo sociale ed economico, riguardando pagamenti e pretese risarcitorie aventi ad oggetto somme di notevolissimo importo (anche superiore al milione di euro).

Sfratti e locazioni

Come già si è rilevato nelle relazioni degli anni precedenti, la generale crisi economica ha comportato un'esponenziale crescita dei giudizi di sfratto per morosità, sia per le unità immobiliari a uso abitativo, che per quelle con destinazione commerciale, crescita che peraltro non accenna ad esaurirsi.

Il Presidente del Tribunale di Catania riferisce che la pendenza iniziale era pari a 334 iscrizioni e i procedimenti per convalida di sfratto 1.522 e che il procedimenti definiti nell'anno sono stati di 1.490, con una pendenza finale pressoché identica di 336 procedimenti.

Tali dati attestano la capacità dei giudici della sezione competente di definire un numero di procedimenti pressoché uguale alla sopravvenienza, ma resta pur sempre il fatto che le relative udienze sono di difficile gestione e organizzazione a causa della natura stessa del procedimento, del numero delle cause (in quanto trattate insieme al contenzioso ordinario in prima comparizione) e della frequente comparizione personale dell'intimato. Viene peraltro evidenziato che spesso l'intimante richiede, unitamente alla convalida dello sfratto, anche la contestuale emissione del decreto d'ingiunzione previsto dall'art. 665 c.p.c., provvedimento che normalmente viene emesso in udienza. Accade inoltre con una certa frequenza che la parte intimata si costituisce in giudizio proponendo opposizione alla convalida e, di conseguenza, il procedimento sommario, previo mutamento del rito con eventuale ordine di rilascio, si converte in un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto la domanda di risoluzione per inadempimento (nel caso di sfratto per morosità) o di accertamento della cessazione del rapporto locativo (nel caso di sfratto per finita locazione).

La linea interpretativa coerente al dato normativo, secondo cui, in tema di richiesta del c.d. termine di grazia di cui all'art 55 della legge 392/78, l'istanza deve essere suffragata da concreti elementi di giudizio, quali la non eccessiva durata della morosità e una favorevole valutazione prognostica sulla capacità di adempimento nel termine assegnato (confortata, se del caso, dall'eventuale documentazione prodotta), consente un qualche contenimento dell'istituto e, con esso, del protrarsi dei relativi procedimenti.

L'udienza di discussione, successiva alla fase sommaria dell'udienza di convalida, è fissata secondo un ordine di ruolo diverso dal contenzioso

ordinario al precipuo fine di consentirne la definizione in un arco temporale non superiore a due anni.

Viene infine segnalato che è in costante aumento il ricorso al procedimento cautelare, spesso ante causam, nelle cause di comodato e di affitto di azienda soggette al c.d. rito locatizio.

Gli altri Tribunali non evidenziano nulla di particolare.

Responsabilità medica

Il Presidente del Tribunale di Catania evidenzia, ancora una volta, che il ricorso all'istituto dell'accertamento tecnico preventivo a fini conciliativi (art.696 bis c.p.c.) ha fatto registrare un costante e crescente aumento, con una pendenza iniziale di 104 procedimenti, una sopravvenienza di 120 procedimenti, 110 procedimento definiti e una pendenza finale di 114 procedimenti.

Questi dati attestano la buona capacità di smaltimento anche in questo settore, se pur non hanno ancora trovato definitiva soluzione le questioni connesse all'applicazione della c.d. legge Gelli-Bianco (legge 24/2017), e principalmente le questioni della natura della responsabilità medica e della struttura sanitaria pubblica e privata, dei limiti all'azione di rivalsa del danneggiato nei confronti del medico, dell'obbligo di assicurazione delle strutture mediche pubbliche e private e dei medici liberi professionisti, dell'esperibilità dell'azione diretta del soggetto danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione.

Secondo quanto riferito dal Presidente del Tribunale di Catania, in tema di accertamento tecnico preventivo per fini conciliativi si tende a contenere i tempi del giudizio (che per legge non dovrebbero essere superiori a mesi sei) limitando la partecipazione ai soli soggetti coinvolti dal danneggiato e, al più, consentendo l'estensione della causa alla compagnia di assicurazione, in ipotesi di polizza di responsabilità civile.

L'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicurazione della struttura sanitaria o del medico è a tutt'oggi vanificata dalla mancata adozione dei decreti attuativi concernenti "i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie e per gli esercenti le professioni sanitarie", che pure avrebbero dovuto essere emessi entro il termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge.

I tempi del procedimento conciliativo sono assai condizionati dall'espletamento delle indagini peritali e, con esso, dal reperimento di adeguate figure professionali dotate della competenza specifica per comporre, nel caso concreto, il collegio previsto dalla legge.

Il Presidente del Tribunale di Catania fa presente che è in corso di implementazione il protocollo sottoscritto con il Consiglio dell'Ordine di Medici della Provincia di Catania al fine di consentire l'estensione della platea dei iscritti all'albo dei consulenti tecnici del Tribunale con l'effettivo riscontro delle rispettive competenze professionali; le vicende che da ultimo hanno coinvolto l'attuale Consiglio dell'Ordine dei Medici hanno rallentato l'adozione di tale protocollo.

Alla luce della lettera e della ratio della disposizione legislativa viene negata la prassi, pur invalsa in alcuni Tribunali, secondo la quale ben sarebbe legittima la nomina di un solo consulente tecnico medico-legale, il quale potrebbe a sua volta indicare uno o più specialisti di cui intenda avvalersi per l'espletamento della consulenza.

Non ultima per rilevanza è la criticità indotta dalla previsione del procedimento sommario di cognizione quale rito di riferimento per l'introduzione della domanda di merito; come già avvenuto in passato con la previsione del c.d. rito del lavoro per i sinistri stradali (disciplina abrogata dopo pochi anni dalla sua introduzione), l'imposizione di cadenze temporali particolarmente stringenti per i procedimenti di cui all'art.696 bis c.p.c. e la prescrizione del rito sommario di cognizione sono misure comunque destinate a confrontarsi con i consistenti carichi di ruolo dei giudici, contemporaneamente designati per la trattazione di cause non meno delicate e rilevanti di quelle di c.d. colpa medica.

Gli altri Tribunali non evidenziano nulla di particolare.

Esecuzione immobiliare e mobiliare

Nel periodo in esame sono stati iscritti presso il Tribunale di Catania 7.857 procedimenti.

Secondo i dati ministeriali si apprezza l'avvenuta definizione, sempre nell'arco temporale di riferimento, di 6.075 procedure esecutive mobiliari rispetto a 5.040 sopravvenute, di 1.387 procedure esecutive immobiliari rispetto a 1.096 sopravvenute, di 249 procedimenti contenziosi

rispetto ai 191 sopravvenuti, di 1.695 procedimenti di volontaria giurisdizione rispetto a 1.435 sopravvenuti.

I flussi sopra illustrati comprovano l'importante impegno dei magistrati della sezione competente presso il Tribunale di Catania nella definizione delle sopravvenienze e nel progressivo smaltimento dell'arretrato (pur con la vacanza di un posto d'organico).

Si registra, negli ultimi anni, un sensibile e progressivo incremento dei procedimenti di volontaria giurisdizione, in particolare delle procedure per la composizione delle crisi da sovraindebitamento (previste dalla legge 3/2012) e delle istanze di autorizzazione alla ricerca telematica dei beni da sottoporre a pignoramento ai sensi dell'art. 492 bis c.p.c..

Il nudo dato statistico relativo a tali ultimi procedimenti, accorpati sotto la voce "V.G. non in materia di famiglie e persone", non ne consente un'adeguata valutazione in termini di impegno giudiziario, dovendosi considerare che ogni procedura per la composizione delle crisi da sovraindebitamento richiede lo scrutinio della documentazione allegata, la fissazione di una o più udienze per la valutazione delle eventuali contestazioni dei creditori e quindi l'adozione di un'ordinanza di omologazione (ovvero di diniego d'omologazione), a sua volta suscettibile di reclamo al collegio ai sensi dell'art. 739 c.p.c.

A Siracusa attualmente pendono 3.077 procedure esecutive immobiliari e 1.527 mobiliari, rispetto alle 3.257 procedure immobiliari e 1.572 mobiliari al 30 giugno 2018; considerato che nell'anno 2018 si era registrato un aumento delle pendenze rispetto al 2017, il dato statistico positivo è di sicuro rassicurante.

Presso il Tribunale di Ragusa, relativamente al settore immobiliare, oltre a una generale diminuzione delle pendenze, vengono registrati notevoli passi in avanti anche nella definizione dell'arretrato ultradecennale, fatto oggetto di specifica attenzione da parte dei due giudici addetti al settore, in attuazione delle buone prassi indicate dal C.S.M. nella seduta dell'11 ottobre 2017, così come viene segnalata la messa in atto e l'ulteriore perfezionamento delle linee operative per una generale diminuzione dei tempi delle procedure, senza peraltro tralasciare il perseguimento dello scopo di vendere il bene staggito a un prezzo quanto più vicino al reale valore di mercato.

Dai primi dati ufficiali sui risultati scaturiti dall'emanazione delle linee guida di cui alla delibera del C.S.M. dell'11 ottobre 2017 è infatti emerso che nell'anno 2018 il Tribunale di Ragusa, a fronte di 433 procedure esecutive immobiliari sopravvenute, ha definito 509 procedure, con un risultato estremamente significativo ove si tenga pure conto che i due giudici dell'esecuzione non sono addetti in via esclusiva alla materia delle esecuzioni immobiliari, ma risultano altresì assegnatari di un ruolo di contenzioso civile di circa 600 fascicoli ciascuno.

Il Tribunale di Ragusa, in ossequio alla circolare 28 maggio 2018 del C.S.M., si è pure mosso nella direzione volta all'applicazione del principio della c.d. rotazione temperata dei gestori delle vendite, approntando le necessarie modifiche delle deleghe per consentire l'affidamento ad almeno tre diversi soggetti, in alternanza tra loro, dei compiti di gestione delle vendite telematiche.

L'individuazione delle società delegate nei provvedimenti di delega alle operazioni di vendita avverrà sulla scorta dell'esame delle offerte inviate al Tribunale, pervenute all'esito di apposito invito rivolto ai singoli gestori delle vendite abilitati per il distretto.

Inoltre, il Presidente del Tribunale di Ragusa ha riferito che in data 9 novembre 2017 è stato siglato dal Tribunale, dalla Prefettura e dalla Questura un "protocollo d'intesa" in ordine all'attuazione degli ordini di rilascio, che è oggetto di apposita trascrizione integrale nel corpo del modello di cui agli artt.569 e 591 bis c.p.c. in uso e nell'esecuzione degli ordini di liberazione; ai delegati custodi viene richiesto di attenersi alle indicazioni ivi contenute.

Da parte dei giudici addetti al settore si segnala che l'inattuazione degli ordini di liberazione emessi sta divenendo un problema sempre più diffuso, il che induce ad una riflessione sulla opportunità di una rivisitazione del protocollo d'intesa anche alla luce delle recenti modifiche dell'art.560 c.p.c. che di norma consentono al debitore esecutato che abita l'immobile ed ai familiari con lui conviventi di mantenere il possesso dello stesso sino al decreto di trasferimento.

Anche il Presidente del Tribunale di Caltagirone evidenzia il raggiungimento di risultati positivi, sia nelle esecuzioni mobiliari che in quelle immobiliari.

PARTE TERZA

LA GIUSTIZIA PENALE

CARATTERISTICHE E TENDENZE

DEL CONTENZIOSO PENALE

I dati emergenti dalle statistiche del periodo in esame offrono dei risultati compositi: negli uffici requirenti di dimensioni più grandi si è consolidata la tendenza, già manifestatasi negli scorsi anni, alla riduzione dei procedimenti pendenti, ma tale risultato non ha trovato piena corrispondenza presso gli uffici giudicanti ove invece, a causa dell'aumento delle nuove iscrizioni, si è registrato un aumento delle pendenze, ampiamente contenuto solo grazie all'impegno dei magistrati.

In molti uffici giudicanti, peraltro, neanche l'aumento dei procedimenti definiti, segno del grande impegno profuso dai magistrati, è riuscito ad arginare la formazione di ulteriore arretrato, ma solo (e non è poco) a contenerne i numeri.

Tale situazione impone, da un lato, una riflessione sulla consistenza delle piante organiche degli uffici giudicanti del distretto, che, nonostante l'encomiabile dedizione al lavoro dei giudici, non riescono sempre a smaltire un numero di procedimenti equivalente al numero di quelli di anno in anno sopravvenuti e, dall'altro, sull'efficacia delle riforme varate dal legislatore negli ultimi anni che non hanno sortito l'effetto sperato del contenimento del contenzioso e della riduzione dei tempi dei processi.

Sotto questo profilo occorre prendere atto del fatto che i recenti interventi normativi, attraverso cui si è proceduto all'abrogazione di alcune fattispecie di reato (d.lgs. n.7/16), alla depenalizzazione di altre (d.lgs. n.8/16) e all'introduzione di nuovi istituti processuali, quali l'estinzione del reato per condotte riparatorie (art.162 ter c.p.), la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato (art.168 bis c.p.) e l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (art.131 bis c.p.), non hanno conseguito un concreto effetto deflattivo del contenzioso penale.

Una riflessione merita anche l'elevato numero di proscioglimenti, cui non segue alcuna impugnazione da parte del pubblico ministero, che, in tutte le sedi giudiziarie, si registra in primo grado, specie nell'ambito dei procedimenti con rito monocratico (nel nostro distretto in misura pari al 44,97%); tale situazione richiede un ragionato confronto fra gli uffici

giudicanti e requirenti in ordine all'esito dei processi in primo grado, alla luce del parametro della reale sostenibilità dell'accusa in giudizio, ai sensi dell'art.125 disp. att. c.p.p. e, più in generale, in ordine alla programmazione del lavoro degli uffici di Procura rispetto alla capacità di definizione effettiva dei Tribunali.

A dilatare i tempi di definizione dei processi concorrerà, inoltre, l'entrata a regime della norma di cui all'art.438, comma 1 bis, c.p.p. che impedisce, per i reati puniti con la pena dell'ergastolo commessi dopo il 20 aprile 2019, l'ammissione al rito abbreviato.

La recente decisione della Cassazione a sezioni unite (procedimento c. Bajrami, n.41736/2019 R.G.) dovrebbe, invece, contribuire a risolvere in via interpretativa le criticità, rappresentate da tutti gli uffici di primo grado, determinate dal mutamento del giudice–persona fisica nel corso della istruttoria dibattimentale.

Finora, infatti, a causa del costante e frequente mutamento della composizione dell'organo decidente, l'istruttoria dibattimentale di molti processi è rinnovata anche più volte e, a causa del mancato consenso da parte dei difensori all'acquisizione degli atti già compiuti, è necessario ripetere ex novo molte delle attività già compiute, con inevitabile dilatazione dei tempi di definizione.

L'interpretazione dell'art.525, comma 2, c.p.p. fornita dalla Suprema Corte con la pronuncia indicata, per la quale la parte che voglia opporsi alla lettura degli atti già compiuti ha l'onere di indicare le circostanze decisive in ordine alle quali la nuova audizione dei testi dovrebbe avere luogo, dovrebbe consentire per il futuro di porre rimedio a tale importante criticità del processo penale.

Sul fronte investigativo la Procura della Repubblica di Catania, nell'esaminare la recente legge n.3 del 2019 (c.d. spazzacorrotti), non ha mancato di sottolineare gli immediati riflessi operativi che ha avuto l'intervento sulla disciplina del c.d. captatore informatico allorché si proceda per i reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e, soprattutto, gli effetti che ne possono derivare per la fase esecutiva.

Le misure introdotte e, soprattutto, l'inserimento, da un lato, dei reati contro la pubblica amministrazione nell'elenco dei reati ostativi all'applicazione dei benefici penitenziari e alle misure alternative alla

detenzione di cui all'art. 4 bis dell'ordinamento penitenziario e la previsione, dall'altro, dei benefici di cui agli artt.323 bis e 58 ter dell'ordinamento penitenziario in favore dei soggetti che si siano efficacemente adoperati per evitare che l'attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati, per l'individuazione degli altri responsabili o, ancora, per consentire il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, ha già fatto registrare in fase d'indagine varie collaborazioni da parte di pubblici ufficiali indagati, con conseguente definizione dei procedimenti ai sensi dell'art.444 c.p.p.

Dalla Procura della Repubblica di Caltagirone si sono evidenziate, invece, le criticità che le pur importanti novità sostanziali e processuali introdotte dalla legge 69 del 2019 (c.d. codice rosso) possono creare negli uffici requirenti di piccole dimensioni ove, specie nei periodi feriali, presta di norma servizio soltanto il sostituto procuratore di turno, gravato da adempimenti legati ad arresti in flagranza e altri atti urgenti, non sempre compatibili con i tempi ristretti imposti dalla richiamata normativa.

Con riferimento al reintrodotto istituto del c.d. patteggiamento in appello (artt.599 bis e 602 c.p.p.), al fine di agevolare le potenzialità deflattive dell'istituto, è stato avviato, presso le sezioni ordinarie della Corte, l'esame preliminare delle impugnazioni penali, con la previsione di un'apposita udienza mensile (c.d. di spoglio) destinata a tale adempimento, e che è apparsa, in ogni caso, indispensabile per individuare le varie tipologie del contenzioso e per attuare una ragionata selezione e "temporalizzazione" dei processi alla luce dei criteri di priorità previsti negli atti organizzativi dell'ufficio.

In tale contesto è stato sottoscritto pure un protocollo fra la Corte e gli Ordini professionali del distretto, che prevede la trasmissione, con cadenza periodica, a questi ultimi da parte di ciascuna delle sezioni penali dell'elenco dei processi che si andranno a celebrare nell'arco dei dieci mesi successivi, in modo da incentivare (venuta meno ogni incertezza circa i tempi di trattazione degli affari penali) la possibilità di una loro definizione concordata, previe le opportune interlocuzioni con l'ufficio della Procura Generale.

Se non va lasciato nulla d'intentato per ridurre i tempi della giustizia penale, una riflessione merita, tuttavia, a distanza di trent'anni dal varo del "nuovo" codice di procedura penale fondato sul rito accusatorio, la

circostanza che la conclamata "scommessa" su un suo buon funzionamento in relazione al diffuso ricorso ai riti speciali da parte degli imputati non ha dato certo i risultati sperati.

Per il processo penale il problema dirimente appare, pertanto, ancora quello di invertire la tendenza alla progressiva emarginazione dei riti alternativi, non realizzandosi la quale, in assenza di una visione globale che riprenda i principi ispiratori del "nuovo codice", il rito accusatorio continuerà a produrre inefficienza.

Una inefficienza che è destinata a divenire letale a seguito dell'entrata in vigore della nuova disciplina della prescrizione, giusta nei principi, ma che impone seri interventi per garantire la ragionevole durata dei processi.

Il che significa, innanzi tutto, che bisogna rivedere gli organici delle Corti di appello, fermi da decenni a prima della riforma del giudice unico (è impossibile che, nel distretto di Catania, diciotto magistrati gestiscano una pendenza di 13.000 processi) e che, per riequilibrare il sistema -escluse le proposte puramente ideologiche (abolire l'appello/introdurre l'appello monocratico)- bisogna almeno restituire alla parte pubblica la possibilità di impugnare il trattamento sanzionatorio nei processi con rito dibattimentale.

UFFICI GIUDICANTI

Corte di appello

Il numero dei procedimenti pendenti presso le sezioni ordinarie della Corte di appello ha registrato nel periodo in esame un modesto aumento pari all'1,7% (da 12.873 a 13.090, laddove erano aumentati del 19,66% nel 2016 e dell'11,1% nel 2017), essendosi il numero dei procedimenti definiti attestato a 4.269, inferiore a quello rilevato il 30 giugno 2018 (4.700), ma in linea con i migliori risultati degli anni precedenti (4.123 al 30 giugno 2015, 4.202 al 30 giugno 2016, 4.269 al 30 giugno 2017).
Il numero dei procedimenti sopravvenuti si è, invece, mantenuto stabile, essendo pervenuti 4.486 atti di impugnazione a fronte dei 4.442 del periodo precedente.

Va sottolineato però come, grazie ad una precisa politica di programmazione e gestione dell'arretrato (perseguita attraverso l'introduzione dei programmi di gestione) e a un uso accorto dei criteri di

priorità fissati dall'ufficio, si sia inciso sull'arretrato "storico" delle sezioni penali ordinarie, avviando a soluzione una delle disfunzioni strutturali della Corte etnea.

Basti al riguardo osservare che in poco più di due anni, rispetto ai 5.251 fascicoli iscritti fino all'anno 2015 ed ancora pendenti alla data del 31 marzo 2017, ne sono residuati, al 30 novembre 2019, solo 1.392 (dal 41% al 10,26% del totale delle pendenze) e che si confida di riuscire, in esito al programma di gestione in corso, a incidere in maniera significativa anche sui processi iscritti sino al 2017, dopo aver definito, solo nell'anno decorso, ben 2.459 processi iscritti sino all'anno 2015.

Il che significa che, anche per il settore penale, un'attenta gestione dei criteri di priorità e una ragionata valutazione dei problemi dell'arretrato, insieme all'impegno straordinario dei magistrati, possono avviare un'attività di razionalizzazione del contenzioso, nonostante la strutturale inadeguatezza dell'organico delle sezioni penali a fronte dell'entità dei flussi in entrata.

Un modesto aumento dei procedimenti pendenti si è verificato presso le due sezioni di Corte d'assise di appello, passati dai 40 rilevati alla data del 30 giugno 2018 ai 42 registrati al termine del periodo in esame, essendo sopravvenuti 43 processi ed essendone stati definiti 41.

I dati statistici acquisiti presso la sezione specializzata per i minorenni evidenziano un più significativo aumento del numero delle pendenze (da 44 a 90), essendo sopravvenuti nell'anno in esame 151 procedimenti ed essendone stati definiti 105, ma tale dato risulta essere stato condizionato da un aumento delle sopravvenienze di circa il 15% e dal gravoso impegno nell'ambito civile, avendo la sezione anche nell'anno decorso dovuto fronteggiare l'eccezionale incremento del contenzioso in materia di asilo e di protezione internazionale.

A dimostrazione, infine, dell'impegno della Corte per una giurisdizione di qualità, merita di essere ricordato come, a fronte di oltre quattromila sentenze emesse nel periodo, siano stati proposti 1.349 ricorsi per cassazione, accolti con rinvio solo in numero di cento; nessun annullamento con rinvio ha riguardato le 37 sentenze impugnate della Corte di assise.

Tribunale di Catania

L'analisi dei flussi dei procedimenti iscritti presso il Tribunale di Catania nel periodo in esame evidenzia un aumento, seppur moderato, della pendenza dei procedimenti di competenza collegiale, dovuto a un consistente aumento delle sopravvenienze (375 anziché 329), peraltro fronteggiato con un numero di definizioni più elevato (334 anziché 317).

A fronte dell'incremento (da 14.601 a 15.468) delle pendenze dei procedimenti di competenza del Tribunale monocratico si registra, peraltro, un più elevato tasso di smaltimento rispetto al periodo precedente, in cui l'aumento era stato pari ad oltre 2.000 procedimenti a fronte degli attuali 870.

Persistono peraltro le criticità conseguenti al limitato accesso ai riti alternativi, circostanza incidente sui tempi di definizione dei processi dinanzi al giudice monocratico (oltre il 40% superano infatti i due anni) e sul decorso dei termini di prescrizione; sono segnalati come modesti, altresì, i risultati deflattivi derivati dall'introduzione dell'art.131-bis c.p., dalle modifiche del codice penale apportate dai decreti legislativi nn.7 e 8 del 2016 e dal d.lgs. n.21 del 2018.

L'ufficio GIP/GUP ha cercato di fronteggiare al meglio la situazione emergenziale determinata dalle carenze di organico di magistrati e di personale amministrativo e dall'incremento dei procedimenti contro noti sopravvenuti (11.657, rispetto ai 11.051 del periodo precedente), dei quali ben 149 con elevato numero di imputati anche detenuti (da 6 ad oltre 30), dall'aumento dei procedimenti iscritti contro ignoti (15.167, a fronte dei 12.079 del periodo precedente).

Il numero complessivo delle sentenze emesse è di 1.283, in diminuzione rispetto al periodo precedente (1.920), mentre il numero dei provvedimenti su misure cautelari personali (1.773 rispetto a 736) e reali (403, compresi i sequestri per equivalente, rispetto ai precedenti 95) è fortemente aumentato.

L'elevato numero e la qualità dei processi non ha, tuttavia, impedito di ottenere un congruo abbattimento dei tempi medi di definizione, passati dai 485 del periodo precedente a 363.

Le due sezioni della Corte di assise hanno realizzato un buon risultato nello smaltimento delle pendenze, ridotte da 50 a 41 a fronte di 14 procedimenti sopravvenuti.

Il notevole incremento (pari al 36,58%) dei processi di tratta di persone ex art.601 c.p. o comunque di quelli connessi ai fenomeni migratori ha indotto il C.S.M. a deliberare l'applicazione extradistrettuale di un magistrato, applicazione della quale è stata richiesta la proroga.

I flussi statistici relativi alle misure di prevenzione, sia personali sia patrimoniali, confermano il costante aumento delle sopravvenienze e delle pendenze, così come sono in sensibile aumento gli incidenti di esecuzione, a volte di notevole complessità, in conseguenza del novellato art.14 del d.lgs. n.159/11 che impone la verifica della persistenza della pericolosità sociale per i soggetti, già sorvegliati speciali, che abbiano espiato un periodo di detenzione intramuraria superiore a due anni.

A ciò va aggiunto l'aggravio causato dalle recenti modifiche legislative che hanno esteso la competenza del Tribunale di prevenzione all'adozione di provvedimenti prima attribuiti al giudice delegato al fallimento e, altresì, imposto l'adozione del procedimento camerale per l'emanazione di provvedimenti (quali ad esempio le determinazioni relative alla prosecuzione dell'attività d'impresa o alla sua messa in liquidazione) di solito bisognevoli di ulteriore istruttoria.

Le statistiche relative al Tribunale del riesame nel periodo in esame confermano non solo l'elevatissimo numero di procedimenti trattati e definiti dalla sezione, ma anche il trend di sostanziale stabilità delle sopravvenienze, tra cui si segnala l'aumento dei procedimenti per i reati di cui agli artt.572 e 612 bis c.p. (maltrattamenti in famiglia e atti persecutori).

In particolare si è registrata la sopravvenienza di ben 1.535 riesami cautelari personali (1.507 i procedimenti definiti), di 341 riesami cautelari reali (definiti 333), nonché la sopravvenienza di 797 appelli cautelari personali (805 quelli definiti) e di 32 appelli cautelari reali (22 definiti).

Tribunale di Siracusa

Le pendenze sono state ridotte quale effetto di un sensibile aumento dei processi definiti, soprattutto quelli di rito monocratico.

Tale lusinghiero risultato è stato raggiunto nonostante si sia registrato un rallentamento delle attività processuali a causa dei numerosi trasferimenti di magistrati in altre sedi giudiziarie, con conseguente necessità di procedere alla rinnovazione dell'attività istruttoria.

Invero, su 87 processi collegiali sopravvenuti nel periodo, ne sono stati definiti 117 (110 nel periodo precedente) e su 2.585 processi monocratici sopravvenuti nel periodo, ne sono stati definiti 3.061 (2.572 nel periodo precedente).

Al 30 giugno 2019 i processi di rito collegiale pendenti sono 300, con una diminuzione del 7,33% (nel periodo precedente 322).

I processi di rito monocratico pendenti alla fine del periodo sono 6.783 con una diminuzione del 7,35% (nel periodo precedente 7.282).

Anche in Corte d'assise si è registrato un calo delle pendenze del 10% (da 22 processi a 20), ma si segnala che le sopravvenienze sono in via di incremento in ragione del progressivo aumento dei processi, particolarmente complessi, per delitti di tratta di persone commessi nei circondari di Siracusa e Ragusa.

Per quanto riguarda il settore GIP/GUP si segnala un aumento lieve delle pendenze dei procedimenti contro noti (11.785 da 11.713) ed uno più marcato delle pendenze dei procedimenti contro ignoti (da 9.359 a 13.036).

Risulta, infine, notevolmente incrementato il numero dei provvedimenti relativi a richieste di misure cautelari personali (777 da 411) ed analogo aumento ha riguardato i decreti di citazione a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, i decreti di rinvio a giudizio e le sentenze.

Tribunale di Ragusa

Nel settore collegiale si è registrato un leggero calo di produttività determinato dal fatto che, esauriti nel tempo i procedimenti di più risalente iscrizione, la maggior parte di quelli attualmente pendenti è in fase di complessa istruzione dibattimentale e non può essere definita in poco tempo.

Nel periodo di riferimento, infatti, sono sopravvenuti 75 procedimenti (9 in meno rispetto all'anno precedente), ma ne sono stati complessivamente esauriti 43 (38 in meno dell'anno precedente), con conseguente aumento dell' arretrato.

Il numero non particolarmente elevato dei procedimenti pendenti consente, tuttavia, di affermare che il settore del dibattimento collegiale non presenta particolari problemi.

Il settore monocratico, invece, pur in presenza di un indice di smaltimento positivo, continua a soffrire dell'arretrato accumulatosi negli anni precedenti.

Non sono state segnalate criticità, infine, presso l'ufficio GIP/GUP.

Tribunale di Caltagirone

Nel settore dibattimentale si è registrato, nel periodo in esame, un significativo aumento delle pendenze (da 159 a 197, pari al 23,9%, per il collegio e da 3.268 a 3.669, pari al 12%, per il rito monocratico), nonostante l'aumento delle definizioni (17,2 per il rito collegiale e 65,5 % per quello monocratico), a causa del notevole incremento delle sopravvenienze (da 55 a 72, pari al 30,9%, per il rito collegiale e da 1.228 a 1.510, pari al 23,9%, per quello monocratico).

Tali dati evidenziano le criticità che hanno caratterizzato la gestione dell'organico del settore penale, quali la soppressione di un posto nell'organico dei magistrati, il trasferimento ad altra sede di due giudici, la ritardata immissione in possesso -per ragioni di gravidanza e maternità- di due magistrati in tirocinio, il congedo per gravidanza di un altro giudice.

Analoghi risultati ha conseguito l'ufficio GIP/GUP, ove alla diminuzione delle sopravvenienze dei procedimenti del registro "noti", pari al 5,2%, è corrisposta, tuttavia, una maggiore diminuzione delle definizioni (-5,9%), con conseguente aumento delle pendenze; per quanto riguarda i procedimenti verso "ignoti" il maggior numero di sopravvenienze ha determinato, invece, un aumento dell'82% delle pendenze.

Si segnala, inoltre, come nel periodo di riferimento sia stato scarso il ricorso ai riti alternativi: 46 il numero delle sentenze complessivamente emesse a seguito di giudizio abbreviato o di applicazione di pena.

Tribunale per i minorenni

Nel periodo in esame si è registrato il raddoppio delle nuove iscrizioni passate, infatti, da 802 a 1692, la gran parte delle quali riguardano reati contro il patrimonio e contro la persona.

GLI UFFICI REQUIRENTI

Procura generale

I magistrati della Procura generale hanno vistato, quanto ai provvedimenti penali, 17.872 sentenze, 5.834 ordinanze, 2.441 decreti (nel periodo precedente erano stati rispettivamente 16.768, 5.598 e 2.687) ed hanno proposto 83 appelli, 75 ricorsi per cassazione e 49 altre impugnazioni (nel periodo precedente erano stati rispettivamente 86, 62 e 28).

Sono state disposte nel periodo 9 avocazioni di procedimenti, a fronte delle 2 del precedente periodo.

Significativa pure l'attività nel settore delle esecuzioni penali: dal 10 luglio 2018 al 30 giugno 2019 sono stati emessi 5.724 provvedimenti (fra cui 119 provvedimenti di cumulo, 289 ordini di esecuzione in carcere senza sospensione, 64 ordini di esecuzione agli arresti domiciliari, 270 ordini di esecuzione con sospensione).

La sezione per i rapporti giurisdizionali con l'estero ha, fra l'altro, trattato 41 procedure di estradizione attiva e 24 procedure di estradizione passiva.

Procura di Catania

La Procura di Catania ha evidenziato la riduzione delle pendenze relative ai fascicoli iscritti a Mod.21 (da 16.064 a 15.490), riduzione che si apprezza non solo nella sua globalità ma anche in quasi tutti i settori di competenza dei vari gruppi di lavoro.

Risulta, altresì, notevolmente diminuito il numero dei fascicoli iscritti a mod.45 pendenti alla fine del periodo, essendo stati definiti 7.926 fascicoli a fronte di 6.920 nuove iscrizioni, con riduzione delle pendenze da 1.673 a sole 667.

Anche il numero delle pendenze dei procedimenti iscritti a mod.21 bis registra una diminuzione da 953 a 907.

Particolarmente rilevante il risultato raggiunto dal gruppo misure di prevenzione, che è riuscito non solo ad eliminare pressoché tutto l'arretrato degli anni precedenti, ma ha altresì istruito e proposto un numero di misure di prevenzione patrimoniali in linea con quello dell'anno precedente e superiore a quello degli anni passati.

Procura di Siracusa

Si è registrata nel periodo interessato, in tutti i settori, una significativa diminuzione delle pendenze, determinata essenzialmente dallo spirito di dedizione e di sacrificio e dalla professionalità mostrata dai magistrati in servizio, nonostante l'ufficio abbia scontato gli effetti delle vicende giudiziarie o disciplinari che lo hanno coinvolto e le gravi mancanze di organico.

Con riferimento ai procedimenti contro noti, infatti, si è registrato un calo delle pendenze di circa l'8% (da 13.225 a 12.169), mentre una diminuzione più rilevante, del 25,8%, si è manifestata in relazioni ai procedimenti contro ignoti (da 5.799 a 4.608).

Rispetto ai fascicoli iscritti a mod.45 sono sopravvenuti 3.733 fascicoli nel periodo considerato e ne sono stati esauriti 4.224, con una pendenza finale pari a 159 procedimenti a fronte di una pendenza iniziale di 650.

Sono state presentate, nel periodo considerato, 215 richieste di applicazione della custodia cautelare in carcere che hanno interessato 275 soggetti, mentre 153 sono state le richieste di applicazione della custodia cautelare domiciliare o in luogo di cura, in relazione a 191 soggetti; 443 le richieste di convalida del fermo o dell'arresto; 713 sono state le richieste di misure cautelari reali a fronte delle 143 richieste dello scorso anno con implemento esponenziale delle stesse, 4 le richieste di sequestro per complessivi euro 1.137.672,28.

Di particolare rilievo si sono dimostrate le indagini in tema ambientale, con specifico riferimento all'inquinamento atmosferico, marino e del sottosuolo, indagini che hanno consentito di contestare, in esito alla verifica delle condizioni di esercizio degli impianti del Petrolchimico e delle Raffinerie dei poli di Priolo, Melilli, Augusta, una pericolosa distanza tra le prescrizioni raccomandate dalle cd. BAT (best available techniques, in italiano MTD, ossia le migliori tecniche disponibili), e le condizioni di concreto esercizio degli impianti, complessivamente vetusti, privi di taluni fondamentali accorgimenti per l'abbattimento delle emissioni diffuse, nonché privi del pur previsto sistema di monitoraggio in continuo delle c.d. emissioni convogliate, le quali risultano emesse in quantitativi superiori a quanto consentito dalle norme in vigore.

Procura di Ragusa

Il Procuratore ha evidenziato come, a fronte del leggero incremento delle pendenze relative ai fascicoli iscritti a Mod.21 (da 2754 a 3026), conseguenza di una pure leggera riduzione dei procedimenti definiti (da 6623 a 5065), nei procedimenti iscritti a Mod.45, l'indice di ricambio tra definizioni e sopravvenienze (queste ultime leggermente ridotte, da 3993 a 3732, rispetto al periodo precedente) è stato del 100%, e ciò anche grazie al proseguimento del percorso volto all'informatizzazione dell'ufficio (attraverso, fra l'altro, l'avvio della digitalizzazione dei fascicoli).

Procura di Caltagirone

Nonostante le problematiche derivanti da un arretrato accumulato negli anni per continue carenze d'organico, è stato definito, nel periodo considerato, un numero assai cospicuo di procedimenti di competenza del tribunale (7.088, di cui 2.825 a registro mod.21, 326 noti giudice di pace, 2.847 ignoti, 1.090 a registro mod.45) rispetto a quelli del precedente periodo (7.113, di cui 2.799 a registro mod.21, 421 noti giudice di pace, 2.754 ignoti, 1.139 a registro mod.45).

Nel periodo in considerazione sono stati iscritti complessivamente 6.744 procedimenti (2.398 contro noti, 2.790 ignoti, 379 giudice di pace, 1.177 non costituenti reato), a fronte dei 6.171 procedimenti (2.137 contro noti, 2.607 ignoti, 395 giudice di pace, 1.032 non costituenti reato) del periodo precedente.

Procura presso il Tribunale per i minorenni

Nel periodo in esame si sono registrate 1.209 nuove iscrizioni (tra noti e ignoti), mentre sono stati definiti 1.263 procedimenti.

Si registra un incremento dei reati di stalking (nella misura del 127%), di pedopornografia ex artt.600 bis e ter c.p. (nella misura del 173%.), dei delitti contro la libertà sessuale ai sensi degli artt.609 bis ss. c.p (nella misura del 177%.), dei furti (nella misura del 204%), delle rapine (nella misura del 107%.), delle estorsioni (nella misura del 100%.), delle violazioni in materia di sostanze stupefacenti (nella misura del 60%.), nonché delle lesioni personali stradali gravi e gravissime.

AREE TEMATICHE
Reati in materia di criminalità organizzata

Nel periodo in esame non si sono registrati mutamenti nelle strutture criminali operanti nel distretto, che continua ad essere caratterizzato dalla presenza dell'articolazione di "cosa nostra" ricomprendente le famiglie mafiose dei Santapaola-Ercolano (a Catania) e La Rocca (a Caltagirone), la prima delle quali appoggiata dal clan lentinese dei Nardo.

Il territorio di Ramacca è in atto conteso tra il c.d. sottogruppo di Palagonia, emanazione della famiglia catanese e capeggiato da Rosario Di Dio (attualmente ristretto in regime di detenzione differenziata) e il gruppo locale facente capo a Pasquale Oliva e Francesco Compagnino.

Sono inoltre radicate nel territorio delle compagini che, seppur non facenti parte organicamente di "cosa nostra", sono a questa collegate, quali il clan Mazzei (c.d. carcagnusi), presente in Catania e provincia, mentre da tempo non si registrano riscontri in ordine alla persistente operatività del clan Piacenti (c.d. ceusi), in passato presente nell'area metropolitana.

Nel ragusano si segnala, altresì, la coesistenza tra il clan Carbonaro-Dominante, storicamente operante sul quel territorio (specialmente nel vittoriese), e altre organizzazioni criminali, quali quelle facenti capo a Franco Mormina (attivo nel settore della droga e delle estorsioni nella zona di Scicli) e altri gruppi aventi peculiari caratteristiche strutturali ed organizzative, tra cui quello dei c.d. apaches, operante anche nel nisseno.

Sotto il profilo operativo, si conferma la tendenza da parte dei predetti gruppi mafiosi ad evitare aperte contrapposizioni reciproche e a mantenere quella condotta di "inabissamento" già riscontrata negli anni trascorsi, ritenuta funzionale ad evitare situazioni di allarme sociale che potrebbero aumentare il livello di attenzione delle istituzioni e delle Forze dell'ordine.

I patti di non belligeranza tra gli opposti schieramenti sono frutto di condivise politiche di spartizione del territorio, di accordi affaristici e di alleanze prodromiche a disegni criminali convergenti, come accertato, ad esempio, nel procedimento n.295/16 R.G.N.R., nel quale è emerso l'accordo tra esponenti del clan Santapaola-Ercolano e dell'avverso clan Cappello-Cintorino, radicato in Calatabiano, per la spartizione delle attività

estorsive nei confronti degli imprenditori operanti nel settore turistico di Taormina.

Analogamente, la gestione del mercato ortofrutticolo di Vittoria, snodo nevralgico degli interessi economici della provincia, è oggetto di attenzione di organizzazioni criminali riconducibili sia a "cosa nostra" (famiglia Piscopo di Vittoria) che alla "stidda" gelese (clan Carbonaro-Dominante).

In tal contesto, bisogna ricordare che l'amministrazione comunale di Vittoria è stata sciolta per infiltrazioni mafiose con D.P.R. del 2 agosto 2018.

In particolare, l'attività di "cosa nostra" nel distretto non appare finalizzata a perseguire il monopolio dell'attività criminale di basso profilo (rapine e piccoli taglieggiamenti, spaccio di modeste dimensioni), mirando piuttosto alla gestione di attività economiche particolarmente redditizie ma di difficile individuazione, quali, ad esempio, la gestione legale –tramite prestanome– di esercizi commerciali, l'assegnazione di pubblici appalti, la gestione dei rifiuti, le scommesse, anche on line, con le conseguenti opportunità di 'ripulitura' e di reinvestimento, anche su scala internazionale, dei capitali illecitamente perseguiti.

Non vengono peraltro trascurati i settori di tradizionale interesse quali il traffico di stupefacenti su larga scala, le estorsioni (condotte anche con la pratica del c.d. recupero crediti) e l'usura, strumenti mediante i quali si riafferma il controllo sul territorio e si ottengono risorse da destinare al mantenimento in carcere dei congiunti.

Le operazioni investigative nel periodo di riferimento hanno condotto, tra le numerose altre, all'applicazione di misure cautelari custodiali a carico di 35 delle oltre 370 persone indagate per delitti di associazione mafiosa, di associazione a delinquere a carattere transnazionale finalizzata all'illecito esercizio sul territorio nazionale di giochi e scommesse sportive, di riciclaggio, di autoriciclaggio, di intestazione fittizia di beni, di truffa a danno dello Stato, di omessa e infedele dichiarazione dei redditi, di reati aggravati dalla finalità di agevolare l'associazione di stampo mafioso Santapaola-Ercolano (procedimento n.11982/17, operazione c.d. revolutionbet), con sequestri preventivi finalizzati alla confisca di oltre 70 milioni di euro.

Per effetto della accennata strategia di 'inabissamento' anche le strutture criminali storicamente contrapposte a "cosa nostra" (tra tutte il clan Cappello-carateddi) possono trovare il loro spazio, oltre che nei settori dell'estorsione, della gestione dei rifiuti, del gaming on line (procedimento n.5227/16 R.G.N.R., operazione c.d. gaming off line), nel controllo delle piazze di spaccio.

È peraltro emerso il tentativo da parte degli esponenti del clan rimasti in libertà di estendere la loro zona di influenza anche nel quartiere di S. Berillo, tradizionalmente appannaggio dei cc.dd. cursoti milanesi; il contrasto, che inizialmente sembrava dover essere risolto con l'uso della forza, è stato composto attraverso un accordo per la gestione delle locali piazze di spaccio (procedimento n.1550/17 R.G.N.R.).

Nel periodo di riferimento sono state, altresì, emesse numerose sentenze di condanna in primo grado a carico di esponenti dei clan Laudani (procedimento n.2250/10 R.G.N.R., operazione Viceré) e del gruppo dei c.d. cursoti milanesi (procedimento n.11491/06 R.G.N.R.).

Nel territorio di Siracusa persiste, ancorché fortemente limitato dalle numerose condanne definitive subìte dai propri associati, l'operatività del tradizionale gruppo Bottaro-Attanasio e di altri gruppi minori, dediti principalmente alla gestione delle piazze di spaccio.

Anche il capo e i principali esponenti del clan Giuliano, legato al clan Cappello ed operante nell'estremo Sud della Sicilia con il nulla osta del clan Trigila, corrente in Noto e Avola (e legato ai gruppi di Michele Crapula, in atto detenuto, di Paolo Zuppardo e di Giuseppe jr. Capozio), sono stati colpiti nel luglio 2018 (procedimento n.8539/15, operazione Araba Fenice) da ordinanza di custodia cautelare per i reati di associazione mafiosa, estorsioni, furti e associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.

Si segnalano sul punto le ordinanze cautelari emesse nei procedimenti nn.3206/17 R.G.N.R. e 14025/16 R.G.N.R. nei confronti, rispettivamente, di componenti del clan Crapula e del clan Trigilia per i reati di associazione mafiosa ed estorsione, nonché per reati in materia di stupefacenti.

Nel territorio di Floridia e Solarino si ravvisano segni di operatività del clan Aparo, il cui esponente di vertice, Antonio Aparo, è peraltro da tempo detenuto.

Presso il Tribunale etneo, tra i procedimenti in fase dibattimentale per reati di criminalità organizzata, sono in aumento quelli relativi ai delitti di cui agli artt.74 D.P.R. n.309/90 (ne sono sopravvenuti 18, rispetto a 11 del periodo precedente), con consequenziale aumento delle pendenze (da 21 a 31), mentre, in relazione ai delitti di cui all'art.416 bis c.p., a fronte di un numero identico di sopravvenienze, risultano triplicate le definizioni.

A Siracusa nel periodo in esame risultano sopravvenuti 8 procedimenti, mentre ne sono stati definiti 9 e le pendenze ammontano a 42 processi, mentre a Ragusa sono sopravvenuti 2 procedimenti per reati di mafia, non ne è stato esaurito nessuno, per cui rimangono pendenti alla fine del periodo 6 processi.

Presso il Tribunale di Caltagirone sono pendenti 7 processi per reati di criminalità organizzata, a fronte dei 3 del periodo precedente.

Reati in materia di stupefacenti

In tutto il distretto si conferma la diffusività del settore criminale degli stupefacenti con le seguenti importanti sopravvenienze per i delitti di cui all'art. 73 d.p.r. n.309/90: 344 a Catania, 169 a Siracusa, 115 a Ragusa, mentre a Caltagirone risultano pendenti 58 processi per tali reati.

Si sottolinea, in particolare, dalla Procura di Ragusa come i reati in materia di stupefacenti abbiano evidenziato la progressiva espansione dei rapporti sinergici tra criminalità locale e quella straniera, particolarmente di etnia albanese, rumena e magrebina, e l'aumento del consumo di droghe leggere e pesanti, tra le quali ultime si registra il preoccupante "ritorno" dell'eroina.

Reati collegati all'immigrazione clandestina

Il contrasto al delitto di tratta viene operato attraverso il coordinamento tra le istituzioni nazionali ed internazionali e le organizzazioni anti-tratta, coordinamento finalizzato anche all'individuazione di best practices valevoli ad assicurare efficacemente l'identificazione precoce delle vittime di tratta, la loro protezione e la repressione degli autori del delitto.

Ciò ha consentito, grazie anche all'ulteriore implementazione del metodo c.d. multiagenzia, caratterizzato da un raccordo e coordinamento costante tra tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nel fenomeno del

trafficking (e che ha suscitato il grande interesse di organizzazioni internazionali come l'OCSE), l'iscrizione, nel periodo in esame, di 39 fascicoli al registro mod.21 e 59 al registro mod.44, nonché l'emissione di numerose misure cautelari a carico dei responsabili (specialmente nigeriani) e l'irrogazione di condanne per quasi 200 anni di carcere complessivi.

Di particolare interesse i procedimenti a carico delle mafie nigeriane di tipo cultista, caratterizzate da una rigida struttura gerarchica, dall'estrema crudeltà dei metodi utilizzati e dall'utilizzazione di un linguaggio convenzionale riservato ai sodali; grazie anche all'ausilio di collaboratori di giustizia è stato possibile eseguire il fermo di 35 esponenti di tali gruppi per associazione di stampo mafioso e di associazione finalizzata al narcotraffico pluriaggravata.

Rimangono elevate, peraltro, le criticità costituite dalla già segnalata difficoltà di reperire interpreti e traduttori per assicurare il diritto di difesa degli imputati (quasi mai in grado di comprendere la lingua italiana), a causa soprattutto del timore di ritorsioni manifestato da tali ausiliari.

Presso il Tribunale di Catania si è registrato un aumento dei delitti di cui all'art.12 del d.lgs. n.286/98 (si è passati a 21 rispetto agli 8 del periodo precedente), con un raddoppio delle pendenze (passate da 24 a 50, nonostante il contemporaneo raddoppio dei procedimenti definiti), mentre a Siracusa, al contrario, il numero delle sopravvenienze dinanzi i giudici del dibattimento si è ridotto (soltanto 3).

Dalla Procura aretusea si segnala che tale tipologia di reati risulta in netto e drastico calo per ragioni geopolitiche che hanno determinato una forte contrazione degli sbarchi clandestini, nonché per la scelta governativa di riallocare in altra sede del territorio nazionale, rispetto al porto commerciale di Augusta, il punto di approdo degli sbarchi (c.d. hub), di talché il fenomeno, per quanto concerne l'impegno investigativo, è stato limitato a tre sbarchi mediante utilizzazione di barche a vela d'altura sulla rotta compresa tra il mar Egeo e le coste del Siracusano riconducibili a logiche di criminalità transnazionale, come tali inevitabilmente destinate ad essere approfondite, per competenza funzionale, dalla Procura distrettuale.

Anche a Ragusa si è registrata una leggera diminuzione delle sopravvenienze relative alla suddetta tipologia di reati, tenuto conto dei dati degli anni precedenti, mentre a Caltagirone risultano pendenti 3 processi in materia di immigrazione.

Reati contro la pubblica amministrazione

Tra le indagini più significative condotte nel periodo di riferimento si segnalano quelle oggetto del procedimento iscritto presso la Procura di Catania n.7566/16 R.G.N.R., nei confronti di rettori e docenti dell'ateneo catanese, che ha contestato l'esistenza un sistema illecito finalizzato ad alterare il naturale esito di 27 concorsi per il conferimento di assegni, borse di studio e dottorati di ricerca, per l'assunzione di personale tecnico-amministrativo e per l'assunzione e la progressione in carriera di docenti universitari; ed ancora il procedimento n.10946/18 R.G.N.R. della medesima Procura (operazione Calepino), che ha evidenziato la mala gestio di una delle gare più importanti nel settore della sanità pubblica, realizzata da funzionari pubblici attraverso la preventiva apposizione di 'filtri' nel capitolato tecnico in favore di ditte 'amiche' e la successiva alterazione della procedura ad evidenza pubblica; per quest'ultimo sono in corso le definizioni delle istanze di patteggiamento avanzate già nella fase delle indagini da quasi tutti gli indagati.

Presso il Tribunale del capoluogo del distretto i processi per i delitti di peculato, abuso d'ufficio, corruzione e concussione sono in leggero aumento (36 rispetto a 28 del periodo precedente).

A Ragusa si registra, invece, una diminuzione delle sopravvenienze e il numero dei procedimenti pendenti è pari a 15.

Reati contro la persona, in particolare nei confronti delle donne

Nel periodo in oggetto è stato rilevato dalla Procura distrettuale il notevole incremento delle notizie di reato iscritte a registro mod.21 (2.908 procedimenti, a fronte delle 2.497 iscrizioni effettuate nel periodo precedente).

Ciò testimonia la maggiore consapevolezza maturata dalle vittime circa la necessità della denuncia al fine di interrompere il circuito della violenza domestica subita.

Tale presa di coscienza è strettamente collegata alla maggiore rapidità ed efficacia della risposta giudiziaria alle richieste di tutela per tali reati (che sono a trattazione prioritaria), risposta articolata non solo nell'adozione in tempi rapidi delle misure cautelari finalizzate ad allontanare il responsabile dal nucleo familiare (con tempi medi di circa 15-20 giorni per

provvedimento) ma, ancor prima, nella predisposizione degli opportuni interventi –realizzati secondo una metodologia di ormai sperimentata efficacia– a tutela della vittima e di sostegno psicologico alla stessa tramite i centri antiviolenza e le altre istituzioni della rete; grazie alle "case di accoglienza" presenti sul territorio (il cui elenco è stato trasmesso alle Forze dell'ordine) è inoltre possibile ospitare donne in difficoltà con figli minori.

Sotto il profilo strettamente processuale va segnalata la prassi ormai consolidata (e conforme ai principi delle Convenzioni di Lanzarote e di Istanbul) del ricorso all'incidente probatorio, che consente non solo di acquisire in forma protetta le dichiarazioni della persona offesa a breve distanza dalla presentazione della querela ma anche di evitare la c.d. vittimizzazione secondaria.

In ossequio alla circolare del C.S.M. del 9 maggio 2018 è stato poi stipulato un protocollo d'intesa tra gli uffici giudiziari del distretto per il coordinamento delle attività di prevenzione e contrasto in materia di violenza di genere e per rafforzare la cooperazione interna al sistema giudiziario, in particolare tra Procura ordinaria, Tribunale civile e magistratura minorile.

Presso gli uffici giudicanti catanesi sono complessivamente in aumento le sopravvenienze, soprattutto per maltrattamenti e stalking, e di conseguenza le pendenze.

A Siracusa, la pendenza di processi per la violenza alla persona è notevole, essendo stati rilevati sui ruoli dei giudici ben 991 processi, mentre 268 sono state le nuove iscrizioni.

Presso il Tribunale ibleo, mentre è stabile e senza sostanziali variazioni il trend di sopravvenienze relativo ai reati di violenza sessuale, in leggero aumento sono state invece le nuove iscrizioni dei reati contro la famiglia.

Anche a Caltagirone sono numerosi i processi per reati contro la persona (271), di cui 9 per violenza sessuale contro donne.

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni ha segnalato che l'incremento dei delitti di cui all'art.612 bis c.p. tra le fasce di minore età si constata soprattutto nell'ambito scolastico, ove, grazie anche ad una diffusa campagna di sensibilizzazione sul fenomeno, si registra una maggiore conoscenza della problematica da parte dell'utenza, che ha incominciato a denunziare i fatti di bullismo.

Si rileva, in particolare, che l'iniziativa viene spesso assunta dai genitori delle vittime, piuttosto che dagli apparati scolastici.

Reati contro il patrimonio

Presso il Tribunale di Catania emerge un dato in controtendenza rispetto a quello degli anni precedenti: si evidenzia, infatti, un decremento delle sopravvenienze dei procedimenti per furto, compresi quello in abitazione (circa 130 in meno), mentre risulta costante la sopravvenienza dei procedimenti per rapina.

In leggero aumento, invece, il numero dei procedimenti per tali reati trattati dall'Ufficio GIP/GUP.

Elevato è il numero dei processi sopravvenuti e di quelli pendenti a Siracusa per i reati contro il patrimonio: ammontano infatti a 2652, tra i quali 186 per furto in abitazione e 75 per rapina quelli pendenti, mentre ne sono stati iscritti nel periodo in rilevazione ben 757.

La Procura di Ragusa ha evidenziato, dal canto suo, come, nonostante i numerosi arresti in flagranza e in esecuzione di ordinanze cautelari, il consistente aumento dei furti semplici (20%) ed aggravati (41%) rappresenti ormai in quel circondario una vera emergenza, anche perché spesso tali reati sono commessi da bande organizzate e specializzate.

Al contrario, le rapine nel territorio ibleo (in calo del 2%) sono frutto di azioni di singoli o di azioni estemporanee, commesse spesso in danno di anziani o cittadini extracomunitari per piccole somme di denaro o beni di limitato valore.

Parimenti in calo, al netto della "cifra nera" derivante spesso da ragioni culturali, le iscrizioni per i reati di usura, per la quasi totalità "bancaria" (-29%), e di estorsione (-5%).

Presso gli uffici giudicanti ragusani risulta notevolmente diminuito il trend di sopravvenienze relativo ai reati di competenza del giudice monocratico, mentre si mantiene stabile quello dei processi di nuova iscrizione al collegio.

A Caltagirone i processi per reati contro il patrimonio sono 575 (nel periodo precedente 552 procedimenti), mentre quelli per rapina e furto in abitazione sono 26 (nel periodo precedente 24 procedimenti).

Reati finanziari

La Procura distrettuale ha messo in risalto la stipula di protocolli sia con la Presidenza del Tribunale di Catania, finalizzati tra l'altro a garantire l'emersione tempestiva delle situazioni di insolvenza nella prospettiva di un'efficace ed efficiente gestione delle procedure concorsuali e di incentivare l'imprenditore a valutare l'accesso alle procedure alternative al fallimento, sia con la società Riscossione Sicilia s.p.a., l'Inps e la direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate, allo scopo di stabilire tempi e modalità di acquisizione dei dati relativi alle esposizioni debitorie erariali indispensabili per un tempestivo intervento dell'ufficio del pubblico ministero.

Di particolare rilievo il procedimento n.10101/15 R.G.N.R. (operazione Londonwindows), che ha portato all'applicazione di misure cautelari custodiali e interdittive a carico di 11 persone fisiche e di 4 persone giuridiche oltreché al sequestro preventivo per oltre dieci milioni di euro per bancarotta fraudolenta, fraudolenta sottrazione al pagamento di imposte, riciclaggio e auto riciclaggio; reati realizzati attraverso il fraudolento trasferimento di beni aziendali da parte di imprenditori in stato di insolvenza in società di diritto britannico appositamente costituite e formalmente intestate a prestanomi.

Al Tribunale di Catania si registra complessivamente un numero di sopravvenienze in lieve aumento rispetto a quello del precedente periodo per i delitti di cui al d.lgs. n.74 del 2000: le nuove iscrizioni ammontano, infatti, a 156 procedimenti a fronte delle 143 del periodo precedente, mentre i processi per violazioni della legge fallimentare sono in deciso aumento (si passa da 20 a 37 sopravvenienze).

Mentre nessun dato è stato rilevato a Ragusa, a Siracusa sono sopravvenuti 13 procedimenti, ne sono stati definiti 34 e ne risultano pendenti 69, mentre a Caltagirone i processi pendenti per reati finanziari sono 18, in diminuzione rispetto al periodo precedente.

Reati colposi: in particolare l'omicidio stradale, i reati in materia di responsabilità medica e quelli commessi in violazione della normativa contro gli infortuni sul lavoro

Nella trattazione dei procedimenti in materia di colpa medica si è registrato presso la Procura etnea un numero relativamente contenuto di nuove iscrizioni (31 iscrizioni per il reato di cui agli artt.589 e 590 sexies e 27 iscrizioni per il reato di cui agli artt. 590 e 590 sexies c.p.), perlopiù caratterizzate da casi nei quali al decesso del paziente è seguita una attività di falsificazione della documentazione sanitaria.

Nel Tribunale del capoluogo del distretto si è rilevato un leggero aumento degli omicidi colposi (sopravvenuti da 23 a 28); in diminuzione, invece, le lesioni colpose (da 78 a 35).

A Siracusa sono stati iscritti 28 nuovi processi, ne sono stati definiti 37 e ne risultano pendenti 128: in particolare si è registrato un aumento delle sopravvenienze per reati commessi in violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (da uno solo a 8).

Presso il Tribunale ibleo risulta costante il trend complessivo di sopravvenienze relativo alla suddetta tipologia di reati, mentre a Caltagirone sono pendenti 11 processi per reati colposi (nel periodo precedente 8) e 3 per omicidio stradale.

MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA

Presso il Tribunale di Sorveglianza di Catania, nel periodo in esame, la sopravvenienza si è mantenuta su numeri elevati, atteso che fino alla data del 30 giugno 2019 sono stati registrati 4.791 procedimenti (erano 4.844 procedimenti nel periodo precedente e 4.479 nel periodo ancora precedente).

Un ulteriore aumento si è poi riscontrato presso l'Ufficio di Sorveglianza di Catania, ove è stata registrata una sopravvenienza di 11.529 procedimenti, rispetto ai 10.244 procedimenti sopravvenuti nel periodo precedente, e presso l'Ufficio di Sorveglianza di Siracusa, ove è stata registrata una sopravvenienza di 12.236 nuovi procedimenti, rispetto ai 11.146 nel periodo precedente.

Ciò è in linea con quanto evidenziato nelle precedenti relazioni annuali, nelle quali è stato segnalato un progressivo e costante aumento delle sopravvenienze a decorrere dall'anno 2009 (anno nel quale sono cessati gli effetti dell'ultimo indulto concesso con legge 241 del 2006), fino a determinare nell'attualità un raddoppio delle registrazioni annuali dei procedimenti.

Tale stato di cose si spiega in ragione del sovraffollamento degli istituti penitenziari del distretto registratosi negli ultimi anni (anche per il condiviso cambio di scelta di politica giudiziaria in materia, che ha portato il legislatore a non promulgare ulteriori amnistie ed indulti), e dei numeri della popolazione in trattamento, che ammonta oggi a 4.067 condannati definitivi (pari alla somma tra i 1.468 ristretti in istituto e i 2.599 sottoposti a misura alternativa alla detenzione), cui va aggiunto il gravoso compito di assicurare la corretta esecuzione delle misure di sicurezza nei confronti di 415 soggetti "pericolosi"; né vanno sottaciuti gli interventi legislativi che nel 2013 e 2014 hanno sensibilmente aumentato le competenze sia del Magistrato di Sorveglianza che del Tribunale di Sorveglianza.

Ne consegue che, sebbene la produttività di tutti i magistrati componenti il collegio del Tribunale si sia mantenuta molto alta (nel periodo in esame sono stati definiti 4.352 procedimenti), 3.075 procedimenti sono rimasti pendenti al 30 giugno 2019 (erano 3.260 al 30 giugno 2018).

Un aumento delle pendenze si è registrato pure presso l'Ufficio di Sorveglianza di Catania e in quello di Siracusa.

In merito alle condizioni in cui versano gli istituti penitenziari del distretto, il Presidente del Tribunale di Sorveglianza ha segnalato che, a parte l'annoso e irrisolto problema dello stato di degrado delle strutture carcerarie, dovuto per lo più a una pluriennale carenza di manutenzione ordinaria e straordinaria per penuria di fondi, persiste il problema del sovraffollamento degli istituti, peraltro attenuatosi negli ultimi anni grazie ad una serie di concause e, in particolare, per l'azione della Magistratura di sorveglianza che, concorrendo i presupposti di legge, ha concesso un significativo numero di misure alternative alla detenzione.

Più precisamente, dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2019 il Tribunale di Sorveglianza di Catania ha accolto 1094 istanze di applicazione di misure alternative alla detenzione (erano state 1.080 nel precedente periodo), rigettandone 1.400 (erano state 1.371 in precedenza) e dichiarandone inammissibili 386.

Il ridotto numero dei provvedimenti di revoca (91) e dei ricorsi per cassazione (102) è peraltro indicativo dell'oculato esame e dell'attenta valutazione delle relative istanze.

Poche sono state, nel periodo in esame, le istanze di liberazione condizionale (29, di cui 15 rigettate).

Sono pure pervenute 225 istanze di differimento dell'esecuzione della pena, di cui 52 accolte.

Dai dati acquisiti risulta una popolazione carceraria che, se in passato era in numero ben superiore al dato della capienza tollerabile, attualmente rientra nei limiti della "tollerabilità", anche se va rappresentato che il superamento, di norma, della capienza regolamentare comporta criticità nell'offerta, ai detenuti cc.dd. definitivi, di adeguate attività trattamentali dirette al loro recupero sociale.

In proposito va osservato che, ad eccezione che per la casa circondariale di Giarre e per le case di reclusione di Augusta e di Noto, la maggioranza della popolazione carceraria nelle restanti carceri del distretto non risulta scontare una pena definitiva, ma è detenuta in attesa di giudizio o, comunque, sulla base di un titolo di condanna non definitivo.

Negli ultimi anni, poi, la presenza degli stranieri, pari a 394 unità (erano 447 nel precedente periodo), e in particolare quella degli stranieri extracomunitari, costituisce circa un quinto dell'intera popolazione

carceraria del distretto, con criticità nella loro gestione che dipendono soprattutto da difficoltà di comprensione linguistica e culturale.

Notevoli difficoltà si sono riscontrate nella gestione sanitaria dei detenuti, anche in relazione alla recente normativa che ha disposto il passaggio delle competenze in materia sanitaria dall'Amministrazione penitenziaria al Servizio sanitario nazionale.

Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza non ha mancato di rappresentare anche quest'anno il grave disagio in cui opera la magistratura di sorveglianza del distretto di Catania a causa dell'inadeguatezza dell'organico dei magistrati e del personale di cancelleria, in quanto parametrato ad una popolazione carceraria pari alla metà di quella attualmente presente, e del consolidamento della sopravvenienza, progressivamente aumentata negli anni e praticamente raddoppiata rispetto a quella anteriore al 2009, allorché sono cessati gli effetti dell'ultimo indulto, concesso con la legge n.241 del 2006.

PARTE QUARTA

LA GIUSTIZIA MINORILE

TRIBUNALE PER I MINORENNI

La peculiarità della funzione minorile nel distretto della Corte di appello di Catania

Il Presidente del Tribunale per i Minorenni di Catania segnala anzitutto che anche nel periodo dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2019 l'attività dell'ufficio si è mossa in un ambito assai povero di risorse amministrative, atteso che non sono intervenuti, rispetto agli anni precedenti, significativi cambiamenti in ordine alla situazione socio-ambientale del territorio di competenza, né sono state colmate le carenze di risorse organizzative (sia interne che esterne) dell'ufficio giudiziario, e in particolare la precaria organizzazione dei servizi pubblici e le limitate scelte amministrative in favore dell'infanzia e dell'adolescenza, con conseguenti ricadute negative sull'effettiva esigibilità dei diritti riconosciuti alle persone di minore età.

Il sistema della giustizia minorile si muove infatti in un ambito in cui è fondamentale mettere in atto interventi di prevenzione/educazione/recupero delle persone minorenni in condizione di deprivazione familiare, e ciò attraverso le agenzie educative del territorio o mediante interventi di supporto alle famiglie, al fine di evitare l'esercizio dell'azione giudiziaria civile sulla responsabilità genitoriale o l'accertamento dello stato d'abbandono di molti minori.

Anche con riferimento al settore penale, nel corso dell'anno giudiziario in osservazione, sono rimaste invariate croniche situazioni di marginalità e devianza.

In questa situazione, il dato maggiormente preoccupante è che mancano apporti tempestivi dei servizi territoriali e socio-sanitari sia nella fase della segnalazione alla Procura minorile che in quella istruttoria ed esecutiva innanzi al Tribunale per i minorenni.

A questo proposito da parte dello stesso Presidente continuano ad essere segnalati l'allarmante e ormai cronica scopertura dei posti di assistente sociale nel territorio distrettuale, la perdurante assenza di un sistema efficiente per lo svolgimento di corsi professionali, la mancanza di un apporto informativo in rete con il settore scolastico (non essendo operativo un efficace sistema di rilevazione della dispersione e del disagio scolastico), il

venir meno delle risorse familiari per l'affidamento solidaristico dei minori in difficoltà (essendo stati di fatto esautorati i tre "uffici affido" per via della penuria di personale operante).

Per altro verso è rappresentato come, a seguito delle recenti prassi governative in materia, sia diminuito il flusso dei minori extracomunitari non accompagnati giunti attraverso i porti ufficiali di sbarco (1.335 arrivi nel periodo dal 1° gennaio all'11 novembre 2019; erano stati 3.300 nello stesso scorcio dello scorso anno).

Sempre dal Tribunale per i minorenni viene segnalata, a partire dall'entrata in vigore del d.lgs. n.220 del 2017, che ha trasferito la competenza della nomina del tutore al tribunale specializzato, l'iscrizione di alcune migliaia di procedimenti per la tutela dei minori stranieri non accompagnati, in un numero tuttora rilevante nonostante la riduzione degli arrivi.

Il Presidente di quel Tribunale ha poi continuato a evidenziare il mantenimento della criminalità minorile catanese su preoccupanti livelli, nonostante l'ulteriore diminuzione del numero degli ingressi nel Centro di prima accoglienza (CPA) di Catania (44 a fronte dei 76 del precedente periodo), che risulta in linea con una tendenza nazionale e che non è comunque pienamente significativa di una regressione del fenomeno, atteso che i dati forniti dall'Ufficio del Servizio Sociale Ministeriale (USSM) di Catania registrano un aumento di iscrizione di processi penali a carico di soggetti minorenni.

Nell'anno in esame, infine, la funzione minorile è stata, altresì, chiamata a una immediata risposta di giustizia da numerose richieste in materia di tutela e protezione delle persone minorenni da parte del Pubblico Ministero minorile in ipotesi sempre più gravi di abuso e di maltrattamento dei minori, nonché di comportamenti di violenza intrafamiliare; a questo proposito in data 7 luglio 2019 è stato siglato un importante protocollo d'intesa per il coordinamento intergiudiziario con il Tribunale ordinario, la Procura distrettuale ordinaria e la Procura minorile al fine di un'azione congiunta volta alla salvaguardia delle persone vulnerabili e alla perseguibilità dei reati di genere e di violenza domestica.

Appartiene del resto all'esperienza del Tribunale minorile catanese l'indirizzo giurisprudenziale volto alla tutela e protezione delle persone di minore età inserite in ambiti criminali aventi forte connotazione familiare,

come riconosciuto dalla risoluzione del Consiglio Superiore della Magistratura del 31 ottobre 2017 su "La tutela dei minori nell'ambito del contrasto alla criminalità organizzata" che, in più parti, nel delineare i principi e le linee guida per l'intervento del giudice minorile, ha richiamato tale esperienza.

E anche nell'anno decorso sono stati adottati diversi provvedimenti a tutela di soggetti minori particolarmente vulnerabili, con i consueti interventi nell'ambito dei procedimenti per decadenza della responsabilità genitoriale e l'allontanamento momentaneo dal territorio di residenza ovvero, in alcuni casi estremi, al fine di spezzare un destino generazionale altrimenti immodificabile, di adozione dei minori in tenera età da parte di famiglie idonee.

Settore penale

Per quanto riguarda le misure cautelari (in tutto 347 provvedimenti), si registra un ampio ricorso alla misura del collocamento in comunità (127), che rappresenta il 37% dei provvedimenti, mentre l'11% (39 provvedimenti) riguarda l'applicazione della misura cautelare della permanenza in casa, il 4% (21 provvedimenti) la misura delle prescrizioni e ben il 46% la misura cautelare della custodia in carcere (160 provvedimenti).

Appaiono, questi, segnali sintomatici di un incremento di una tendenza alla violenza ed ai correlativi comportamenti che a loro volta innescano processi di allarme sociale diffuso.

Innanzi al Tribunale del riesame sono sopravvenuti 33 procedimenti e altrettanti ne sono stati definiti.

Per i procedimenti innanzi al G.U.P., si segnala che al 30 giugno 2018 ve ne erano pendenti 688 e che nel periodo in esame ne sono stati definiti 573, a fronte di 491 sopravvenuti, restando così pendenti 606 al 1° luglio 2019. Si tratta di procedimenti che concernono in particolare i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso (4), omicidio (8), violenza sessuale (10), rapina (27), furto (140), rissa (11), ricettazione (51) e spaccio di stupefacenti (73).

Quanto a quelli innanzi al G.I.P., in data 30 giugno 2018 pendevano 128 procedimenti, nel periodo in esame sono stati definiti 594 procedimenti e ne sono sopravvenuti 660, con una pendenza residua al 30 giugno 2019 pari a 194.

Al 30 giugno 2018 pendevano in fase dibattimentale 134 processi, nel periodo in esame ne sono sopravvenuti 163 e ne sono stati definiti 122, rimanendo quindi pendenti 175 processi alla data del 30 giugno 2019.

Come già accennato, nell'anno in esame risultano raddoppiate le iscrizioni dei processi penali a carico delle persone minorenni, passate così da 802 a 1692 .

Nella tipologia dei reati perpetrati si segnalano:

- -1871 reati contro il patrimonio (di cui 667 i furti, 169 i furti in abitazione e furti con strappo, 434 le rapine, 227 le ricettazioni), in leggero aumento rispetto allo scorso anno, quando si erano stati registrati 1.777 reati contro il patrimonio;
- -1127 sono i reati contro la persona (molti i reati contro l'incolumità personale, 46 reati di violenza sessuale, 105 i reati di violenza privata, 182 le minacce, 514 le lesioni personali volontarie);
- -414 reati contro l'incolumità pubblica, di cui 347 solo per la produzione, lo spaccio e il traffico di sostanze stupefacenti.

Molti dei comportamenti minacciosi sono posti in essere da ragazze.

Si rileva, altresì, un incremento di reati collegati alla detenzione ed allo spaccio di sostanze stupefacenti.

L'istituto giuridico della "messa alla prova" continua a rappresentare l'intervento per il quale occorre mettere in campo tutte le risorse possibili, in modo che, attraverso un progetto educativo personalizzato e condiviso, il percorso di maturazione del giovane possa evolversi in maniera significativa e responsabile.

Nel periodo preso in esame sono stati autorizzati 130 nuovi progetti di messa alla prova, di cui 22 nei confronti di stranieri, in massima parte per una durata di dodici mesi.

Un particolare rilievo riveste, nel distretto catanese, il carico del settore della sorveglianza, atteso che nel distretto sono presenti due istituti penali minorili per complessivi 70 posti.

Dai dati statistici relativi al Tribunale di sorveglianza si evince che nel secondo semestre del 2018 erano pendenti: iniziali 49; sopravvenuti 35; definiti 61; finali 23.

Nel primo semestre 2018 erano pendenti: iniziali 23; sopravvenuti 51; definiti 53; finali 21.

Dai dati statistici relativi al Magistrato di sorveglianza emerge che nel secondo semestre del 2018 sono stati concessi 48 permessi premio e respinte 16 istanze; le liberazioni anticipate concesse sono state 4, rigettate 16.

Nel primo semestre 2019 sono stati concessi 96 permessi premio e 10 istanze sono state respinte; le istanza di liberazione anticipata concesse sono state 10, ne sono state respinte 13.

Nel periodo in esame non è stata presentata alcuna istanza di liberazione condizionale.

Numerose sono state le autorizzazione all'ingresso negli istituti per lo svolgimento delle attività ivi organizzate.

Nessun reclamo è stato presentato dai detenuti.

Va infine valutata positivamente l'implementazione del recente d.lgs. 2 ottobre 2018 n.121, che, in vista dell'obiettivo di piena inclusione sociale del minore autore di reati, ha intensificato la personalizzazione del trattamento penitenziario.

Ed infatti, a questo scopo, è oggi necessario "un programma di intervento educativo" elaborato dall'U.S.S.M., cui ancorare qualsiasi misura alternativa al carcere, inclusa quella della detenzione domiciliare.

Settore civile

Costante è l'impegno anche nel settore civile, ove in alcune materie si registra un'impegnativa domanda di giustizia espressa sia dal pubblico ministero minorile che dalle parti private, a tutela delle persone di età minore in situazione di pregiudizio o di abbandono, anche indipendentemente dai processi separativi della coppia genitoriale.

Su una pendenza iniziale di 5.458 procedimenti ne sono sopravvenuti 2.720 e definiti 2.490, con una pendenza finale di 5.688 (esclusa la materia dell'adozione nazionale e internazionale e la sottrazione internazionale dei minori).

Più specificamente, in materia di responsabilità genitoriale, a fronte di una pendenza iniziale di 1.500 procedimenti, sono sopravvenuti 474 procedimenti e ne sono stati definiti 462, con una pendenza finale di 1.512 procedimenti.

In materia di diritto all'unità familiare previsto dall'art.31 del T.U. sull'immigrazione, a fronte di una pendenza di 455 procedimenti, ne sono sopravvenuti 1.043 e ne sono stati definiti 350, con una pendenza finale di 1.148.

In materia di affidamento familiare e adottabilità, a fronte di una pendenza di 1.439 procedimenti (comprensiva dei procedimenti a tutela dei minori stranieri non accompagnati avviati prima del mese di settembre del 2015, ai sensi dell'art.37 bis della legge sopra richiamata) sono sopravvenuti 150 procedimenti, ne sono stati definiti 768 e ne risultano pendenti 821 a fine periodo.

Nella materia della tutela dei minori stranieri non accompagnati (dal settembre 2015 iscritti ai sensi dell'art.19 del d.l. n.142 del 2015), a fronte di una pendenza di 1.975 procedimenti, ne sono sopravvenuti 1.024, ne sono stati definiti 872 e ne restano pendenti 2.127.

Nella materia dei procedimenti amministrativi per irregolarità della condotta di cui all'art.25 del r.d. n.1404 del 1934, erano pendenti 89 procedimenti, ne sono sopravvenuti 29, definiti 38 e rimasti pendenti 90 a fine periodo.

Dai calcoli effettuati, scorporando i procedimenti per adottabilità e affidamento dei minori italiani o degli stranieri residenti in Italia, il numero dei procedimenti per migranti minorenni soli alla fine del periodo in

osservazione riguarda un flusso attualmente cresciuto fino a quasi tremila pendenze.

A questo si aggiungono l'esame di 305 dichiarazioni di disponibilità all'adozione nazionale e l'esame di 48 domande di disponibilità all'adozione internazionale, nonché i relativi provvedimenti di adozione dei minori italiani e stranieri, in numero di 40.

Infine sono state presentate 6 domande, ai sensi dell'art. 28 della legge n. 184/83, per la ricerca delle origini da parte delle persone adottate ed emessi 41 provvedimenti a seguito delle delicate indagini avviate negli anni precedenti.

A quest'ultimo proposito si segnala che presso il Tribunale per i minorenni catanese è stata avviata una "buona prassi", articolata e complessa, al fine di procedere alle indagini prescritte per l'individuazione della madre biologica che non ha provveduto al riconoscimento, nel rispetto del diritto all'anonimato e con la massima riservatezza, secondo le prescrizioni della Corte Costituzionale e della Corte di cassazione, entrambe intervenute sulla questione.

LA PROCURA DELLA REPUBBLICA PER I MINORENNI

Dopo avere tracciato un quadro della situazione logistica, organizzativa e di pianta organica di magistratura e di personale amministrativo, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni ha evidenziato che in continuo aumento è il numero delle segnalazioni di minori in situazione di difficoltà, per il rischio di devianza o per il coinvolgimento in contesti di violenza, con conseguente necessità di interventi, anche immediati, a tutela degli stessi, di concerto con le Forze dell'ordine.

La puntualità delle segnalazioni è stata raccomandata alle altre figure istituzionali operanti a contatto diretto con il territorio.

In particolare si è cercato di sensibilizzare le istituzioni scolastiche in relazione al fenomeno del c.d. bullismo, in forte incremento in tutto il territorio del distretto, con richiesta di sollecito invio delle relative segnalazioni, che spesso vengono invece omesse da parte dei dirigenti scolastici per timore di creare discredito all'istituto.

Peraltro, di concerto con la competente articolazione regionale del M.I.U.R. e con la Polizia postale di Catania, sono stati programmati molteplici incontri in tema di cyber-bullismo, finalizzati a illustrare le strategie preventive e di lotta al fenomeno e la disciplina normativa dettata in materia.

Il costante aumento dei minori vittime di molestie, anche nelle nuove forme di relazioni virtuali con mezzi telematici (si pensi ai vari reati in materia di pornografia minorile), l'allarmante aumento dei minori vittime di violenza consumata in ambito familiare e –in positivo- l'accresciuta sensibilità sociale per tali problematiche sono tutti elementi che hanno portato ad un costante aumento degli interventi della Procura minorile.

Una volta operata la doverosa selezione delle segnalazioni ricevute, il Tribunale per i minorenni è stato conseguentemente investito di 954 ricorsi, introduttivi di procedimenti ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale, di procedimenti ai sensi dell'art.25 della legge n.1404 del 1934, di procedimenti per la declaratoria dello stato di abbandono e per l'apertura di tutela per minori stranieri non accompagnati.

A tanto va aggiunta l'obbligatoria attività consultiva su tutti i provvedimenti da adottarsi da parte del Tribunale per i minorenni e che si è concretizzata in 9.802 interventi.

Nell'arco temporale 2018-2019 è diminuito il flusso migratorio e conseguentemente le segnalazioni riguardanti la presenza e l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.

In proposito sono stati avviati anche rapporti con l'Imam della comunità islamica di Catania per "gettare un ponte di comunicazione" tra le due culture e mediare, con l'ausilio di un personaggio autorevole del mondo islamico, i rapporti tra le istituzioni (anche quella giudiziaria) e i minori migranti, facendo loro comprendere l'importanza dell'osservanza delle regole dello Stato che li ospita (verso le quali sono spesso intolleranti), in un clima di reciproco rispetto delle differenti culture.

A tal fine è stato anche stilato un protocollo, che ha la finalità non solo di accompagnare il percorso educativo di questi giovani con l'ausilio di un soggetto per loro carismatico, ma anche di prevenire forme di radicalizzazione politica.

Quanto al settore penale, si registrano complessivamente 1.209 nuove iscrizioni (a carico di soggetti noti e di ignoti). Il numero complessivo dei procedimenti definiti nel periodo in esame ammonta a 1.263.

Si registrano consistenti incrementi dei reati di stalking, di pedopornografia, dei delitti contro la libertà sessuale, dei furti, delle rapine, delle estorsioni, delle violazioni in materia di sostanze stupefacenti e delle lesioni personali stradali gravi e gravissime.

Non risultano declaratorie di estinzione di reati per intervenuta prescrizione.

Diminuita è la pendenza di delitti per favoreggiamento all'immigrazione clandestina. In occasione degli sbarchi di extracomunitari in questo territorio, è stata constatato il frequente impiego di minori come scafisti improvvisati. Tale trend in diminuzione si spiega con l'orientamento assunto dal locale Tribunale del riesame, che ritiene ricorrere nella fattispecie l'esimente dello stato di necessità.

L'incremento dei delitti di cui all'art.612 bis c.p. si constata soprattutto in ambito scolastico, ove, grazie a una diffusa campagna di sensibilizzazione del fenomeno, si registra una maggiore conoscenza della problematica da parte dell'utenza, che ha iniziato a denunziare fatti di

"bullismo"; l'iniziativa viene spesso assunta dai genitori delle vittime, nella frequente passività degli apparati scolastici.

Nel periodo in esame non risultano casi di applicazione del mandato di arresto europeo.

I provvedimenti complessivamente emessi dall'ufficio G.I.P., in esito alle richieste di applicazione e di ulteriore modifica delle misure cautelari personali, sono stati 62, di cui 8 con permanenza in casa, 31 con collocamento in comunità, 23 con custodia cautelare.

Nel periodo dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2019 presso il C.P.A. di Catania sono stati registrati 76 ingressi di minori arrestati o fermati, italiani e stranieri; trattasi di un dato che conferma la tendenza alla progressiva diminuzione del numero di ingressi.

Ad avviso del Procuratore, il calo di arresti di minorenni in un distretto alquanto problematico è in realtà da porre in relazione, non certo alla diminuzione della delinquenza minorile, ma all'intervenuta modifica della disciplina in materia di sostanze stupefacenti, e anche alla circostanza che l'intervento delle Forze dell'ordine (a motivo della diminuzione delle risorse a loro disposizione) si è di fatto concentrato sulla gestione dell'emergenza, con l'impiego massiccio di mezzi e personale per l'attività di contrasto al fenomeno della criminalità organizzata, a discapito della repressione dei reati comuni.

Emerge infine una sensibile diminuzione di ingressi di minori stranieri rispetto agli italiani.

Le sentenze poste in esecuzione per condanna irrevocabile a pena detentiva sono state 58 e l'esecuzione è sempre avvenuta nei termini di legge dalla comunicazione della irrevocabilità della decisione.

Delicata è la fase di predisposizione dei provvedimenti di cumulo e il continuo aggiornamento degli stessi, richiesto anche per soggetti da tempo divenuti maggiorenni, a seguito della sopravvenuta irrevocabilità di condanna riportata per reati commessi durante la minore età.

La sentenza n.90 del 28 aprile 2017 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato incostituzionale la lett.a) del nono comma dell'art.656 c.p.p, nella parte in cui non consente la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva nei confronti dei minorenni condannati per i reati ivi elencati, ha comportato l'aumento dei casi di sospensione delle pene detentiva, prima immediatamente eseguibili.

LA CORTE DI APPELLO

SEZIONE MINORI

Il carico di lavoro: settore civile

Nel settore civile minorile risulta che nel periodo in esame, a fronte di una pendenza iniziale di 32 procedimenti e della sopravvenienza di 52 procedimenti, la sezione ne ha definiti 40.

Dai relativi dati statistici emerge che i procedimenti definiti sono pari a quelli dell'anno scorso, mente si riscontra un leggero aumento delle sopravvenienze (erano 48 nel periodo precedente).

Il Presidente della sezione segnala che, nella maggior parte dei casi, le questioni sottese a tali procedimenti sono particolarmente complesse e delicate, sia in punto di fatto che di diritto, e che tali procedimenti impongono quasi sempre una complessa attività istruttoria e richiedono una definizione urgente.

Anche nell'anno in esame sono inoltre emersi, dalla loro trattazione, casi gravi di abbandono dei minori in contesti sociali particolarmente degradati, ove le difficilissime condizioni personali ed economiche del nucleo familiare di appartenenza incidono notevolmente sul corretto esercizio della responsabilità genitoriale e ostano a un adeguato percorso di crescita del minore.

Anche quest'anno si è così dovuto constatare, nella maggior parte dei casi trattati, il mancato recupero delle capacità genitoriali nei tempi utili ad evitare l'adottabilità dei minori, e ciò per l'insuccesso delle misure a tal fine disposte e programmate dalle autorità competenti.

Il carico di lavoro: settore penale

Per quanto concerne il settore penale, risulta che i procedimenti pendenti all'inizio del periodo in esame erano pari a 44, che sono sopravvenuti 151 procedimenti e che ne sono stati definiti 105 (di cui 104 con sentenza), con una pendenza finale pari a 90 procedimenti.

Dalla comparazione delle statistiche di sezione emerge un aumento delle sopravvenienze (nel precedente periodo erano state 134).

Nell'anno in esame si è registrata la pendenza di appelli relativi a reati particolarmente gravi, in relazione ai quali è stato necessario espletare perizie e procedere all'audizione, in videoconferenza, di alcuni collaboratori di giustizia.

E' infatti stato trattato e definito un procedimento relativo all'omicidio commesso da due minori, in concorso, ai danni del patrigno di uno di loro; due sono stati i procedimenti che hanno riguardato la partecipazione di minori a una consorteria criminale finalizzata allo spaccio di stupefacenti (in un caso) e di tipo mafioso (nell'altro); tre procedimenti hanno riguardato il reato di lesioni gravi, due dei quali maturati in un clima di discriminazione sessuale e omofobia.

Al di là dell'impegno relativo alla trattazione e definizione di questi procedimenti, la loro pendenza è certamente un fatto allarmante perché denota una devianza minorile che sempre più si inserisce in un contesto di radicata delinquenza e che non è estranea a certe spinte pulsionali contro il "diverso" che, a più livelli e in più contesti, attualmente si avvertono.

Gran parte degli altri procedimenti hanno riguardano reati relativi allo spaccio di sostanze stupefacenti (in aumento, rispetto all'anno passato, lo spaccio delle c.d. droghe pesanti), reati contro il patrimonio (principalmente furti, furti in abitazione e rapine) e reati di resistenza a pubblico ufficiale.

Sono diminuiti i reati connessi all'immigrazione clandestina.

Ampiamente soddisfacenti sono i risultati in ordine all'applicazione dell'istituto della "messa alla prova", finalizzato alla rieducazione del minore e al suo allontanamento da contesti devianti.

PARTE QUINTA

CONSIDERAZIONI FINALI

I VALORI DELLA GIURISDIZIONE

Sin dal mio insediamento mi sono con convinzione attenuto alla regola che la relazione inaugurale dell'anno giudiziario non costituisce una valvola di sfogo per le personali opinioni dei presidenti delle Corti sui problemi, di ordine generale, della giustizia, ma piuttosto una sintesi, quanto più sobria, dei problemi che l'amministrazione della giurisdizione presenta nel territorio, e quindi, per l'appunto, un rapporto, che si risolve essenzialmente in un bilancio, sui risultati attesi e su quelli effettivamente conseguiti, che possa servire da orientamento per le altre istituzioni, le forze sociali e i cittadini.

E tuttavia, non posso esimermi dal ricordare come l'anno che si è concluso abbia costituito un "annus horribilis" per la magistratura, avendo avvenimenti recenti, e che hanno avuto grande eco nell'opinione pubblica, riproposto il dibattito sui valori morali e sui principi costituzionali che sorreggono l'indipendenza della magistratura.

Il rischio di reazioni emotive e di valutazioni affrettate (del tutto scontate in una società che privilegia la velocità della comunicazione rispetto ai tempi della riflessione) non ha impedito, tuttavia, che si avviasse su questi temi una discussione che, nonostante luci e ombre, ha cercato di distinguere fra quelli che sono i valori di fondo – e come tali irrinunciabili- dell'autogoverno e del pluralismo ideale ed organizzativo della magistratura e le esigenze di rinnovamento che, attraverso la scrittura di nuove regole, possono migliorare la capacità della magistratura di articolarsi come potere diffuso, ma non gerarchico, potere responsabile, ma soggetto solo alla legge, sollecitando l'inclinazione di ogni magistrato ad essere, in ogni momento della vita professionale, "senza timore e senza speranze", per come ha voluto la Costituzione repubblicana.

Si dice spesso, e a ragione, che le società moderne non possono fare a meno né dei giudici, né dei giudizi di valore dei giudici e che la crescita della discrezionalità della magistratura è un ineludibile corollario di tale situazione.

E non casualmente, anche di recente, la Corte Costituzionale ha ricordato come, specie allorché vengono in gioco diritti fondamentali (si tratti del diritto al lavoro o dell'accesso alla garanzia di rieducazione della pena), non può sottrarsi al giudice l'obbligo di operare un doveroso

bilanciamento di interessi, di differenziare e distinguere le fattispecie, in modo da garantire l'eguaglianza sostanziale nell'attuazione della legge.

E tuttavia, se il crescente peso che i giudici esercitano nella società contemporanea è un dato irreversibile, sembra altrettanto ineludibile l'assunzione di una forte responsabilità sociale da parte della magistratura; per il qual fine non è però più sufficiente evocare l'autonomia della funzione, ma è anche indispensabile l'individuazione chiara dei criteri di valutazione e di priorità seguiti nell'interpretazione della legge e nell'organizzazione della giurisdizione, e, al tempo stesso, una costante tensione e attenzione per il modo in cui si recluta, si forma e si organizza la carriera della magistratura.

Da questo punto di vista, l' "annus horribilis" della magistratura italiana può costituire solo un'occasione di rammarico (per quel che è avvenuto) oppure un'occasione di miglioramento (per riconoscere i meriti e rimuovere le crepe del sistema): la scelta fra queste alternative sta tutta nella capacità di seria riforma che sapranno esprimere le istituzioni, nella volontà, in altri termini, di superare la tendenza ampiamente praticata al mero dileggio o alla apologetica difesa dell'esistente.

Su questi temi il dialogo e l'azione comune fra la Magistratura e l'Avvocatura sono, comunque, l'unica via praticabile.

Protocolli e intese programmatiche, attività congiunte negli organi di gestione e azioni formative comuni, tavoli di lavoro e osservatori permanenti costituiscono, nella realtà del nostro distretto, ormai un reticolo prezioso di esperienze che hanno inciso profondamente sulla visione comune dei problemi della giurisdizione e hanno dato corpo a quella cultura dell'autogoverno, ben diversa dall'antica separatezza, che sostanzia la libertà delle formazioni sociali, l'autonomia dell'Avvocatura e l'indipendenza della Magistratura.

Lo stato dell'amministrazione della giustizia, per come emerge dai dati e dalle valutazioni che in questa relazione si sono offerti, risente di questo operoso contesto e riflette una inclinazione al cambiamento, con segnali di miglioramento, specie in ordine ai tempi della durata dei processi, incoraggianti e sicuramente percepibili e che il permanere di risalenti criticità non riesce ad offuscare.

Per realizzare tale risultato – lo voglio ribadire- si sono rilevati determinanti lo spirito di servizio dei magistrati, ma al tempo stesso le

innovazioni organizzative adottate. Una rinnovata e diffusa consapevolezza in ordine al valore che il fattore tempo riveste nella gestione del processo si è accompagnata alla predisposizione di strumenti e di modelli organizzativi che si muovono nella direzione del definitivo superamento del giudice-monade e che valorizzano un modo di lavorare per obiettivi e per scopi, che non contraddice l'autonomia del giudice, ma anzi pienamente la valorizza.
Sono pienamente convinto (e le persistenti aree di criticità me ne danno conferma) che lo spirito di servizio dei magistrati non avrebbe prodotto analoghi risultati, ove non fosse stato indirizzato in precise scelte organizzative e graduato secondo plausibili obiettivi e priorità.

E non è un caso che i risultati conseguiti si siano prodotti nonostante le persistenti limitazioni organizzative derivanti dai vuoti di organico del personale della magistratura, che continuano ad affliggere, in misura maggiore o minore, tutti gli uffici del distretto (ed in particolare gli uffici periferici), e dalle carenze d'organico del personale amministrativo.

Le innovazioni introdotte (dal processo civile telematico, alla costituzione dell'Ufficio del Processo, ai protocolli d'intesa con l'Avvocatura) hanno costituito un antidoto alla obsolescenza dei metodi di lavoro e delle tecniche di organizzazione del processo, senza le quali l'arretramento della giustizia civile e penale avrebbero raggiunto, nel nostro distretto, livelli ben più preoccupanti.

In questo contesto, va segnalato che, nell'anno decorso, la Corte di appello ha proseguito nell'esame preliminare delle impugnazioni penali, con la previsione di una apposita udienza mensile (c.d. di spoglio) destinata a tale adempimento, che è risultata indispensabile per individuare le varie tipologie del contenzioso e per attuare una ragionata selezione e temporalizzazione dei processi alla luce dei criteri di priorità previsti negli atti organizzativi dell'ufficio.

Tale nuova prassi organizzativa, frutto, per come si è detto, dell'elaborazione svolta all'interno dell'Ufficio per il Processo, ha costituito, unitamente all'introduzione del programma di gestione anche per il settore penale, il volano attraverso il quale la Corte è riuscita ad abbattere l'arretrato storico delle sezioni penali e rappresenta il necessario passaggio per dare concreta attuazione al protocollo d'intesa fra la Corte e gli Ordini professionali del distretto sul patteggiamento in appello, con il quale si è prevista la trasmissione, con cadenza mensile, agli Ordini da parte di

ciascuna delle sezioni penali dell'elenco dei processi che si andranno a celebrare nell'arco dei dieci mesi successivi, in modo da incentivare (superando prassi e abitudini deresponsabilizzanti sedimentatesi nel tempo) la possibilità di una loro definizione concordata, previe le opportune interlocuzioni con l'ufficio della Procura Generale.

In pari modo, nell'anno decorso, si è confermato il netto abbattimento dei rinvii dei processi motivati da vizio delle notifiche, grazie all'attività svolta dal gruppo di lavoro costituito presso la Corte, che ha esaminato e continua a monitorare le criticità presenti nel sistema delle notifiche penali e ha elaborato e proposto, attraverso molteplici interlocuzioni istituzionali, modelli virtuosi di azione amministrativa, che hanno senz'altro contribuito a ridurre i tempi dei processi penali.

Importanti risultati operativi sono stati raggiunti anche dal gruppo di lavoro sulla condivisione dei provvedimenti penali fra i giudici di primo e secondo grado, che ha già consentito alla Corte di monitorare le principali cause di riforma delle sentenze penali, nel convincimento che, assicurando, per quanto più possibile, la prevedibilità delle decisioni, si concorre a realizzare la ragionevole durata del processo e la qualità dell'intervento giudiziario.

Nello stesso solco, un complesso, ma proficuo confronto, ha condotto alla sottoscrizione, in data 10 luglio 2019, di un importante protocollo d'intesa fra la Presidenza della Corte e i Consigli dell'Ordine degli Avvocati del distretto sulla chiarezza e sinteticità nella redazione degli atti difensivi delle parti e dei provvedimenti giurisdizionali nei giudizi di appello civili, destinato ad incidere sulle tecniche di redazione tanto degli atti di appello quanto delle sentenze e degli altri provvedimenti del giudice, in modo da coniugare sinteticità e completezza motivazionale, per come risulta ben possibile se l'esercizio della funzione difensiva e di quella giurisdizionale vengono coniugate secondo la logica del servizio e della tutela effettiva dei diritti, che presuppone un esercizio efficace, e per ciò stesso efficiente, della giurisdizione.

Se è vero, infatti, che lo stile delle sentenze non è questione di norme ma essenzialmente di formazione del giudice, l'utilizzazione di alcune prescrizioni tipo (quali quelle di evitare le "sentenze trattato", il "richiamo prolisso" ai precedenti, l'uso disinvolto degli obiter dicta, le motivazioni apparenti e la mera ricopiatura delle difese delle parti) va proprio nel senso

di tale formazione, assicurando un aumento di produttività del tutto funzionale ad una migliore qualità del provvedimento giudiziario, che in quanto "atto motivato di autorità" deve contenere solo le indicazioni necessarie per comprendere le ragioni della decisione.

Si tratta di prescrizioni che si è ritenuto doveroso far uscire dal novero delle buone intenzioni e che, attraverso gli strumenti di collegamento e di raccordo di cui la Corte si è dotata (primo fra tutti, l'Ufficio per il processo), ha avviato un processo di condivisione di obiettivi culturali fra la magistratura e l'avvocatura particolarmente significativo.

Sono convinto che anche per tal modo si determineranno le condizioni per un ulteriore miglioramento degli importanti risultati già conseguiti dalla Corte nella riduzione dell'arretrato ultrabiennale e dei tempi dei processi civili.

Solo alla fine dello scorso anno la Regione Siciliana ha, invece, concluso l'istruttoria per riavviare il progetto di ampliamento e prosecuzione del progetto PERCORSI, e cioè dei cantieri di innovazione che, grazie ai finanziamenti europei erogati dalla Regione Siciliana, sono stati attivati con successo, sino ai primi mesi dell'anno 2018, presso tutti gli uffici giudiziari del distretto, al fine di modernizzare la struttura organizzativa e rimodulare i processi di lavoro dell'intero apparato giudiziario posto a servizio della nostra comunità territoriale.

I tempi esasperatamente lunghi della procedura hanno determinato una situazione di stallo che si spera presto di recuperare e ripropongono, comunque, una doverosa riflessione su come i tempi della burocrazia spesso non coincidono con i tempi dell'innovazione e come tale sfasatura inesorabilmente incida sulla capacità di modernizzazione del nostro territorio e del nostro paese.

Alla luce dei dati che emergono da questa relazione, anche quest'anno debbo costatare come la riduzione dei tempi del processo e il contenimento dell'arretrato giudiziale sia stato effetto preminente delle strategie di miglioramento organizzativo promosse dalla Magistratura e delle buone prassi promosse d'intesa con l'Avvocatura; poco percepibile è stato, invece, il contributo offerto dalle molteplici riforme a più riprese varate al fine di contenere i flussi del contenzioso e per diversificare le risposte alla domanda di giustizia.

Se pertanto persiste, e resta attuale, tanto con riferimento al giudizio civile che a quello penale, il problema dell'arretrato e della durata dei processi, ciò vuol dire che il miglioramento organizzativo non può considerarsi una risorsa autosufficiente, ma che va coniugato con scelte del legislatore – di semplificazione e di razionalizzazione processuale- che, sfuggendo alla tentazione delle riforme epocali (tanto ambiziose nei propositi, quanto modeste nei risultati), incidano solo su alcuni snodi problematici che l'esperienza applicativa del processo civile e penale ha fatto emergere in questi anni di intenso cambiamento.

Così, sarebbe opportuno, al fine di rafforzare il processo di appello (con conseguenti effetti benefici anche sul giudizio di cassazione e sul ruolo della Corte di legittimità), prendere atto della sostanziale ineffettività della disciplina dell'art. 348 bis c.p.c. e puntare, invece, sulla cameralizzazione del giudizio di secondo grado, con l'abolizione della prima udienza e dell'udienza di precisazione delle conclusioni e l'instaurazione del processo nella forma del ricorso.

Attraverso pochi, ma significativi aggiustamenti normativi, si eviterebbero attività inutili, che incidono inesorabilmente sui tempi del processo di appello, che, in tal modo, meglio potrebbe svolgere la sua fondamentale funzione, di fase che chiude l'accertamento del fatto e contribuisce a valorizzare la certezza degli orientamenti giurisprudenziali consolidati o a promuovere l'innovazione giurisprudenziale, quando ciò appaia necessario per garantire la vitalità dell'ordinamento.

La necessità di programmare interventi normativi capaci di garantire una più celere definizione del contenzioso si ripropone per il giudizio di primo grado, che evoca, a maggior ragione, il problema della semplificazione del rito (con l'eliminazione di ogni formalità che appaia non necessaria all'esercizio del diritto di difesa e all'accertamento dei fatti rilevanti, ad iniziare dai "tempi morti" che seguono all'udienza di precisazione delle conclusioni) e della diversificazione delle forme di tutela (con la necessità di garantire effettività alle procedure di mediazione e di riqualificare in tempi ravvicinati le competenze della magistratura onoraria).

Il crescente ricorso al processo sommario sembra confermare tali indicazioni.

Per il processo penale, il problema dirimente è quello di invertire la tendenza alla progressiva emarginazione dei riti alternativi (che è

emblematicamente attestata dal 10% di definizioni in tale forma presso il Tribunale di Catania), non realizzandosi la quale il rito accusatorio continuerà a produrre inefficienza.

La reintroduzione del concordato in appello si muove in questa direzione e la Corte di appello è intenzionata a sfruttarne tutte le potenzialità.

Nell'avviarmi a concludere questa relazione, non posso sottacere come l'anno decorso sia stato un "annus horribilis", non solo per la magistratura, ma anche per la città di Catania: la dichiarazione di dissesto dell'amministrazione comunale, la persistente crisi occupazionale, le inchieste che hanno coinvolto importanti settori della pubblica amministrazione hanno proiettato ombre su un futuro già difficile, rendendolo ancora più incerto.

E pur tuttavia sono convinto che grandi sono ancora le potenzialità del nostro territorio, di un ambiente ricco di competenze professionali, aperto ed interessato ad interventi di modernizzazione e informatizzazione avanzata, capace di riqualificare vecchie attività e di proiettarsi verso nuovi servizi, di esprimere un proficuo rapporto fra le istituzioni e gli ordini professionali e in cui la magistratura stessa ha perseguito l'obiettivo ambizioso di immaginarsi come parte di un tessuto urbano, sociale e imprenditoriale che trae forza dall'elemento giurisdizionale.

A condizione che, attraverso un doveroso rinnovamento, che valorizzi trasparenza, meriti e competenze, riviva una visione generale, si torni a privilegiare l'interesse pubblico, riemerga quella "città operosa", che, come ricordava Giuseppe Giarrizzo, ha avuto quale tratto caratterizzante, non la "catanesità", ma, giusto all'opposto, la vocazione di una "comunità meno incline ad esaltare insularità ed appartenenza mediterranee, con èlites a spiccata vocazione nazionale ed europea".

E questa "città operosa" e "aperta" ho visto rivivere negli sforzi che stanno conducendo alla realizzazione del nuovo palazzo di giustizia.

La decisione, in esito a complessi accertamenti, di abbattere il vecchio palazzo delle poste e di costruire un nuovo tribunale, promuovendo un apposito concorso di idee sintetizza gli sforzi che, con determinazione e chiarezza di intenti, la Regione siciliana, la magistratura e l'avvocatura hanno perseguito in questi ultimi anni per consentire di amministrare la giustizia in condizioni di dignità.

Per questi risultati sono molto grato al Presidente della Regione, l'onorevole Nello Musumeci, e all'Assessore alle infrastrutture, l'avvocato Marco Falcone, oltre che, per l'abnegazione e l'impegno, all'ufficio del genio civile di Catania, i quali hanno fortemente creduto e operato in questa direzione, optando, fra l'altro, per la scelta, sicuramente felice, di promuovere un concorso di idee, nel giusto convincimento che la costruzione di un nuovo palazzo di giustizia non è un mero fatto tecnico, ma presuppone una visione del rapporto fra l'amministrazione della giustizia e l'ambiente sociale, una valutazione non solo di funzionalità, ma ancor prima di pre-comprensione del ruolo, della immagine e dei simboli della giustizia nella società contemporanea.

E proprio per ciò, anche quest'anno ho riprodotto in copertina un'antica allegoria della giustizia, che la raffigura congiunta alla pace, un'allegoria antichissima, ma, al tempo stesso, sempre nuova e attuale; l'ho scelta dopo aver letto, per l'appunto, la frase di un contemporaneo, il presidente dell'Etiopia Abiy Ahmed, premio Nobel per la pace 2019, pronunciata il giorno del suo insediamento: "il fondamento della pace è la giustizia. La pace non è assenza di conflitto. La pace è un'inviolabile casa comune, costruita sulle nostre convinzioni condivise, e l'unica porta di accesso è il dialogo. E' la nostra fiducia reciproca. Il nostro viaggio insieme, che ci permette di appianare i conflitti in modo civile".

E con questo auspicio, che fotografa lo sforzo operato in ogni latitudine per l'attuazione del diritto, voglio ringraziare i colleghi magistrati, il personale delle cancellerie, l'Avvocatura del distretto e le Forze dell'ordine per gli sforzi che, ognuno per la sua parte, hanno operato, in quest'anno, per realizzare, in condizioni difficili, fini di giustizia.

E, formulando analogo auspicio per l'anno che si avvia, mi accingo a dichiarare aperto, a conclusione del dibattito, l'anno giudiziario 2020.

PARTE SESTA

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA DEL DISTRETTO

AREA CIVILE

Diritti reali e possesso

Corte di appello Catania, sezione seconda, sentenza 17.12. 2018, pres. Distefano, est. Longo

L'affittuario di un fondo rustico, in virtù di un contratto stipulato con l'usufruttuario del fondo, non può agire nei confronti del nudo proprietario per il pagamento dei miglioramenti effettuati con il consenso dell'usufruttuario; i contratti di affitto stipulati dall'usufruttuario vincolano, infatti, il nudo proprietario solo per quanto riguarda la durata ai sensi dell'art. 999 c.c., che è norma di carattere eccezionale, che non può trovare applicazione al di fuori delle ipotesi in essa espressamente previste.

L'esecuzione delle opere di miglioramento, pur nell'ambito di un contratto di affitto di fondo rustico, presuppone un nuovo accordo tra le parti, con il quale il concedente acconsente alla richiesta dell'affittuario di eseguire le opere; il nuovo accordo non può vincolare il nudo proprietario, che è allo stesso rimasto estraneo, bensì solo l'usufruttuario o, in caso di morte, i suoi eredi.

Tribunale di Catania, sezione terza, ordinanza collegiale 28.3.2019, pres. ed est. Pennisi

In coerenza con la nozione funzionale e "cangiante" dell'ente pubblico a seconda del regime normativo da applicarsi e della ratio ad esso sottesa, va affermata la soggezione di una società, costituita in forma di società per azioni, partecipata interamente da capitale pubblico e concessionaria della gestione dell'aeroporto etneo, alla tutela possessoria in favore di privati con riguardo a una fascia di terreno demaniale già lasciata al libero uso degli utenti.

Diritto industriale

Tribunale di Catania, sezione imprese, sentenza 29.3. 2019, pres. Sciacca, est. Marino

In tema di divieto di concorrenza sleale, in applicazione della normativa speciale prevista dall'art.120 commi 3 e 6 c.p.i., il criterio di radicamento della competenza nel "luogo in cui i fatti sono stati commessi", in caso di violazione perpetrata a mezzo internet, va inteso nel senso che tale luogo va individuato in quello di stabilimento dell'inserzionista, ove è stato deciso ed avviato il processo tecnico finalizzato alla visualizzazione dell'annuncio commerciale, e quindi deve riferirsi al luogo di realizzazione della condotta e non al luogo della verificazione del danno.

Tribunale di Catania, sezione imprese, ordinanza 3.4.2019, pres. Sciacca, est. Marletta
Non è sufficiente, al fine di escludere la sussistenza del fenomeno del look alike (letteralmente sembra come), guardare alle singole componenti della confezione di un determinato prodotto, dovendosi aver riguardo alla visione d'insieme, al cosiddetto "colpo d'occhio", che spinge un consumatore ad orientarsi verso un prodotto.

Tribunale di Catania, sezione imprese, sentenza 31.5.2019, pres. Sciacca, est. La Mantia
Le immagine fotografiche, che si limitano alla riproduzione degli oggetti e che risultano prive dei caratteri di originalità e creatività, non costituiscano un'opera dell'ingegno, come tale tutelata dal diritto d'autore ed, in particolare, dall'art.2, n.4 della legge 633/1941, ma rientrano nella categoria delle c.d. fotografie semplici non creative, suscettibili della più limitata tutela riservata ai diritti connessi (art.87 e segg. legge dir. autore). Detti caratteri devono trascendere la buona tecnica fotografica e trasmettere emozioni che vadano oltre i soggetti o gli oggetti ritratti e, in definitiva, esprimere in modo assolutamente caratteristico ed individualizzante la personalità dell'autore. Ne consegue che, in questi casi, tutti i diritti inerenti alla riproduzione fotografica sorgono in capo al committente in modo automatico e non in via derivativa; il committente, quindi, e non l'autore, è titolare del diritto allo sfruttamento economico della riproduzione.

Tribunale di Catania, sezione imprese, sentenza 20.6.2019, pres. Sciacca, est. Marino
Il giudice, ai fini del giudizio comparativo, deve preventivamente individuare e ricercare il "cuore" del marchio, cioè il nucleo centrale, ideologico- espressivo, l'idea fondamentale, che è alla base e connota il marchio di cui si chiede la tutela ed in cui si riassume l'attitudine individualizzante e caratterizzante. Compiuta questa operazione, si devono valutare i fattori di novità e di idoneità differenziatrice del marchio incriminato. La contraffazione sussiste se l'imitazione cade su tale nucleo, sicché devono ritenersi illegittime tutte le variazioni e modificazioni, anche rilevanti e originali, che lasciano, tuttavia, sussistere il nucleo ideologico espressivo.

Elettorato

Tribunale di Catania, sezione prima, decreto 3.5.2019, pres. Acagnino, est. Mangano
Il procedimento volto all'accertamento dell'incandidabilità dell'amministratore responsabile delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento del consiglio comunale per effetto di fenomeni di infiltrazione di tipo mafioso, previsto dall'art. 143 T.U.E.L., ha carattere autonomo rispetto al procedimento penale e, pur prescindendo dall'accertamento dell'esistenza del reato, costituisce extrema ratio in quanto incide, comprimendolo, sul primario diritto di elettorato passivo. Il procedimento è diretto ad

evitare il ricrearsi di situazioni cui il provvedimento di scioglimento ha inteso ovviare, e quindi a salvaguardare beni primari della collettività nazionale, identificabili nella legalità ed imparzialità dell'amministrazione e nella sua credibilità presso il pubblico, e cioè nel rapporto di fiducia dei cittadini verso l'istituzione, incrinato da fenomeni di infiltrazione e condizionamento riconducibili alla condotta degli amministratori.
In relazione a siffatta funzione, si richiede l'accertamento della sussistenza di una condotta (anche) colposa dell'amministratore che, pur non sconfinando nell'illecito, abbia comunque favorito l'ingerenza di associazioni criminali o il condizionamento dalle stesse esercitato sulla gestione dell'ente territoriale e che ciò sia verificato sulla base di elementi, collegamenti e forme di condizionamento concreti, univoci e rilevanti.

Esecuzione e Volontaria Giurisdizione

Tribunale di Catania, sezione sesta, sentenza 12.2.2019, giudice Messina
La sentenza della Corte Costituzionale n.114/2018 che ha dichiarato la parziale illegittimità dell'art 57 del D.P.R. 602/73 va interpretata nel senso che il contribuente può proporre opposizione ex art 615 c.p.c. anche nell'ipotesi di crediti tributari, solo se intenda fare valere fatti successivi (modificativi o estintivi della pretesa) rispetto alla notifica della cartella o, ove previsto, dell'avviso di mora, mentre non potrà fare valere innanzi al giudice ordinario eccezioni che avrebbero dovuto essere tempestivamente proposte impugnando la cartella di pagamento o gli altri atti previsti dall'art 19 del D.Lgs 546/1992.

Tribunale di Catania, sezione sesta, sentenza 30 aprile 2019, giudice Lentano
Il principio secondo cui la sentenza d'appello, ove confermi in parte la condanna di primo grado, consente la prosecuzione della esecuzione intrapresa sulla base di tale statuizione (sia pure nei limiti di un credito ridotto), vale anche qualora, alla riduzione della somma oggetto di condanna, si accompagni una riqualificazione giuridica della domanda originaria o una ratio decidendi del tutto diversa rispetto alla decisione di primo grado.

Tribunale di Siracusa, ordinanza 19.5.2019, giudice Salamone
Nel procedimento di esecuzione immobiliare, deve essere revocata l'aggiudicazione in caso di omissione delle formalità pubblicitarie che, pur non obbligatorie per legge, siano stato disposte dal giudice dell'esecuzione nell'ordinanza di autorizzazione alla vendita, in quanto tale mancanza determina la nullità dell'esperimento di vendita.

Tribunale di Siracusa, ordinanza 18.6.2019, giudice Romeo
Nel caso di condanna e di confisca dei beni immobili per il reato di usura ex art. 644 c.p., il diritto della persona offesa dal reato alle restituzioni o al risarcimento del danno presuppone la revoca della confisca. Per poter agire con l'esecuzione forzata sui beni

confiscati, quindi, non è sufficiente il provvedimento del GIP, emesso in sede di incidente di esecuzione, con il quale si dichiara e si riconosce il diritto della persona offesa ad agire in sede esecutiva, essendo necessario un provvedimento di natura costitutiva di revoca della confisca.

Tribunale di Ragusa, sentenza 8.4. 2019, giudice Giampiccolo
In tema di estinzione del processo esecutivo per inattività delle parti, la sospensione prevista dall'art. 20 della legge n. 44 del 1999 costituisce una ipotesi di sospensione legale ex art. 623 cpc, necessaria ed automatica, che scatta al ricorrere dei presupposti normativi fissati dal legislatore, senza che residuino spazi di discrezionalità in capo al giudice dell'esecuzione, chiamato solo ad un controllo ab extrinseco della ricorrenza dei presupposti di operatività della norma, che essenzialmente impongono di verificare se il richiedente il beneficio coincide con la persona offesa in un procedimento per delitti di estorsione ed usura e se la persona offesa coincide con l'esecutato.
Ne consegue che il creditore procedente, nel termine di sei mesi dalla scadenza del termine di sospensione della procedura esecutiva stabilito dall'art. 20 della legge n. 44 del 1999, deve riassumere il processo esecutivo per evitare l'estinzione del processo medesimo.

Espropriazione per pubblica utilità

Corte di appello Catania, sezione prima civile, sentenza 5.4.2019, pres. Milone, est. Carlà
In tema di opposizione alla stima in caso di emissione del decreto previsto dall' art. 42 bis del D.P.R. 327/2001, c.d. acquisizione sanante, il valore venale del bene oggetto di acquisizione deve essere determinato avuto riguardo al valore venale alla data del provvedimento, tenendo conto delle caratteristiche attuali del bene e, quindi, anche dell'irreversibile trasformazione del fondo nel frattempo intervenuta, nei limiti dell'utile che il privato proprietario può giuridicamente ricavarne nel comune commercio.
Deve pertanto escludersi, ai fini della determinazione del valore venale del bene espropriato, la possibilità legale di edificazione tutte le volte in cui, sulla base dello strumento urbanistico vigente all'epoca in cui deve compiersi la ricognizione legale, la zona sia stata concretamente vincolata ad un utilizzo meramente pubblicistico (nella fattispecie il decreto era stato emesso per l'ampliamento dell'area cimiteriale comunale, opera soggetta, in base agli artt. 822 e 824 co. 1 e 2 c.c., al regime proprio del demanio pubblico e, quindi, inalienabile ed insuscettibile di formare oggetto di diritti a favore di terzi).

Famiglia, minori e stato delle persone

Corte di appello Catania, sezione persona, famiglia e minori, sentenza 17.7.2018, pres. ed est. Pappalardo

L'esercizio dell'azione di nullità del matrimonio, nel caso in cui la sentenza di interdizione sia stata pronunciata dopo la celebrazione di quest'ultimo, ma l'infermità preesistesse, non presuppone il passaggio in giudicato della sentenza d'interdizione, come presupposto processuale dell'azione di nullità del matrimonio dell'interdicendo, dovendosi al contrario configurare il giudicato come una condizione dell'azione, che può intervenire in corso di causa sino al momento della decisione.

Corte di appello Catania, sezione persona, famiglia e minori, sentenza 5.3.2019, pres. Motta, est. Celesti

La scelta chiara e consapevole di costituire un nuovo assetto familiare determina una netta soluzione di continuità con la pregressa fase di convivenza matrimoniale, sovrapponendosi il nuovo aggregato al matrimonio, a prescindere dal fatto che il vincolo coniugale sia ancora sciolto o meno, e determina, pertanto, il venir meno del diritto del coniuge all'assegno di mantenimento (fattispecie in cui la Corte ha revocato l'assegno di mantenimento disposto in favore di una parte che, nelle more del giudizio di separazione, aveva instaurato una stabile convivenza di fatto).

Corte di appello Catania, sezione persona, famiglia e minori, decreto 28.3.2019, pres. ed est. Motta.

I doveri di cura e di assistenza morale che gravano sui genitori nei confronti della prole maggiorenne non economicamente indipendente non si esauriscono, nelle ipotesi di crisi coniugale, nella mera elargizione di un assegno di mantenimento ma impongono il soddisfacimento delle esigenze dei figli connaturali alle loro inclinazioni, alle loro legittime aspettative e non utopistiche aspirazioni; funzionale a questi doveri è anche l'obbligo di garantire ai figli la stabile organizzazione domestica che maggiormente faciliti la realizzazione dei loro progetti di vita (nella fattispecie è stata rigettata la richiesta di revoca dell'assegnazione dell'abitazione coniugale disposta in favore dell'ex moglie avanzata dal marito sul mero presupposto che la prima ivi convivesse more uxorio con altra persona).

Corte di appello Catania, sezione persona, famiglia e minori, ordinanza 3.5.2019, pres. Motta, est. Celesti

Nei procedimenti promossi per la dichiarazione giudiziale di paternità, il rifiuto di sottoporsi ad indagini ematologiche costituisce un comportamento valutabile da parte del giudice di così elevato valore indiziario da potere, da solo, consentire la dimostrazione della fondatezza della domanda.

Nei procedimenti promossi per la dichiarazione giudiziale di paternità, la domanda di rimborso delle spese sostenute per il figlio dal momento della nascita presuppone che al

mantenimento del minore abbia adempiuto integralmente ed in via esclusiva uno dei due genitori, il quale ha diritto ad agire per il rimborso della quota gravante sul genitore inadempiente, sulla base delle regole dettate dall'art. 1299 c.c. (nella fattispecie, la Corte ha ritenuto di applicare, per la relativa quantificazione, i dati pubblicati dall'ISTAT relativi al costo della spesa media di una famiglia italiana per ciascun anno).
La violazione dei doveri inderogabili di mantenimento, istruzione ed educazione è risarcibile non solo attraverso le misure tipiche del diritto di famiglia, ma anche nelle forme dell'illecito civile e può dar luogo al risarcimento del danni non patrimoniali sofferti ex art. 2059 cc (nella fattispecie, la Corte ha ritenuto di applicare in via analogica i criteri di liquidazione connessi alla morte del congiunto previsti dalle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, riducendo l'importo previsto dalle tabelle nella misura di un quarto).

Tribunale di Catania, sezione prima, sentenza 19.10.2018, pres. Acagnino, est. Cosentino
In materia di assegno di mantenimento in favore di figlio maggiorenne che non abbia completato gli studi universitari, l'aver intrapreso attività lavorativa è indice di adeguate capacità lavorative e reddituali rispondenti alle raggiunte condizioni professionali, che, seppur non rispondenti al percorso di studi intrapreso ovvero alle aspirazioni del figlio, tuttavia, è sintomatico di una raggiunta indipendenza economica, non potendo il mancato completamento degli studi influire sulla posizione del genitore non convivente, il quale non può essere costretto a mantenere ad libitum il medesimo, in ragione dell'età (trentenne), sol perché ancora coabiti con la madre.

Tribunale di Catania, sezione prima, decreto 22.2. 2019, pres. Cosentino, est. Delfa
Le condizioni di affidamento devono sempre attuare il "miglior interesse" del minore, sicché il modello bigenitoriale non può ritenersi praticabile qualora, seppur appurate le idonee capacità genitoriali di ciascuno, la conflittualità tra i genitori è talmente elevata da pregiudicare lo sviluppo psicofisico della prole, da valutare in relazione alle specifiche circostanze del caso concreto.

Tribunale di Siracusa, sentenza 23.4.2019, giudice Finocchiaro
L'istituto della sospensione della prescrizione per la condizione del titolare, previsto dall'art. 2942 n.1 c.c. per i minori non emancipati e per gli interdetti per infermità di mente, non è applicabile in via di interpretazione analogica all'istituto dell'amministrazione di sostegno, sia in considerazione della natura eccezionale della norma, come tale insuscettibile di estensione analogica, sia avuto riguardo alle peculiarità dell'istituto dell'amministrazione di sostegno, applicabile a casi eterogenei.

Tribunale di Ragusa, sentenza 22.2.2019, pres. Pulvirenti, est. Scollo
Sulla base di una interpretazione evolutiva e costituzionalmente orientata dell'art. 429

c.c., ben può darsi luogo alla revoca della inabilitazione anche laddove sia rimasto immutato il quadro di minorazione psichica presente alla data della relativa pronuncia, ma l'inabilitazione non risulti più rispondente alle condizioni e alle necessità del soggetto inabilitato, tenuto conto delle innovazioni normative che hanno condotto all'introduzione dell'amministrazione di sostegno, istituto non presente al tempo della sentenza di inabilitazione, che può pertanto essere revocata e sostituita dall'amministrazione di sostegno.

Giurisdizione

Tribunale di Catania, sezione quarta, sentenza 26.1.2019, giudice Sciacca
Qualora la controversia sorga in relazione alla fase di erogazione del contributo o di ritiro della sovvenzione, sulla scorta di un asserito inadempimento del beneficiario, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche se si faccia questione di atti denominati come revoca, decadenza o risoluzione, purché essi si fondino sull' inadempimento, da parte del beneficiario, delle obbligazioni assunte a fronte della concessione del contributo.

Tribunale di Catania, sezione quarta, sentenza 4.3. 2019, pres. Sciacca, est. Marletta
In materia di appalto di opere pubbliche, appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in tema di adeguamento, modifica o deroga al prezzo inerenti a contratti in cui manchi qualsivoglia clausola che preveda l'an debeatur, in quanto relative all'esercizio di poteri discrezionali della pubblica amministrazione, restando riservate alla giurisdizione ordinaria le controversie sulla mera determinazione del quantum.

Lavoro pubblico e privato

Corte Appello Catania, sezione lavoro, sentenza 22.1.2019, pres. ed est. Sali
La definizione della lite fiscale non ha effetto sulla posizione contributiva e, nondimeno, il verbale di accertamento dell'Agenzia delle Entrate, fondato su presunzioni, conserva valore probatorio nel giudizio previdenziale, in assenza di specifiche contestazioni e di elementi di prova contraria offerti dall'opponente.

Corte di appello Catania, sezione lavoro, sentenza 14.2.2019, pres. ed est. Maiore
L'art. 55 quater comma 1 lett. a) del d. lgs 165/2001, come modificato dalla novella dall'art.3 comma 1 del d. lgs 116/2016, laddove espressamente prevede che della violazione risponde anche chi abbia agevolato con la propria condotta, attiva o omissiva, la condotta fraudolenta (comma 1-bis) si limita a descrivere, con maggiore precisione, la condotta già desumibile dalla fattispecie individuata nella lett. a) della norma nella formulazione originaria, laddove prevede che integra la fattispecie

disciplinarmente rilevante «qualunque» modalità fraudolenta, anche se posta in essere avvalendosi di terzi .
Anche se l'art.55 quater citato integra in maniera inderogabile (con le ipotesi ivi enumerate) il catalogo di infrazioni e di sanzioni disciplinari contenuto nei contratti collettivi, resta fermo il compito del giudice di formulare il giudizio di adeguatezza prima nella scelta della sanzione da applicare e, poi, nella verifica dell'accertamento della legittimità del licenziamento.
Costituisce giusta causa di licenziamento ai sensi dell'art. 2119 c.c. la falsa timbratura del cartellino marcatempo (falsa dal punto di vista soggettivo, in quanto eseguita da mero portatore, soggetto diverso dal titolare) trattandosi di condotta grave che lede irrimediabilmente il vincolo fiduciario e che può giustificare il licenziamento.

Corte di appello Catania, sezione lavoro, sentenza 9.4.2019, pres. Meliadò, est. Di Stefano
Nella procedura di licenziamento collettivo, la comunicazione finale prevista dall'art. 4 della legge n.223/1991 deve essere unica, nel senso che il procedimento comparativo dei lavoratori da licenziare è unitario e l'elenco dei lavoratori coinvolti con l'assegnazione del relativo punteggio deve essere indicato in modo definitivo e non può essere aggiornato, via via che si procede ai singoli licenziamenti, sulla base di dati sopravvenuti alla chiusura della procedura di concertazione sindacale, anche se il datore di lavoro ha la facoltà di procedere ai licenziamenti in un arco temporale progressivo (nella fattispecie nel periodo di 365 giorni).

Corte di appello Catania, sezione lavoro, sentenza 14.5.2019, pres. Maltese, est. Santalucia
In materia di individuazione dei criteri di scelta del personale da esodare, nel caso di licenziamento collettivo, il parametro legale dell' anzianità di servizio è intrinsecamente connesso alla durata complessiva del rapporto di lavoro e dunque all'epoca di instaurazione di quest'ultimo.
La scelta del datore di lavoro di prendere in considerazione la durata del servizio solo se misurabile in anni, intendendo per anno anche le frazioni superiori a sei mesi, introduce un *quid pluris* estraneo al concetto giuridico di anzianità di servizio.
L'adozione di un meccanismo valutativo non commisurato sul periodo temporale effettivo di permanenza del lavoratore alle dipendenze del medesimo datore involge una nozione "convenzionale" di anzianità che, in assenza di un accordo fra le parti sociali, si pone al di fuori della previsione normativa.

Corte di appello Catania, sezione lavoro, sentenza 27.6.2019, pres. ed est. Maltese
Dall'applicabilità dell'art. 18 del d.l. n. 112/2008 e successive modificazioni alle società partecipate a totale partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici locali discende la necessità del previo esperimento delle procedure concorsuali e selettive

previste per le amministrazioni pubbliche e della regola della concorsualità posta dal legislatore, sia nazionale che regionale, per le progressioni verticali; deve quindi ritenersi *contra ius* il provvedimento di riconoscimento della qualifica superiore adottato in violazione della regola della concorsualità.

Tribunale di Catania, sezione lavoro, ordinanza 16 maggio 2019, giudice Mirenda
È discriminatorio il licenziamento derivante da ragioni di handicap, mentre, allorché non venga in rilievo il limite derivante dalla sindrome da cui il lavoratore sia eventualmente affetto, ma le assenze per malattia, che nella prospettazione del datore di lavoro provocherebbero difficoltà organizzative per l'azienda, il licenziamento ha carattere ritorsivo ponendosi quale illecita reazione rispetto ad un legittimo esercizio da parte del lavoratore del proprio diritto di assentarsi in caso di malattia; in tale caso è necessario che il lavoratore dimostri, anche per presunzioni, che il recesso sia stato motivato esclusivamente dall'intento ritorsivo.

Tribunale di Catania, sezione lavoro, ordinanza 17.5.2019, giudice Fiorentino
Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.6 co. 2, della legge 604/1966, recante norme sui licenziamenti individuali, come modificato dall'art. 32, co. 1, della legge n. 183/2010 e interpretato dal "diritto vivente", nella parte in cui non prevede che l'impugnazione stragiudiziale prevista dall'art. 6, co. 1, della legge n. 604/1966 è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, oltre che dal deposito del ricorso ordinario ex art. 414 c.p.c. o dalla comunicazione del tentativo di conciliazione o della richiesta di arbitrato, anche dal deposito del ricorso cautelare ante causam ex artt. 669 bis, 669 ter, 700 c.p.c., in riferimento agli artt. 3, 24, 111, 117, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848.

Tribunale di Catania, sezione lavoro, sentenza 5.6.2019, giudice Nicosia
Non sussiste il diritto del dipendente di un Consorzio di Bonifica, ente vincolato all'osservanza dei principi di buon andamento, imparzialità e legalità dell'amministrazione, al risarcimento del danno conseguente alla perdita di funzione, provocata dal legittimo esercizio del potere di autotutela esercitato dal datore di lavoro, per la mancanza di approvazione da parte dell'autorità di vigilanza e di autorizzazione a contrarre da parte dell'ente pubblico.

Tribunale di Siracusa, ordinanza 30.12.2018, giudice Urso
Nell'ipotesi in cui il licenziamento sia dichiarato inefficace per violazione del requisito di motivazione (art. 2 co. 2 della legge 604/1966 e successive modifiche) deve escludersi, sulla base di un'interpretazione sistematica e secondo un criterio di ragionevolezza che

eviti ingiustificate disparità di trattamento, che la sanzione prevista per l'ipotesi della tutela obbligatoria possa essere più invasiva di quella prevista dalla disciplina della tutela (solo risarcitoria) stabilita dall'art. 18 co. 6 della legge 300/1970, sicchè la sanzione applicabile va ricercata non nell'art. 2 co. 3 della legge 604/1966 ma nell'art. 8 dello stesso testo.

Tribunale di Siracusa, ordinanza 23.1.2019, giudice Favale
Il recesso intimato a mezzo whatsapp assolve l'onere della forma scritta del licenziamento, che non presuppone l'utilizzazione da parte del datore di lavoro di formule sacramentali, potendo la volontà di sciogliere il contratto essere comunicata al lavoratore anche in forma indiretta, purché chiara.
La disciplina dettata dall'art. 1399 c.c. - che prevede la possibilità di ratifica con effetto retroattivo, ma con salvezza dei diritti dei terzi, del contratto concluso dal soggetto privo del potere di rappresentanza - è applicabile, in virtù dell'art. 1324 c.c., anche ai negozi unilaterali come il licenziamento.
La dichiarazione di recesso proveniente da un organo della società datrice di lavoro sfornito del potere di rappresentanza può, pertanto, essere efficacemente ratificata dall'organo rappresentativo di quest'ultima anche in sede di costituzione in giudizio per resistere all'impugnativa del licenziamento proposta dal lavoratore che deduca il difetto di rappresentanza, non potendo il lavoratore essere compreso fra i terzi di cui il comma 2 dell'art. 1399 fa salvi i diritti.

Tribunale di Siracusa, ordinanza 16.5.2019, giudice Pittera
Il termine di decadenza previsto dall'art. 32, comma 4 della legge n. 183 del 2010, in quanto introduce una preclusione alla tutela dei diritti, al fine di conferire stabilità e certezza a molteplici situazioni giuridiche, ivi comprese quelle conseguenti al trasferimento d'azienda, non è suscettibile di interpretazione estensiva oltre le ipotesi espressamente previste, sicché trova applicazione allorquando il lavoratore intenda contestare la cessione del suo contratto di lavoro, avvenuta ai sensi dell'art. 2112 c.c. per effetto del trasferimento d'azienda, e non, viceversa, nel caso in cui persegua detta cessione, facendo valere il diritto alla costituzione del rapporto di lavoro in capo alla impresa cessionaria.

Tribunale di Siracusa, sentenza 11.6.2019, giudice Pittera
Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro offra di provare, in sede giudiziale, il rispetto della procedura di licenziamento collettivo regolata dalla legge 223 del 1991 e la legittimità della scelta imprenditoriale di limitare i licenziamenti ai dipendenti impiegati nell'unità produttiva soppressa, deve fornire preventivamente la prova di avere evidenziato, sin dal momento dell' apertura della procedura promossa dinanzi alle organizzazioni sindacali, le specifiche esigenze tecnico produttive che hanno giustificato la ristrutturazione con riferimento al ramo aziendale soppresso.

Ne consegue l'irrilevanza delle istanze istruttorie – proposte dal datore di lavoro soltanto in sede giudiziale – volte ad accertare la legittimità del licenziamento collettivo attuato nei confronti dei lavoratori addetti alla unità produttiva soppressa, sul presupposto dell'infungibilità delle prestazioni rese, se tale profilo non sia stato preventivamente proposto e valutato in sede sindacale.

Mediazione

Tribunale di Catania, sezione quarta, sentenza 17.6. 2019, giudice Marino
L'onere dell'esperimento della mediazione spetta al creditore che ha proposto la richiesta di ingiunzione e che è stata successivamente opposta, in ragione della individuazione della domanda spiegata in giudizio e della sua titolarità in senso sostanziale; di conseguenza, se la mediazione non viene promossa, a divenire improcedibile è la domanda del creditore azionata col ricorso monitorio con conseguente decadenza del decreto ingiuntivo.

Tribunale di Ragusa, sentenza 19.2.2019, giudice Di Cataldo
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere gravante sull' attore, tenuto ad attivare il tentativo di mediazione, deve necessariamente comprendere anche quello di partecipare al relativo procedimento; la condizione di procedibilità non può, pertanto, considerarsi avverata in caso di mancata partecipazione al primo incontro della parte onerata all'attivazione del procedimento di mediazione.
Alla mancata partecipazione al primo incontro deve seguire la dichiarazione di improcedibilità della domanda, atteso che altrimenti si renderebbe possibile alla parte onerata di assolvere alla condizione di procedibilità mediante un'attivazione solo formale del procedimento di mediazione, e non mediante l'effettivo esperimento dello stesso.

Obbligazioni e contratti

Corte di appello Catania, sezione seconda, sentenza 1.12.2018, pres. Distefano, est. Longo
Al fine di garantire la conformità urbanistico-edilizia degli immobili e, quindi, la validità degli atti di vendita, non è sufficiente la dichiarazione resa dal proprietario ai sensi dell' art. 40, comma secondo, della legge n. 47/1985, e cioè che l'immobile sia stato realizzato in data anteriore all'1 settembre 1967, ma, in coerenza con la ratio del complesso delle normative sulla validità degli atti di trasferimento sotto il profilo della regolarità urbanistico-edilizia, occorre, altresì, che il proprietario attesti, con apposita dichiarazione, che, successivamente alla data dell'1 settembre 1967, non siano stati effettuati ulteriori interventi edilizi per i quali fosse necessario ricorrere al rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie.

Corte di appello Catania, sezione seconda, sentenza 7.3.2019, pres. ed est. Dipietro

Nel caso in cui le trattative per l'affidamento temporaneo di una porzione dell'area portuale e dell'attività di manutenzione dei mezzi nautici per conto terzi, secondo come previsto dall'art.45 del codice della navigazione, abbiano condotto alla predisposizione di uno schema contrattuale (con la indicazione delle generalità dei soggetti eventualmente firmatari dell'atto) e non anche alla formale sottoscrizione dello stesso atto da parte di questi ultimi, non si realizza il perfezionamento della fattispecie contrattuale dell'affidamento temporaneo, che richiede, per volontà delle parti, la forma scritta (nella fattispecie si è ritenuto irrilevante lo scambio di e-mail, con la trasmissione delle bozze contrattuali, tra i legali delle parti).

Tribunale di Catania, sezione quarta, sentenza 14.7.2018, giudice La Mantia
Nel caso in cui venga eccepita la nullità del contratto di fideiussione per violazione della normativa di cui alla legge 287/90 la potestas decidendi permane in capo al giudice monocratico e non si trasferisce a quello collegiale, atteso che l'azione di nullità prevista nell'art.33 della legge 287/90 è quella finalizzata a fare valere l'invalidità dell'accordo originario "non concorrenziale", ma non anche dei successivi contratti a valle sottoscritti dai consumatori.
L'eccezione di nullità del contratto di fideiussione per violazione della legge 287/90 va dichiarata inammissibile se proposta, per la prima volta, nella comparsa conclusionale, sul rilievo che una questione di nullità, totale o parziale, del contratto, sollevata da una delle parti o rilevata d'ufficio, merita di essere esaminata soltanto nelle ipotesi in cui la decisione in ordine alla stessa può avere rilevanza ai fini della definizione della controversia, risultando, altrimenti, del tutto inammissibile
Deve ritenersi in contrasto con i principi del giusto processo richiedere al giudice una pronuncia sulla nullità di una clausola contrattuale in merito alla quale le parti non hanno formulato alcuna domanda o eccezione né negli scritti introduttivi, né entro i termini preclusivi fissati dall'art.183, c. 6 c.p.c., così determinando un inutile allungamento dei tempi del processo.

Tribunale di Catania, sezione imprese, sentenza 29.9. 2018, pres. Sciacca, est. De Bernardin
Nell'ambito del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani è onere dell'amministrazione comunale porre in essere gli accorgimenti necessari affinché il loro conferimento sia effettuato in maniera appropriata da parte degli utenti, disponendo la stessa dei poteri sanzionatori e repressivi dei comportamenti scorretti.
Non può essere imputato all'appaltatore del servizio di rifiuti solidi urbani il mancato raggiungimento dei livelli di raccolta differenziata a fronte dell'inadempimento dell'amministrazione comunale all'onere di porre in essere tutte le misure necessarie per indurre l'utenza ad effettuare il conferimento dei rifiuti in maniera corretta.

Tribunale di Catania, sezione imprese, sentenza 23.2.2019, pres. Sciacca, est. Laurino

A prescindere dal nomen iuris adottato dalle parti, la differenza tra appalto e concessione di servizio pubblico va individuata nella circostanza che, in caso di concessione, il rischio operativo legato alla gestione del servizio e che comporta una esposizione alle fluttuazioni del mercato, sul lato della domanda o dell'offerta o di entrambe, ricade sul concessionario.

Qualora il contratto sia qualificato dal giudice come appalto misto di lavori e servizi e si controverta su clausole di revisione del prezzo trova applicazione l'art. 133 comma 1,lett. e) n. 2 c.p.a., che prevede la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

L'individuazione della giurisdizione esclusiva operata dalla legge è, infatti, per materia ed è riferita al divieto di rinnovo tacito ed alle clausole di revisione del prezzo nei contratti pubblici, sicché il rinvio formale, rinvenibile nella norma, è da intendersi come rinvio mobile (in atto all' art. 106 del nuovo codice degli appalti).

Tribunale di Catania, sezione quarta, sentenza 16.4.2019, giudice La Mantia

Ai fini dell'accertamento del superamento del tasso soglia non si deve dar luogo alla sommatoria degli interessi corrispettivi e di quelli moratori.

In assenza di una previsione legislativa che determini una specifica soglia per gli interessi moratori, il tasso soglia di riferimento per valutare il carattere usurario degli interessi moratori è rappresentato dal TEGM maggiorato di. 2,1 punti, non apparendo condivisibile l'orientamento di legittimità circa l' applicabilità delle soglie fissate dai decreti ministeriali trimestrali non solo agli interessi corrispettivi, ma anche a quelli moratori.

Tribunale di Catania, sezione quarta, sentenza 9.5 2019, giudice Sciacca

Ai sensi dell'art. 1 comma 5 lett. c) e c-bis) del TUF, nei "servizi di investimento" sono compresi anche il servizio di collocazione di strumenti finanziari nei confronti dell'emittente.

L'intermediario finanziario non può prestare il servizio di collocamento di polizze unit linked per conto dell'emittente o dell' offerente se non sulla base di un contratto scritto (il contratto-quadro o contratto di intermediazione finanziaria) previsto a pena di nullità dall'art. 23 del TUF e regolato, quanto al contenuto, dall'art. 37 del Regolamento.

Tribunale di Siracusa, sentenza 20.9.2018, giudice Muratore

La valutazione di usurarietà del tasso di interesse applicato al contratto di mutuo non può essere effettuata operando una sorta di "tasso sommatoria" fra voci eterogenee per natura e funzione, quali gli interessi corrispettivi e la penale per l'estinzione anticipata.

Quest'ultima commissione non può essere equiparata e sommata ai tassi di interesse, in

quanto diversa ne è la natura e la funzione; la stessa si applica solamente sul capitale residuo, nel momento in cui il cliente decida di estinguere il mutuo anticipatamente ed è funzionale ad indennizzare il mutuante dei costi collegati al rimborso anticipato del credito. L'effettiva estinzione anticipata del finanziamento rispetto al termine contrattualmente convenuto costituisce una circostanza meramente eventuale e comunque successiva rispetto al momento di pattuizione del contratto, con la conseguenza che essa deve considerarsi quale evento inidoneo ad incidere sulla valutazione di usurarietà dei tassi convenuti.

Tribunale di Ragusa, sentenza 8.1.2019, giudice Di Cataldo
Sebbene la normativa sulla sospensione dei lavori per cause di forza maggiore, condizioni climatologiche ed altre simili circostanze speciali non apponga un termine massimo al periodo di sospensione, tale periodo non può perdurare sine die, ma solo per un tempo non irragionevole, da accertare caso per caso.
Deve, pertanto, ritenersi che, alla scadenza del periodo di sospensione, la stazione appaltante è tenuta a provvedere alla ripresa dei lavori, o per converso allo scioglimento del contratto, ove constati l'impraticabilità di ogni progetto di esecuzione degli stessi, col conseguente riespandersi della disciplina codicistica sull'inadempimento delle obbligazioni, dalla quale derivano il diritto dell'appaltatore ad una congrua proroga del termine per l'ultimazione dell'opera ed al rimborso delle maggiori spese sostenute, o, in alternativa, i rimedi di carattere generale della risoluzione del contratto per inadempimento della stazione appaltante e del risarcimento del danno.

Pena pecuniaria

Tribunale di Siracusa, ordinanza 5.12.2018, giudice Maida
Nell'ambito del procedimento volto ad ottenere il diniego al riconoscimento e all'esecuzione in Italia di una sentenza straniera, ai sensi degli articoli 45 e 47 Reg. UE n. 1215/2012, la pena pecuniaria comminata dal giudice straniero deve essere qualificata, alla stregua dei criteri alternativi indicati dalla Corte di Strasburgo e dalla Corte di Giustizia Europea, come sanzione penale, avuto riguardo alla qualificazione formale adoperata dal legislatore straniero, alla natura afflittiva e preventiva della sanzione, alla rilevante entità della sanzione stessa.
I principi di tipicità, determinatezza e prevedibilità della pena pecuniaria stabiliti dalla CEDU e dalla Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea, nonché dalla Carta Costituzionale non sono rispettati dalla previsione normativa straniera che non individui la condotta sanzionabile con sufficiente grado di precisione e determinatezza, non preveda limiti quantitativi alla pena irrogabile, né precisi i criteri di quantificazione (nella fattispecie, relativa a pena pecuniaria irrogata dal tribunale del lavoro danese, la norma si limitava a fare un generico richiamo a "tutte le circostanze della controversia").

Procedure concorsuali e crisi da sovraindebitamento

Tribunale di Catania, sezione quarta, decreto 27.9. 2018, pres. Sciacca, est. De Bernardin

Nel concordato preventivo, annullate le cartelle di pagamento emesse dall'agente della riscossione e disposto lo sgravio dei ruoli, a seguito dell'accoglimento dei ricorsi proposti dal debitore avanti la Commissione Tributaria, permane la legittimazione dell'amministrazione finanziaria a far valere direttamente i propri crediti nell'ambito della procedura concorsuale, ove risultino fondati su titoli idonei.

Allorquando i crediti fatti valere dall'amministrazione finanziaria, nell'ambito di una procedura di concordato preventivo, si fondino su avvisi di accertamento dichiarati illegittimi dalla Commissione Tributaria per infondatezza delle pretese erariali, gli stessi, pur in pendenza del giudizio d'impugnazione, non possono considerarsi esistenti e non vi è obbligo per il debitore proponente di prevedere accantonamenti di importo di uguale ammontare a quello dei crediti in contestazione.

Tribunale di Catania, sezione quarta, sentenza 4.10. 2018, pres. Sciacca, est. De Bernardin

Gli incarichi svolti nell'interesse dell'amministrazione straordinaria dichiarata ex d.l.29/1976 (cd. legge Prodi) debbono, oltre che essere delegati dal commissario liquidatore, anche essere autorizzati dal Ministero, in quanto competente ex lege per la vigilanza, dovendosi, in difetto di autorizzazione, rigettare l'istanza di liquidazione del compenso del professionista che ha svolto l'attività su incarico del commissario liquidatore.

Tribunale di Catania, sezione quarta, sentenza 4.10.2018, pres. Sciacca, est. Marino

In tema di azione di responsabilità ex art. 146 l.fall., ai fini della decorrenza della prescrizione è rilevante che l'incapienza patrimoniale sia oggettivamente percepibile dai creditori. L'insufficienza patrimoniale si considera esteriorizzata con il deposito presso il registro delle imprese dei bilanci sociali, da cui la stessa deve risultare con assoluta evidenza; pertanto, incombe sugli amministratori l'onere di provare che dai bilanci depositati nel registro delle imprese risultano elementi da cui desumere che i creditori non potevano non essere a conoscenza dell'insufficienza patrimoniale della società.

Tribunale di Catania, sezione quarta, decreto 6.12.2018, pres. Sciacca, est. De Bernardin

Il creditore fondiario che procede alla esecuzione individuale in pendenza del fallimento deve partecipare al pagamento di una quota del compenso del curatore, trattandosi di spesa generale della procedura ex art.111 bis co.3 l.fall., che grava anche sul creditore

munito di privilegio speciale.
Ai fini della determinazione della quota parte di compenso del curatore che deve essere imputata a ciascuna massa può tenersi conto degli importi ricavati dalla liquidazione e dei creditori che ne beneficiano.
Ai fini della liquidazione del compenso al curatore del fallimento ex art. 39 l.fall ., non può ricomprendersi nel concetto di "attivo realizzato", alla cui entità ragguagliare le percentuali previste dal d.m. n. 30 del 2012, il valore dell'immobile liquidato nella procedura esecutiva promossa dal creditore fondiario, a meno che il curatore non sia intervenuto nell'esecuzione svolgendo un'attività diretta a realizzare una concreta utilità per la massa dei creditori, anche mediante la distribuzione a questi ultimi di una parte del ricavato della vendita.

Tribunale di Siracusa, decreto 6.11.2018, pres. Alì, est. Maida
In tema di ripartizione dell'attivo nel fallimento, posto che il decreto di approvazione dello stato passivo, di cui all'art. 96 l.fall., se non impugnato, preclude ogni questione relativa all'esistenza del credito, alla sua entità, all'efficacia del titolo da cui deriva e all'esistenza di cause di prelazione, la sua intangibilità non ammette il riesame del credito da parte del giudice delegato in sede di distribuzione finale, mediante degradazione a chirografo, di un credito già ammesso in via ipotecaria.
La cancellazione dell'iscrizione ipotecaria, analogamente al mancato rinnovo della stessa alla scadenza del ventennio dal compimento della prima formalità pubblicitaria, attenendo al solo profilo dell'efficacia e perciò non estinguendo né il titolo ipotecario, né il diritto di credito garantito, non costituisce ragione per la degradazione a chirografo del credito già ammesso in via ipotecaria, essendo invece sufficiente, perché la garanzia giovi al creditore, che questi abbia richiesto ed ottenuto l'ammissione al passivo del proprio credito, senza che, alla data della domanda, l'iscrizione fosse stata cancellata, permanendo tale efficacia per tutto il corso della procedura.

Tribunale di Siracusa, decreto 21.12.2018, pres. Alì, est. Cassaniti
In sede prefallimentare, ai fini dell'accertamento del requisito dell'insolvenza, la scelta dell'imprenditore di riequilibrare le fonti di finanziamento spostando i debiti tributari dal breve al medio o lungo periodo, essendo dettata, tra l'altro, dalla maggiore onerosità del credito bancario rispetto agli oneri connessi alle rateizzazioni tributarie (spettanti per legge e senza alcuna istruttoria o garanzia), non è di per sé idonea a rivelare, se confrontata con la situazione complessiva dell'impresa e con la perdurante capacità solutoria della stessa, una condizione di impotenza finanziaria, potendo tutt'al più evidenziare una situazione di crisi temporanea il cui futuro sviluppo in termini di insolvenza deve risultare da elementi ulteriori e distinti desumibili dall'istruttoria espletata.

Tribunale di Siracusa, decreto 21.5.2019, pres. Alì, est. Maida

La Certificazione Unica del Dipendente (CUD), attestando l'effettiva erogazione al dipendente degli importi ivi indicati, costituisce prova dell'intervenuto pagamento delle somme che si certificano come effettivamente corrisposte, dovendosi a tali modelli attribuire un valore presuntivo di veridicità, il quale è assicurato, oltre che dalle sanzioni penali previste per la falsità in essi, anche dal rilievo che il datore di lavoro, se esponesse retribuzioni maggiori di quelle effettivamente corrisposte, sarebbe tenuto a versare all'erario, sull'ammontare indicato, maggiori ritenute fiscali di quelle che avrebbe dovuto operare se la dichiarazione fosse stata veritiera.

Tribunale di Siracusa, decreto 28.6.2019, giudice Cassaniti
In mancanza di specifica indicazione normativa, il piano del consumatore che preveda una ristrutturazione dei debiti di durata ultraquinquennale non può ritenersi inammissibile perché incompatibile col principio secondo cui la crisi da sovraindebitamento deve essere composta in un tempo ragionevole. Piuttosto, occorre verificare caso per caso se, in relazione alle obbligazioni contratte e alle condizioni oggettive e soggettive del debitore, la soluzione offerta ai creditori sia in grado di contemperare sia le aspettative dei creditori a una soddisfazione adeguata rispetto alle risorse disponibili, sia l'aspettativa del consumatore di fruire di uno strumento di composizione del sovraindebitamento alternativo alla liquidazione del patrimonio e che consenta l'accesso alla c.d. "seconda chance".
La cessione di crediti futuri è inopponibile alla procedura concorsuale di ristrutturazione dei debiti del consumatore poiché, diversamente, non sarebbe possibile la falcidia del creditore cessionario in violazione della par condicio creditorum che informa la disciplina concorsuale.
Nella valutazione riguardante la maggiore convenienza dell'alternativa liquidatoria rispetto al piano del consumatore proposto dal debitore, la cessione di crediti futuri perfezionatasi prima dell'apertura del concorso non mantiene efficacia dopo l'apertura della liquidazione e, di conseguenza, il credito ceduto non può essere considerato escluso dai beni compresi nella liquidazione.

Processo civile e del lavoro

Corte di appello Catania, sezione persona, famiglia e minori, sentenza 17.7.2018, pres. ed est. Pappalardo
La domanda prevista dall'art. 96 terzo comma c.p.c. può esser proposta anche in fase di gravame, con riferimento a comportamenti posti in esser in tale grado del giudizio, quali la colpevole reiterazione di tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice ovvero la proposizione di censure la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto esser apprezzata in modo da evitare il gravame, e non è soggetta alle preclusioni previste dall' art. 345 c.p.c

Tribunale di Catania, sezione quarta, ordinanza 18.2.2019, pres. Sciacca, est. Ciraolo
Qualora il reclamo appaia prima facie inammissibile o palesemente infondato, il procedimento può essere definito anche in assenza di rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti di una delle parti, apparendo in tal caso superflua la fissazione di un termine per la relativa integrazione, quale attività non giustificata dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio (art.101 c.p.c.), da sostanziali garanzie di difesa (art. 24 Cost.) e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità (art.111 Cost.) dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi effetti.

Tribunale di Catania, sezione quarta, decreto 1.3.2019, pres. Sciacca, est. Laurino
Al fine di non incorrere nella decadenza istruttoria prevista dall'art. 99, comma secondo, n. 4) della l.fall., nel caso di incapienza della busta telematica (oltre 30 GB), il deposito telematico deve comunque avvenire entro le ore 24 dell'ultimo giorno utile ai sensi dell'art. 51, comma secondo, del d.l. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Anche se non sia stato ancora generato dal sistema il numero di iscrizione a ruolo è onere della parte provvedere tempestivamente al deposito cartaceo o inviare in successione, nel suddetto termine, gli allegati telematici entro i limiti di capienza massima della memoria di ogni singola busta. Assolto tale onere, spetterà all'ufficio raccordare i successivi depositi con quelli precedenti.

Tribunale di Siracusa, ordinanza 30.12.2018, giudice Urso
È ammissibile il ricorso previsto dall'art. 1 co. 47 della legge 92/2012, anche in difetto del requisito dimensionale richiesto dall'art. 18 della legge 300/1970, ove venga allegata dal ricorrente la sussistenza di un licenziamento ritorsivo, sebbene nel merito risultato infondato, purché tale prospettazione non sia in modo evidente pretestuosa né artificiosamente preordinata al fine di operare una non consentita scelta del rito speciale per beneficiare dell'accelerazione dei tempi processuali.
Escluso nel merito il carattere ritorsivo del licenziamento, la sanzione meramente risarcitoria, oggetto della tutela obbligatoria in difetto del requisito dimensionale di cui all'art. 18 della legge 300/1970, può essere comminata con l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 1 co. 49 della legge 92/2012.

Protezione internazionale

Corte di appello Catania, sezione persona, famiglia e minori, sentenza 7.11.2018, pres. ed est. Motta
Deve ritenersi soggetto vulnerabile e come tale avente diritto alla protezione umanitaria il cittadino extracomunitario che, a causa della patologia che lo affigge, è stato oggetto di discriminazione nel paese di origine e che, qualora ivi rientrasse, difficilmente godrebbe di protezione familiare e di cure costantemente calibrate al suo stato di salute, con serio pregiudizio del diritto alla salute e alla dignità personale (fattispecie relativa ad

un giovane cittadino nigeriano affetto da epilessia che, nel villaggio in cui viveva, era stato emarginato anche dai familiari per la convinzione che la malattia di cui soffriva costituisse un "maleficio" da cui stare lontani e proteggersi).

Corte di appello Catania, sezione persona, famiglia e minori, sentenza 28.5. 2019, pres. ed est. Motta
Deve ritenersi soggetto vulnerabile e come tale avente diritto alla protezione umanitaria il cittadino extracomunitario che dichiari, con un racconto logico e puntuale, di aver subito violenze fisiche e sessuali durante il suo tragitto per arrivare in Europa e che versi, all'atto del suo ingresso in Italia, in uno stato di forte turbamento emotivo (nella fattispecie è stata riconosciuta la protezione umanitaria ad una cittadina nigeriana, transitata in un campo di raccolta libico e che innanzi alla Commissione aveva mostrato forti ritrosie e senso di frustrazione nel raccontare gli eventi).

Tribunale di Catania, sezione prima, decreto collegiale 24.9. 2018, pres. Pulvirenti, est. Sabatino
Va riconosciuto il permesso di soggiorno per ragioni umanitarie alla donna di nazionalità nigeriana, alla luce del pericolo cui la stessa, di giovane età, sarebbe esposta, se rimpatriata, di essere di nuovo coinvolta nella c.d. "tratta delle nigeriane", pericolo particolarmente diffuso nel territorio nazionale.

Tribunale di Catania, sezione prima, decreto collegiale 3.7. 2018, pres. Pulvirenti, est. Sabatino
A giustificare il riconoscimento della protezione sussidiaria basta che una determinata comunità avverta il richiedente asilo come omosessuale per farlo incorrere nel pericolo di trattamenti degradanti, riservati per tali persone nel paese di origine (fattispecie relativa ad un cittadino della Costa D'Avorio).

Tribunale di Catania, sezione prima, decreto collegiale 14.6.2019, pres. Acagnino, est. Cosentino
Il credo religioso professato dal ricorrente, suffragato dalla documentazione e dalle fonti internazionali relative al paese d'origine, nonché dalla riscontrata credibilità intrinseca del racconto, è idoneo a fondare il fumus persecutionis necessario per il riconoscimento dello status di rifugiato, e in tal senso rilevano anche i precedenti atti persecutori subiti e che avevano causato l'allontanamento dal paese di provenienza (fattispecie relativa ad una persona di fede cristiana).

Responsabilità civile

Tribunale di Catania, sezione terza, sentenza 18.6.2019, giudice Cottini
Non ricorre l'unicità del fatto dannoso richiesta dall'art. 2055 c.c. ai fini della

configurabilità della responsabilità solidale degli autori dell'illecito quando si tratti, anche in parte, di episodi autonomi e scindibili, che abbiano prodotto danni distinti, sebbene tutti collocati all'interno di una serie causale unitaria. (in applicazione del principio, con riferimento ad un giudizio per risarcimento del danno da incendio caratterizzato da una propagazione c.d. "a macchia di leopardo", il custode convenuto è stato ritenuto responsabile ex art. 2051 c.c. del solo evento di danno rispetto al quale il suo terreno aveva assunto il ruolo di causa efficiente, ponendosi nella serie causale come antecedente necessario).

Tribunale di Siracusa, sentenza 31.12.2018, giudice Romeo
L'acquisizione da parte del medico del consenso informato costituisce prestazione altra e diversa da quella dell'intervento medico richiestogli, assumendo autonoma rilevanza ai fini dell'eventuale responsabilità risarcitoria in caso di mancata prestazione nei confronti del paziente.
Il consenso informato attiene al diritto fondamentale della persona all'espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico e quindi alla libera e consapevole autodeterminazione del paziente; il trattamento medico terapeutico ha viceversa riguardo alla tutela del diritto fondamentale alla salute.
La richiesta di risarcimento da mancato consenso va qualificata, pertanto, come mutatio libelli rispetto a quella di accertamento della responsabilità sanitaria ed è inammissibile se proposta per la prima volta in sede di memorie ex art. 183 c.p.c.

Sanità

Corte di appello Catania, sezione prima, sentenza 3.5.2019, pres. ed est. Milone
L'obbligo del comune di disporre il ricovero di persone anziane presso strutture private è subordinato all' attestazione della relativa copertura finanziaria.
In tema di servizi socio-assistenziali, l'art. 6 della legge n. 328 del 2000 va contemperato con il disposto degli artt. 183 e 191 del d.lgs. n. 267 del 2000, sicché l'obbligo del comune di residenza di disporre il ricovero di persone anziane presso strutture private è subordinato all'attestazione della relativa copertura finanziaria, in quanto è vietata qualsiasi spesa in assenza di impegno contabile registrato sul competente capitolo di bilancio di previsione.

Successioni e donazioni

Corte di appello Catania, sezione seconda, sentenza 9.3.2019, pres. Dipietro, est. Escher
Il figlio nato postumo non è legittimato a proporre iure proprio la domanda di revocazione della donazione (per sopravvenienza di figlio) posta in essere dal genitore anni prima, quando lo stesso non era coniugato e senza figli, e ciò in quanto non è ipotizzabile un acquisto iure ereditario, atteso che l'art. 803 c.c. tutela soltanto l'interesse

del donante di riconsiderare l'opportunità dell'attribuzione a fronte della sopravvenuta nascita di un figlio.

Trascrizione

Tribunale di Catania, sezione terza, ordinanza collegiale 26.2.2019, pres. ed est. Pennisi

Va dichiarata inammissibile la domanda cautelare di cancellazione della trascrizione di una domanda giudiziale, in caso di trascrizione c.d. ingiusta, potendo tale formalità essere eseguita, ai sensi dell'art.2688 c.c., solo in forza di sentenza passata in giudicato (a differenza di quanto ipotizzabile per la trascrizione c.d. illegittima, ossia per quella trascrizione effettuata in fattispecie non ricompresa tra quelle elencate negli artt.2652 e 2653 c.c.).

Unione Europea

Corte di appello Catania, sezione prima, sentenza 20.9.2018, pres. ed est. Ferreri

La legge della Regione Sicilia n. 12/1989 che riconosce un indennizzo (integrativo di quello previsto dalla normativa nazionale) agli allevatori di capi bovini abbattuti o distrutti perché riscontrati infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi e di capi ovi-caprini abbattuti o distrutti perché riscontrati affetti da brucellosi, costituisce aiuto di Stato ai sensi dell' art. 107 co. 1 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (T.F.U.E.) (già art. 87 paragrafo 1 Trattato CE) come accertato dalla Commissione U.E. con provvedimento C(2002)4786 fin. del 6/12/2002, la quale, tuttavia, ha precisato che per gli anni cui si riferivano i provvedimenti nazionali sottoposti al suo esame, tale aiuto fosse «al momento compatibile», in applicazione di deroga prevista dal medesimo Trattato (articoli citati, n. 3 lett. c) .

Poiché la ritenuta compatibilità ha riguardato l'indennizzo regionale come previsto dalla legge n. 12/1989 nonché dalle leggi regionali che lo hanno di volta prorogato fino agli abbattimenti verificatisi nell'anno 1997 (leggi regionali nn. 40/97 art. 11 e 22/99 art. 22), deve ritenersi che la ulteriore proroga per gli animali abbattuti negli anni dal 2000 al 2006 di cui alla 1. regionale n. 19/2005 art. 25 co. 16, costituisca aiuto di Stato non previamente sottoposto all'esame della Commissione U.E. e pertanto non debitamente autorizzato.

La domanda dell'allevatore in relazione ad abbattimenti rientranti temporalmente nella 1. regionale 19/2005 - norma che non risulta previamente notificata alla Commissione U.E. per la verifica di compatibilità col sistema degli aiuti di Stato - non può, pertanto, trovare accoglimento perché in base all'art. 108 del T.F.U.E. (ex art. 88 TCE) n.3 "Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale."

AREA PENALE

Circolazione stradale

Corte di appello Catania, sezione seconda penale, sentenza 23.10.2018, pres. Quartararo, est. Maggiore

In tema di guida in stato di ebbrezza, allorquando la circostanza aggravante di cui all'art. 186 co. 2 sexies d. lgs. n. 285/1992 concorra con circostanze attenuanti, la diminuzione di pena per le attenuanti, dovendo operare -secondo quanto previsto dall'art. 186 co. 2 septies d. lgs. cit.- sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla detta aggravante, può riguardare la sola pena pecuniaria e non anche la pena detentiva.

G.U.P. presso il Tribunale di Siracusa, sentenza 28.11.2018, giudice Frau.

In tema di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, non è legittima l'intimazione, rivolta dalle forze dell'ordine al conducente di un'autovettura, di farsi accompagnare in ospedale per accertamenti sulle proprie condizioni psico-fisiche, quando non è preceduta da specifici controlli attraverso strumentazione portatile e non è sostenuta da altri elementi che lascino sospettare uno stato di alterazione per uso di stupefacenti, cosicché deve escludersi che il rifiuto opposto dal soggetto integri la fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 187 co. 8 del d. lgs. n. 285/1992.

Errore giudiziario e ingiusta detenzione

Corte di appello Catania, sezione prima penale, ordinanza 3.4.2019, pres. Muscarella, est. Consiglio

In tema di risarcimento per errore giudiziario, oltre al danno alla vita di relazione derivante dalla illegittima privazione della libertà personale, che azzera di fatto la possibilità di intrattenere normali relazioni umane, è meritevole di ristoro equitativo anche il danno che deriva dalla necessità di costruire la propria rete di relazioni umane, lavorative, affettive, ricreative e sociali in un paese diverso, per geografia e cultura, da quello ove si sarebbe voluto vivere, trattandosi di condizione che determina non l'azzeramento o il drastico ridimensionamento di tutte le relazioni umane ed amicali, quanto piuttosto la lesione di aspettative relazionali e programmi esistenziali.

Esecuzione penale

Corte di appello Catania, sezione seconda penale, ordinanza 22.3.2019, pres. Quartararo, est. Maggiore

In tema di esecuzione delle pene detentive, è al momento del passaggio in giudicato del provvedimento da eseguire che si apre il rapporto processuale di esecuzione e si cristallizza il contesto normativo che definisce le modalità di esecuzione della pena. Ne deriva che, in assenza di disciplina intertemporale, l'art. 1 co. 6, lett. b) L. 9.01.2019 n. 3,

cd. legge "spazzacorrotti" -recante modifiche al divieto di concessione di benefici penitenziari posto dall'art. 4 bis co. 1 L. n. 354/1975- non può trovare applicazione per i condannati con sentenza passata in giudicato prima dell'entrata in vigore della stessa norma.

Estradizione e M.A.E.

Corte di appello Catania, sezione prima penale, sentenza 2.10.2019, pres. ed est. Pivetti

Ai sensi degli artt. 6 par. 1 della decisione quadro n. 584/2002 e 1 co. 3 della legge n. 69/2005, non può disporsi la consegna in esecuzione di un mandato di arresto europeo, qualora quest'ultimo non sia emesso in esecuzione di un provvedimento cautelare di un giudice, atteso che la garanzia della libertà della persona attinta dal mandato risiede nel fatto che quest'ultimo rinvenga il fondamento in un provvedimento giudiziale (nella fattispecie la Corte ha rigettato la richiesta di M.A.E., perché formulata da un ufficio requirente, e non da un ufficio giudicante).

Misure di prevenzione

Tribunale di Siracusa, sezione penale, sentenza 3.12.2018, giudice Spitaleri

In materia di sorveglianza speciale, qualora l'esecuzione della misura di prevenzione sia stata sospesa per effetto di detenzione di lunga durata e non sia stata rivalutata la pericolosità sociale del sottoposto all'esito della sua scarcerazione, il decreto applicativo della misura di prevenzione deve considerarsi inefficace, con la conseguenza che, in caso di sua violazione, non può ritenersi integrata la fattispecie incriminatrice di cui all'art 75 co. 2 del d.lgs. n. 159/2011.

Processo penale

Corte di appello Catania, sezione terza penale, sentenza 13.7.2017, pres. Cercone, est. Zumbo

Nel corso di un giudizio abbreviato non subordinato ad integrazione probatoria, non è applicabile la disposizione di cui all'art. 423 c.p.p. in tema di modifica dell'imputazione, con la conseguenza che il riconoscimento di una circostanza aggravante che non avrebbe potuto essere oggetto di contestazione suppletiva (nella specie, recidiva specifica e infraquinquennale) determina la nullità della sentenza pronunciata all'esito di tale giudizio.

Reati colposi

Tribunale di Siracusa, sezione penale, sentenza 16.5.2019, giudice Coniglio

La nuova disciplina dettata dall'art. 589 bis c.p. in tema di omicidio stradale deve applicarsi anche a fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della norma nell'ipotesi di riconoscimento dell'attenuante di cui al comma 7 della stessa -ove non si ritenga di concedere le circostanze attenuanti generiche- in quanto più favorevole

rispetto alla disciplina previgente, benché in astratto l'art. 589 bis c.p. abbia comportato una modifica in malam partem della previsione di cui all'art. 589 c.p.

Tribunale di Siracusa, sezione penale, sentenza 21.5.2019, giudice Piccione
La previsione dell'art. 157 co. 7 d. lgs. n. 285/1992, nella parte in cui vieta di lasciare aperte le porte di un veicolo senza essersi assicurati che ciò non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada, è norma a contenuto prudenziale di tipo elastico, comprensiva di qualsivoglia condotta introduttiva di fattori di rischio legati all'apertura delle portiere e causativa di pericolo per gli utenti della strada, tra essi compresi i conducenti degli altri veicoli, i pedoni e i passeggeri (nella fattispecie, è stata ravvisata l'ipotesi di omicidio colposo nell'azione del conducente di un mezzo pubblico che, circolando con le portiere aperte, aveva cagionato la caduta e la morte di una passeggera).

Reati contro il patrimonio

Corte di appello Catania, sezione terza penale, sentenza 1.2.2019, pres. ed est. Corsaro
Non ricorre, neanche in forma larvata o implicita, la minaccia quale elemento costitutivo dell'estorsione nella condotta dell'agente che, in quanto esponente di tifoseria calcistica organizzata, rivolga a un giocatore della squadra di riferimento la richiesta di contributo economico per l'allestimento di una coreografia in occasione di importante sfida di club, ove tale richiesta non sia accompagnata da atteggiamenti intimidatori o evocativi della vicinanza dell'agente ad ambienti malavitosi (nella fattispecie, la Corte ha reputato irrilevante il mero dato oggettivo rappresentato dal cognome dell'imputato, figlio di noto pregiudicato appartenente ad associazione mafiosa locale, ovvero il generico riferimento da lui operato a vicende giudiziarie riguardanti taluni tifosi colpiti da "d.a.spo.", in assenza di qualsiasi allusione al vincolo familiare o della prospettazione di ritorsioni per la vittima, in caso di rifiuto).

Reati contro la persona

Corte di assise di appello Catania, sezione prima, sentenza 28.2.2019, pres. ed est. Scarlata
In ordine alla circostanza aggravante dell'avere agito con crudeltà verso le persone, la natura soggettiva della stessa non ne preclude l'estensibilità al concorrente che abbia aderito alla realizzazione dell'evento, condividendo gli sviluppi dell'azione esecutiva posta in essere dall'autore materiale del delitto e, perciò, facendo propria la particolare intensità del dolo; e tuttavia, in caso di concorso morale, occorre la prova della riconducibilità delle sevizie pure al concorrente morale, anche in considerazione del particolare impeto che può accompagnare la realizzazione delle stesse (nella fattispecie,

l'aggravante è stata esclusa per il concorrente morale, il quale non aveva fatto propria la particolare intensità del dolo che aveva spinto l'autore materiale ad agire con crudeltà, mosso da incontenibile ira per ragioni personali).

Corte di assise di appello Catania, sezione terza, sentenza 29.10.2018, pres. ed est. Messina
La confessione poi ritrattata può essere posta a base del giudizio di colpevolezza, allorquando il giudice ne abbia favorevolmente apprezzato la veridicità, la genuinità e l'attendibilità, respingendo ogni sospetto di intendimento autocalunniatorio o di intervenuta costrizione sul soggetto. La ritrattazione non esclude l'attendibilità intrinseca della dichiarazione ritrattata, purché il giudice dia conto delle ragioni della mutata posizione del dichiarante ovvero ponga in rilievo l'assoluta inattendibilità delle "controdichiarazioni" (fattispecie in cui l'imputato, già reo confesso di omicidio, aveva poi ritrattato, asserendo, in contrasto con ogni emergenza processuale, di aver mentito per timore delle rappresaglie di un terzo, che incolpava del delitto).

Corte di assise di appello Catania, sezione terza, sentenza 27.3.2019, pres. Messina, est. Lattanzio
Il giudice di appello può procedere a una più grave qualificazione giuridica del fatto anche senza rinnovare l'istruttoria dibattimentale, a condizione che la ridefinizione dell'accusa iniziale sia sufficientemente prevedibile e che l'imputato sia in condizione di far valere le proprie ragioni in merito alla nuova definizione giuridica, e sempre che rimanga ferma la pena irrogata, così assicurandosi il rispetto del principio del giusto processo previsto dall'art. 6 C.E.D.U. (nella fattispecie, il contestato concorso morale in omicidio pluriaggravato è stato riqualificato in termini di concorso materiale, in un procedimento in cui l'imputato si era difeso sin dall'inizio in ordine ad ogni forma di partecipazione all'omicidio, assumendo di avervi assistito passivamente).

Corte di assise di appello Catania, sezione prima, sentenza 20.11.2018, pres. ed est. Cuteri
Va configurato un unico reato di favoreggiamento della prostituzione minorile ex art. 600 bis c.p., e non una pluralità di reati unificati dal vincolo della continuazione, qualora, pur a fronte della pluralità di condotte poste in essere dall'agente, gli atti di sfruttamento siano stati compiuti nei confronti di un solo soggetto e in un unico limitato contesto temporale.

Reati di criminalità organizzata

G.I.P. presso il Tribunale di Catania, ordinanza 17.11.2018, giudice Cardillo

Integra associazione per delinquere la strutturata organizzazione per la commissione di truffe mediante artifizi e raggiri consistenti nel progettare e utilizzare siti con estensione ".com", c.d. gambling on line, collegati a società estere, non autorizzati alla raccolta delle scommesse e diffusi anche all'interno di agenzie che, parallelamente, utilizzino siti autorizzati, c.d. siti ".it", sì da rendere più difficile l'individuazione dei siti illeciti, nonché consentendo l'organizzazione e gestione diretta delle scommesse "da banco" per ingenti importi, in elusione della normativa di settore, di quella fiscale e di quella anti-riciclaggio.

Poiché l'aggravante del reimpiego dei proventi dei delitti in attività economiche, prevista dall'art. 416 bis co. 6 c.p., è configurabile nei confronti dell'associato che abbia commesso il delitto che ha generato i proventi oggetto, da parte sua, di successivo reimpiego, deve escludersi che lo stesso possa autonomamente rispondere anche del delitto di illecito reimpiego ex art. 648 ter c.p., vietandolo la generale clausola di esclusione della responsabilità contenuta nell'art. 648 ter c.p. e la stessa lettera dell'art. 416 bis co. 6 c.p., la quale osta a che l'associato possa essere chiamato a rispondere ad alcun titolo del post-fatto di autoriciclaggio.

Reati in materia di immigrazione clandestina

Tribunale di Siracusa, Corte di assise, sentenza 10.7.2018, pres. Carrubba, est. Rollo

In tema di immigrazione clandestina, con riferimento al delitto di cui all'art. 586 c.p. (morte o lesioni come conseguenza di altro delitto) in relazione all'art. 12 co. 3, lett. a) e b), commi 3 bis e 3 ter, lett. b) d.lgs. n. 286/98, va riconosciuta al Ministero dell'Interno la qualità di soggetto danneggiato dal reato, in quanto organo dello Stato idoneo a rappresentare, al più alto livello, sia la manifestazione istituzionale della umana pietà, sia, in via simbolica, tutte le persone danneggiate dalla perdita dei propri cari, in adesione ai principi costituzionali e internazionali di solidarietà umana verso i popoli e verso le persone vittime della condotta delittuosa (nella fattispecie, era stata cagionata, in conseguenza del favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, la morte di 111 migranti di diverse nazionalità).

Con riferimento al reato di cui all'art. 586 c.p. (morte o lesioni come conseguenza di altro delitto), in rel. all'art. 12 co. 3, lett. a) e b), commi 3 bis e 3 ter, lett. b) d.lgs. n. 286/98, la sussistenza del nesso psicologico tra la condotta e l'evento non voluto deve ancorarsi ad un "coefficiente di prevedibilità" in concreto, essendo necessario che l'evento non voluto sia conseguenza almeno prevedibile della condotta posta in essere dall'agente, sia in base alle condizioni di trasporto dei passeggeri, sia in base all'id quod plerumque accidit in casi del tutto analoghi (nella fattispecie, si è ritenuto che l'imputato avrebbe dovuto prevedere che i 111 migranti a bordo del peschereccio da lui condotto potessero morire in mare, per annegamento durante la traversata).

In tema di immigrazione clandestina, con riferimento al reato di cui all'art. 586 c.p.

(morte o lesioni come conseguenza di altro delitto), ricorre un'ipotesi di colpa specifica -per violazione di numerose norme prudenziali, diverse dalla norma incriminatrice di cui all'art. 12 co. 3, lett. a) e b), commi 3 bis e 3 ter lett. b) d.lgs. n. 286/98- nella conduzione di una imbarcazione da parte dell'imputato mentre era in stato di ebbrezza alcolica e con violazione delle norme di sicurezza per il trasporto dei passeggeri, per essere il natante in pessime condizioni di manutenzione, nonché privo delle dotazioni di sicurezza necessarie.

G.U.P. presso il Tribunale di Siracusa, sentenza 27.3.2019, giudice Frau
Sussiste la giurisdizione italiana anche in ordine a delitti consumati esclusivamente in acque internazionali, allorché essi siano in rapporto di connessione con reati commessi nel mare territoriale, per i quali sia stato esercitato il cd. "diritto di inseguimento" previsto dall'art. 23 della Convenzione sull'alto mare conclusa a Ginevra il 29 aprile 1958, secondo cui è consentito l'inseguimento di navi straniere, sempre che vi sia stata continuità nell'inseguimento medesimo (nella fattispecie, verificatasi la morte di numerosi migranti in acque internazionali, l'imbarcazione era riuscita a proseguire il viaggio fino alle acque italiane, realizzando l'agevolazione della immigrazione dei sopravvissuti).

Reati in materia di stupefacenti

Corte di appello Catania, sezione seconda penale, sentenza 6.11.2018, pres. Quartararo, est. Maggiore
In tema di detenzione di stupefacenti di diversa tipologia, quando in primo grado la pena sia stata inflitta nel minimo edittale sotto il vigore dell'art. 73 d.p.r. n. 309/90, nella formulazione introdotta dall'art. 4 bis d.l. n. 272/05, e dunque considerando la condotta come unitaria, il giudice di appello -pur dovendo scindere la condotta, a seguito della sentenza della C. Cost. n. 32/14, nei reati di cui all'art. 73 co. 1 d.p.r. n. 309/90 per la droga "pesante" e all'art. 73 co. 4 d.p.r. n. 309/90 per la droga "leggera"- non deve diminuire la pena, ove dichiari la prescrizione limitatamente alla condotta di detenzione di droga "leggera" e confermi la condanna per la detenzione di droga "pesante".

Tribunale di Siracusa, sezione penale, sentenza 11.6.2019, giudice Catalano
La disciplina di cui alla L. n. 242/2016 –che prevede la liceità della coltivazione di cannabis sativa light, con principio attivo THC compreso tra 0,2% e 0,6%, per le finalità merceologiche tassativamente previste nell'art. 2 co. 2, ed al fine di arginare il rischio di desertificazione dei suoli e di perdita delle biodiversità– non può essere invocata per la coltivazione di piantine all'interno di un immobile e in assenza di documentazione comprovante la liceità della coltivazione stessa, quali, ad es., le fatture di acquisto dei semi (fattispecie in cui l'imputato, avendo coltivato cannabis al di fuori delle finalità di legge, aveva eccepito il mancato superamento dello 0,6% di principio attivo contenuto nelle piante).

Reati Ministeriali

Tribunale di Catania, sezione reati ministeriali, relazione 7.12.2018, pres. La Mantia, est.ri La Mantia, Levanti, Corda

In attuazione del principio per cui il salvataggio della vita in mare è preciso dovere degli Stati, prevalente su tutte le norme e gli accordi bilaterali finalizzati al contrasto dell'immigrazione clandestina, le autorità di uno Stato costiero competente sulla zona di intervento in base agli accordi regionali stipulati in forza della Convenzione di Amburgo del 1979 (c.d. Convenzione S.A.R. -Search And Rescue), le quali abbiano notizia dalle autorità di altro Stato della presenza di persone in pericolo di vita nella zona di mare S.A.R. di propria competenza, hanno l'obbligo di intervenire immediatamente, senza tener conto della nazionalità o della condizione giuridica di dette persone. Spetta all'autorità nazionale che ha avuto il primo contatto con le persone in pericolo in mare coordinare le operazioni di salvataggio, tanto nel caso in cui l'autorità nazionale competente S.A.R. dia risposta negativa circa la possibilità di intervenire in tempi utili, quanto in assenza di ogni riscontro da parte di quest'ultima (nella fattispecie, lo Stato Italiano, pur non avendo competenza sulla zona S.A.R. -maltese- in cui si era verificato l'evento, aveva assunto, quale "Stato di primo contatto" e "coordinatore dell'evento S.A.R.", l'obbligo di concludere la procedura di soccorso, con il trasferimento dei migranti imbarcati nella nave "U.Diciotti" in un "luogo sicuro" (p.o.s., place of safety)).

L'esercizio delle funzioni rimesse al Tribunale dei Ministri dall'art. 96 Cost. e dalla L. cost. n. 1/1989, quale primo filtro nell'accertamento della commissione di un reato ministeriale, si articola attraverso una duplice valutazione: la prima, a carattere negativo, tende a verificare che la condotta ascritta al Ministro non sia riconducibile alla categoria di "atto politico", il quale è sottratto ad ogni sindacato giurisdizionale; la seconda, a contenuto positivo, ha ad oggetto la qualificazione del fatto illecito contestato in termini di "reato ministeriale", laddove la ministerialità della condotta segna il confine con la giurisdizione ordinaria.

L'atto politico –come tale sottratto ad ogni sindacato giurisdizionale- si caratterizza, sul piano soggettivo, per la sua provenienza da organi di rilievo costituzionale e, sul piano oggettivo, per essere espressione della funzione di indirizzo politico dello Stato, di per sé inidonea a produrre, in via diretta ed immediata, effetti lesivi delle sfere soggettive individuali. L'atto dettato da ragioni politiche è un atto amministrativo, idoneo ad incidere sulle sfere giuridiche soggettive dei privati e suscettibile di sindacato giurisdizionale. La valutazione delle eventuali ragioni politiche su cui l'atto si fondi non spetta al Tribunale dei Ministri, bensì al Parlamento, nel ramo di appartenenza dell'inquisito, attraverso l'accertamento delle eventuali esimenti speciali di cui all'art. 9 co. 3 L. cost. n. 1/1989.

Nell'ambito dell'operazione S.A.R. (Search And Rescue) ai sensi della Convenzione di Amburgo del 1979, non è atto politico il diniego opposto dal Ministro dell'Interno alla

richiesta di indicazione del "luogo sicuro -p.o.s.", essendo tale indicazione atto amministrativo endo-procedimentale "dovuto" -ossia discrezionale non nell'an, ma solo nel quomodo, sulla scorta di valutazioni tecnico-amministrative in ordine al luogo più opportuno per lo sbarco- ed avente incidenza diretta sulla sfera soggettiva dei migranti, lesi nell'inviolabile diritto alla libertà personale.
In relazione al delitto di sequestro di persona, non ricorre la causa di giustificazione dell'adempimento di un dovere ex art. 51 c.p. nella condotta del Ministro dell'Interno che, non indicando il "luogo sicuro -p.o.s." e non consentendo lo sbarco dei migranti da nave di soccorso ormeggiata presso un porto nazionale, di fatto costringa i trasportati a rimanere a bordo per diversi giorni, in condizioni psico-fisiche precarie, ove tale decisione non sia sorretta da ragioni tecniche o di ordine pubblico, bensì da ragioni politiche connesse alla gestione dei flussi migratori (nella fattispecie, il Ministro dell'Interno aveva negato l'autorizzazione allo sbarco dei 177 migranti trasportati sulla nave militare italiana "U. Diciotti" all'ancora nel porto di Catania, e aveva invocato, in base al principio di solidarietà, la redistribuzione dei migranti stessi tra tutti gli Stati membri dell'Unione europea).

Tribunale di Catania, sezione reati ministeriali, decreto di archiviazione 14.3.2019, pres. ed est. La Mantia
Non è configurabile il concorso materiale del Presidente del Consiglio dei Ministri o dei titolari di altri dicasteri nel reato di sequestro di persona aggravato commesso, nell'esercizio delle sue funzioni, dal Ministro dell'Interno, il quale abbia denegato l'indicazione del "luogo sicuro –p.o.s." (place of safety) per lo sbarco dei migranti da nave della Guardia Costiera italiana attraccata a porto nazionale, costituendo tale scelta atto amministrativo endo-procedimentale "dovuto" –nell'ambito di normativa sovranazionale vincolante per lo Stato Italiano– di competenza del dirigente responsabile del Dipartimento per le Libertà Civili e per l'Immigrazione, quale articolazione del Ministero dell'Interno, come tale riconducibile esclusivamente alla persona del Ministro dell'Interno.
Non integra concorso morale nel reato commesso da un Ministro nell'esercizio delle sue funzioni la mera condivisione politica dell'iniziativa ministeriale da parte di altra autorità di governo, specie se esternata successivamente allo svolgersi dei fatti, e dunque, priva di incidenza sul determinismo psicologico dell'autore materiale, configurandosi piuttosto quale adesione agli obiettivi di natura politica perseguiti dal Governo, insuscettibili di sindacato giurisdizionale.

Tribunale di Catania, sezione reati ministeriali, decreto di archiviazione 30.5.2019, pres. La Mantia, est.ri La Mantia e Corda
Il delitto di sequestro di persona richiede che la coercizione dell'altrui libertà di locomozione sia illegittima, ossia che avvenga contra ius e che l'agente abbia consapevolezza di tale illegittimità (nella fattispecie, atteso che il coordinamento delle

operazioni di soccorso dei migranti imbarcati nella nave "Sea Watch 3" non era stato assunto dalle autorità italiane, per il tramite di I.M.R.C.C. – Italian Maritim Rescue Coordination Centre, bensì da unità navale battente bandiera olandese, facente capo ad una O.N.G. tedesca, e che l'Italia non aveva assunto la qualità di "Stato di primo contatto", ed infine che il soccorso non era avvenuto in acque di competenza S.A.R. italiana, si è ritenuto insussistente l'obbligo per lo Stato italiano di indicare un "luogo sicuro -p.o.s.", cosicché la forzata permanenza dei migranti a bordo della nave non era da reputarsi illegittima).

Non integra il reato di sequestro di persona la condotta del Ministro dell'Interno che ritardi l'indicazione del "luogo sicuro -p.o.s." ad una nave straniera carica di migranti, così di fatto vietandone lo sbarco, senza tuttavia impedire al comandante di lasciare le acque territoriali italiane e dirigersi verso altre mete (nella fattispecie, alla nave "Sea Watch 3", ancorata ad un punto di fonda, era stato interdetto l'accesso al porto di Siracusa, ma non era stato vietato di disancorarsi e mettersi in navigazione verso qualunque altra destinazione).

Ai fini dell'ipotesi di rifiuto di atti di ufficio, non è configurabile, in capo al Ministro dell'Interno, un obbligo giuridico di provvedere in ordine ai minori non accompagnati, trattandosi di materia devoluta ad autorità preposte, quale l'Ufficio Immigrazione della Questura, né ravvisandosi il "precetto" cui eventualmente collegare l'atto "dovuto" dal Ministero dell'Interno, posto che la legge. n. 47/17 (c.d. legge Zampa) stabilisce il principio generale di non respingimento dei minori alla frontiera, e non già l'obbligo di autorizzarne lo sbarco in un tempo determinato.

In ordine al reato di rifiuto di atti d'ufficio, l'inciso "senza ritardo" di cui all'art. 328 co. 1 c.p. va posto in relazione con il bene giuridico protetto, di guisa che ricorre l'urgenza dell'atto dovuto ogniqualvolta la situazione di pericolo assuma il carattere della concretezza e l'atto doveroso non possa più essere efficacemente compiuto (nella fattispecie, atteso il diritto dei minori non accompagnati presenti sulla nave "Sea Watch 3" ad essere accolti presso strutture di accoglienza, si è ritenuto che non possa configurarsi un apprezzabile ritardo, sul rilievo che l'autorizzazione allo sbarco era intervenuta entro due giorni dalla formale richiesta).

DATI CIVILI

Movimento dei Procedimenti Civili in Corte d'Appello - Anno Giudiziario 2017/2018

Ufficio	Ruolo	Pendenti Inizio	Sopravvenuti	Definiti con Sentenza	Definiti senza Sentenza	Definiti	Pendenti Fine	Variaz % Pendenti rispetto periodo precedente
CORTE D'APPELLO	AFFARI CIVILI CONTENZIOSI	6989	2.719	2.561	520	3.081	6.628	-5,17%
	AGRARIA	18	18	13	3	16	19	5,56%
	LAVORO, PREV., ASSIST. OBBLIG	2567	1.192	1.332	87	1.419	2.340	-8,84%
	VOLONTARIA GIURISDIZIONE	429	915	83	778	861	483	12,59%
CORTE D'APPELLO	**TOTALE**	**10003**	**4.844**	**3989**	**1388**	**5377**	**9470**	**-5,33%**

Movimento dei Procedimenti Civili in Corte d'Appello - Anno Giudiziario 2018/2019

Ufficio	Ruolo	Pendenti Inizio	Sopravvenuti	Definiti con Sentenza	Definiti senza Sentenza	Definiti	Pendenti Fine	Variaz % Pendenti rispetto periodo precedente
CORTE D'APPELLO	AFFARI CIVILI CONTENZIOSI	6628	2.467	2.730	354	3.084	6.010	-9,32%
	AGRARIA	19	5	6	4	10	15	-21,05%
	LAVORO, PREV., ASSIST. OBBLIG	2340	1.364	1.259	82	1.341	2.363	0,98%
	VOLONTARIA GIURISDIZIONE	483	1.251	49	987	1.036	698	44,51%
CORTE D'APPELLO	**TOTALE**	**9470**	**5.087**	**4044**	**1427**	**5471**	**9086**	**-4,05%**

Indici di Ricambio, Indici di Smaltimento e Durata in anni, per principali materie di competenza

Ufficio	Ruolo	Anno Giudiziario 2017/2018			Anno Giudiziario 2018/2019			Variazione percentuale A.G. 2018/2019 vs. A.G. 2017/2018		
		Indice di ricambio	Indice di smaltimento	Durata in anni	Indice di ricambio	Indice di smaltimento	Durata in anni	Indice di ricambio	Indice di smaltimento	Durata in anni
CORTE D'APPELLO	AFFARI CIVILI CONTENZIOSI	113,3%	31,7%	2,35	125,0%	33,9%	2,28	10,3%	6,8%	-3,0%
	AGRARIA	88,9%	44,4%	1,09	200,0%	41,7%	2,27	125,0%	-6,2%	108,3%
	LAVORO, PREV., ASSIST. OBBLIG	119,0%	37,7%	1,88	98,3%	36,2%	1,74	-17,4%	-4,1%	-7,5%
	VOLONTARIA GIURISDIZIONE	94,1%	64,1%	0,51	82,8%	59,7%	0,52	-12,0%	-6,7%	0,6%
CORTE D'APPELLO	**TOTALE**	**111,0%**	**36,2%**	**1,91**	**107,5%**	**37,6%**	**1,76**	**-3,1%**	**3,8%**	**-7,8%**

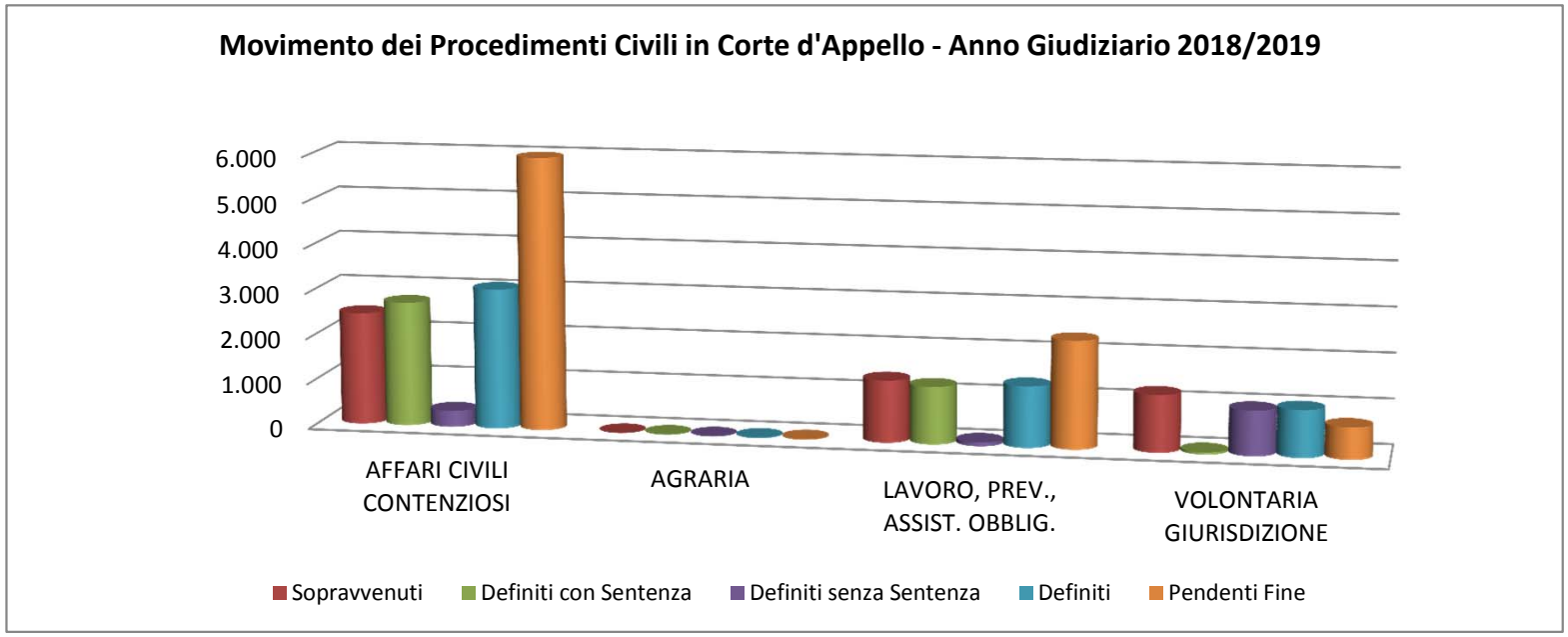

CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONI CIVILI
Andamento semestrale pendenze ultrabiennali dal 30 giugno 2017 al 31 dicembre 2019

Andamento pendenti ultratriennali	Pendenti al 30/6/2016 (iscritti fino al 31/12/2014)	Pendenti al 31/12/2016 (iscritti fino al 31/12/2014)	Pendenti al 30/6/2017 (iscritti fino al 31/12/2015)	Pendenti al 31/12/2017 (iscritti fino al 31/12/2015)	Pendenti al 30/6/2018 (iscritti fino al 31/12/2016)	Pendenti al 31/12/2018 (iscritti fino al 31/12/2016)	Pendenti al 30/6/2019 iscritti fino al (31/12/2017)	Pendenti al 31/12/2019 (iscritti fino al 31/12/2017)
Valori	6316	4963	5220	3765	4015	2695	3607	2181
Variazioni % rispetto al periodo precedente	-	-21,4%	5,2%	-27,9%	6,6%	-32,9%	33,8%	-39,5%
Variazioni % rispetto all'anno precedente	-	-	-	-24,1%	-	-28,4%	-	-19,1%
Variazione % complessiva	-	-	-	-	-	-	-	-65,5%

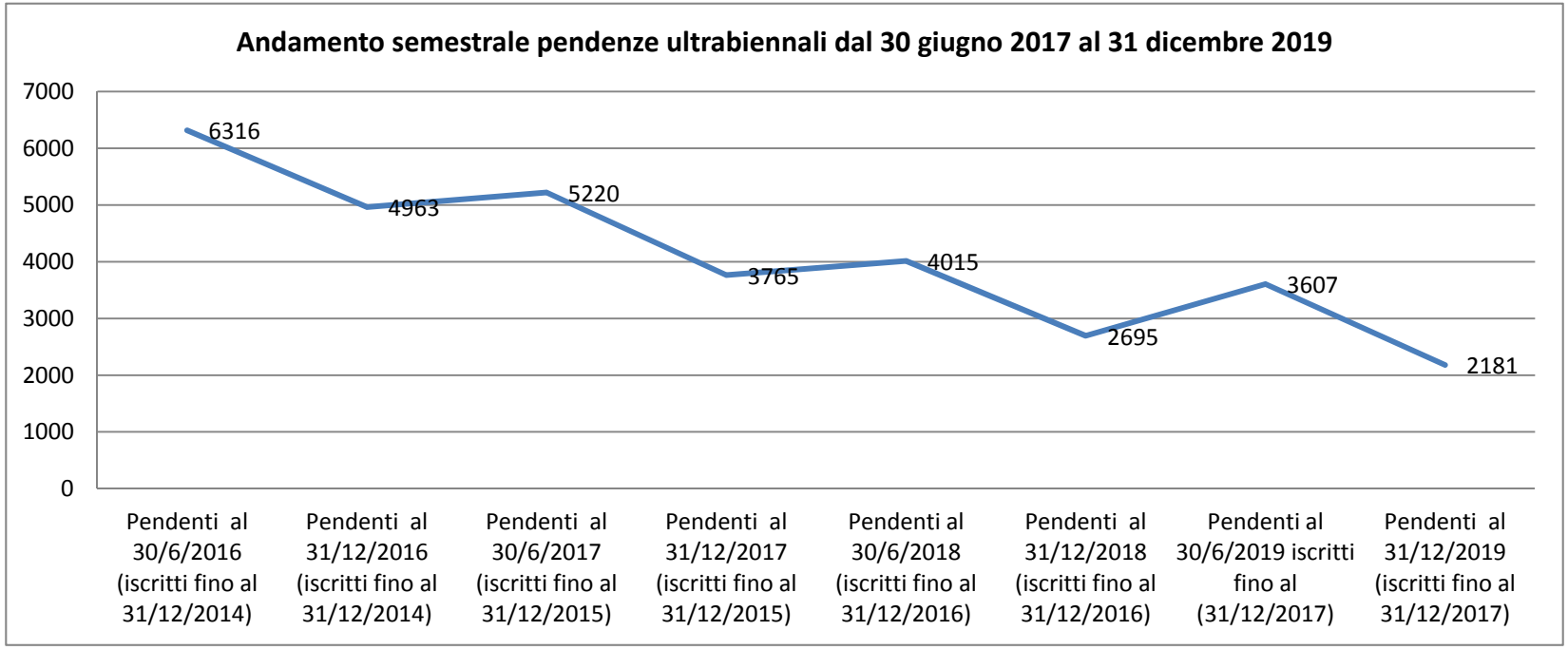

CORTE DI APPELLO DI CATANIA

Pendenti finali per anno di iscrizione a ruolo al 30/6/2019

ANNO DI ISCRIZIONE	AFFARI CIVILI CONTENZIOSI	AGRARIA	LAVORO, PREV., ASSIST. OBBLIG.	VOLONTARIA GIURISDIZIONE	Totale	Valore percentuale
2004	1			1	**2**	**0,02%**
2006	1				**1**	**0,01%**
2007	1				**1**	**0,01%**
2008	1				**1**	**0,01%**
2010	1				**1**	**0,01%**
2011	16				**16**	**0,18%**
2012	28				**28**	**0,31%**
2013	92				**92**	**1,01%**
2014	164				**164**	**1,80%**
2015	302	1	5		**308**	**3,39%**
2016	606	2	145	4	**757**	**8,33%**
2017	1.634	3	576	24	**2.237**	**24,62%**
2018	1.976	5	953	128	**3.062**	**33,70%**
2019	1.190	1	684	541	**2.416**	**26,59%**
Totale	6.013	12	2.363	698	9.086	100%

Fonte STAMPE CODICE OGGETTO GIUDICE CIVILE…2° trimestre 2019

Pendenti finali per anno di iscrizione a ruolo al 31/12/2019

ANNO DI ISCRIZIONE	AFFARI CIVILI CONTENZIOSI	AGRARIA	LAVORO, PREV., ASSIST. OBBLIG.	VOLONTARIA GIURISDIZIONE	Totale	Valore percentuale
2004	1			1	**2**	**0,02%**
2006	0				**0**	**0,00%**
2007	1				**1**	**0,01%**
2008	1				**1**	**0,01%**
2010	1				**1**	**0,01%**
2011	10				**10**	**0,11%**
2012	11				**11**	**0,12%**
2013	41				**41**	**0,46%**
2014	62				**62**	**0,70%**
2015	159	0	0		**159**	**1,79%**
2016	369	0	15	1	**385**	**4,33%**
2017	1.177	3	317	12	**1.509**	**16,95%**
2018	1.778	4	804	52	**2.638**	**29,64%**
2019	2.121	4	1.290	666	**4.081**	**45,85%**
Totale	5.732	11	2.426	732	8.901	100%

Fonte STAMPE CODICE OGGETTO GIUDICE CIVILE…4° trimestre 2019

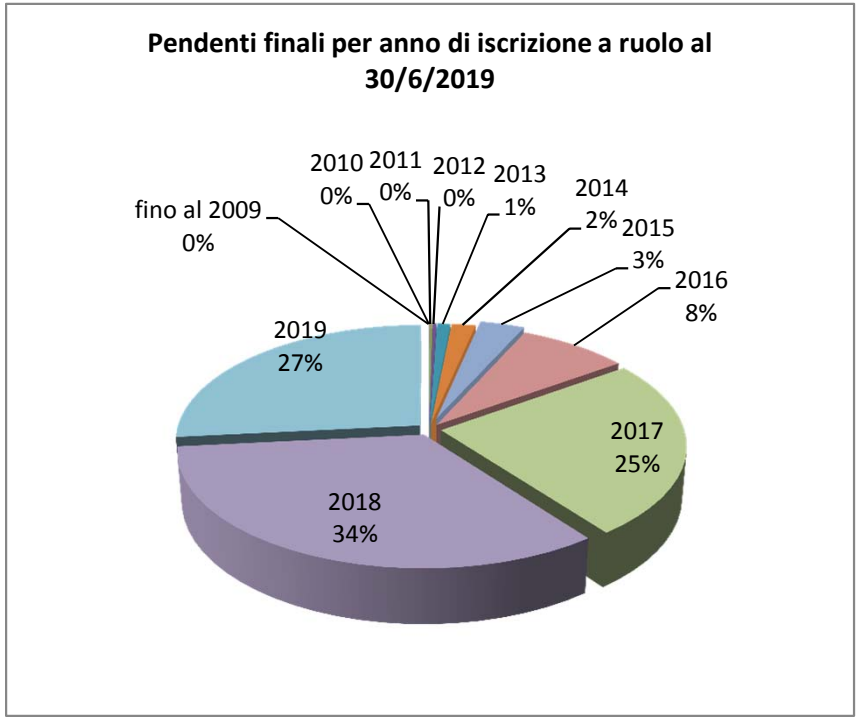
Pendenti finali per anno di iscrizione a ruolo al 30/6/2019
fino al 2009 0%
2010 0%
2011 0%
2012 0%
2013 1%
2014 2%
2015 3%
2016 8%
2017 25%
2018 34%
2019 27%

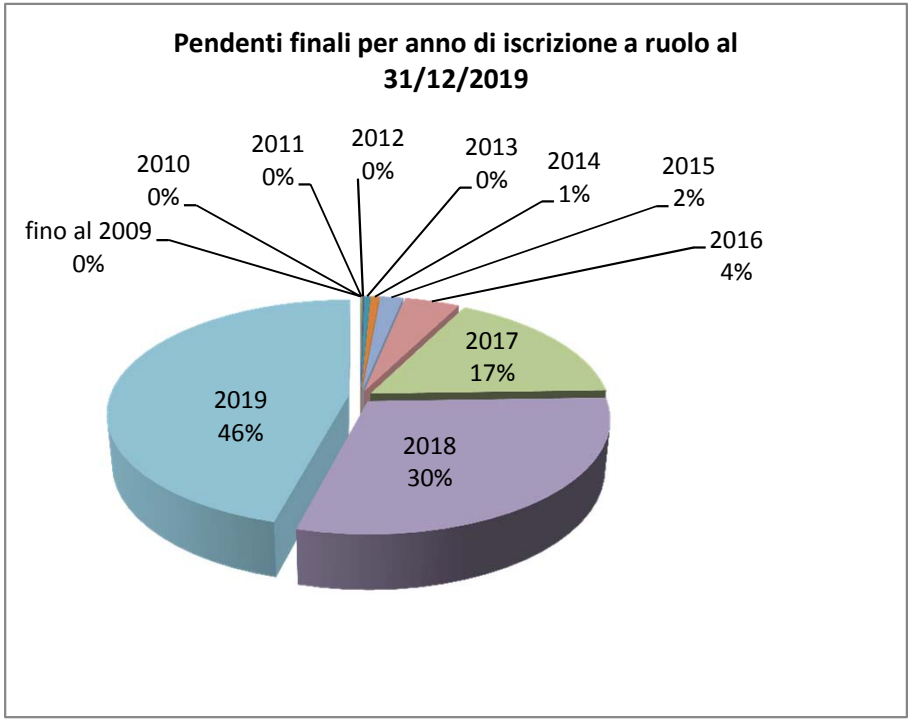
Pendenti finali per anno di iscrizione a ruolo al 31/12/2019
fino al 2009 0%
2010 0%
2011 0%
2012 0%
2013 0%
2014 1%
2015 2%
2016 4%
2017 17%
2018 30%
2019 46%

CORTE DI APPELLO DI CATANIA
Sezioni Civili
Lavoro svolto per trimestri del 2019 e avanzamento in relazione agli obiettivi Art. 37 D.L. 98/2011

	1^ Sezione Civile	2^ Sezione Civile	Sezione FA/MI	Sezione Lavoro	Totale
Procedimenti da eliminare nell'anno	2060	1216	481	1170	**4927**
Procedimenti eliminati 1° trimestre	618	314	219	385	**1536**
% procedimenti eliminati al 31 marzo rispetto all'obiettivo	30,0%	25,8%	45,5%	32,9%	**31,2%**
Procedimenti eliminati 2° trimestre	559	329	266	432	**1586**
Procedimenti eliminati al 30 giugno	1177	643	485	817	**3122**
% procedimenti eliminati al 30 giugno rispetto all'obiettivo	57,1%	52,9%	100,8%	69,8%	**63,4%**
Procedimenti eliminati 3° trimestre	534	174	154	156	**1018**
Procedimenti eliminati al 30 settembre	1711	817	639	973	**4140**
% procedimenti eliminati al 30 settembre rispetto all'obiettivo	83,1%	67,2%	132,8%	83,2%	**84,0%**
Procedimenti eliminati 4° trimestre	607	314	263	449	**1633**
Procedimenti eliminati al 31 dicembre	2318	1131	902	1422	**5773**
% procedimenti eliminati al 31 dicembre rispetto all'obiettivo	112,5%	93,0%	187,5%	121,5%	**117,2%**

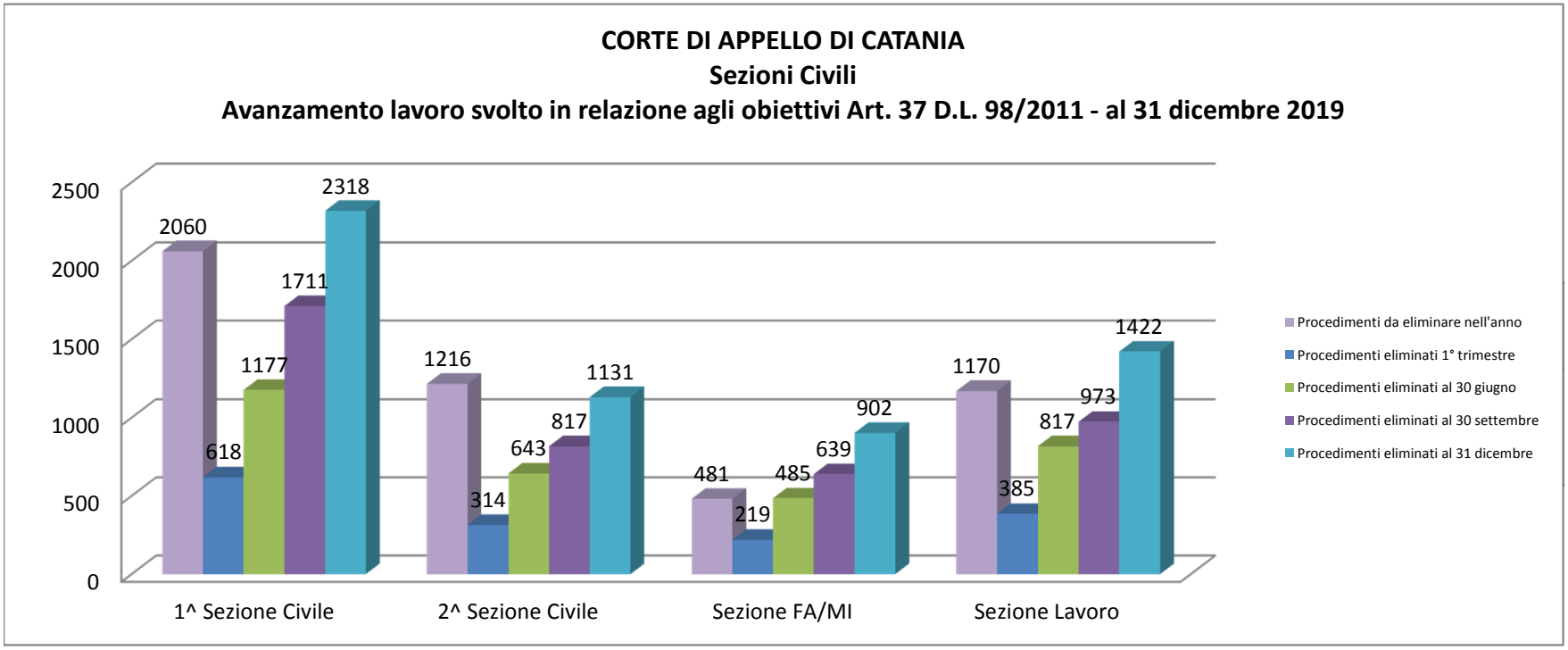

Movimento dei Procedimenti Civili SICID presso i Tribunali ordinari per Ruolo - Anno Giudiziario 2018/2019

Nota: sono esclusi i dati del Giudice tutelare, dell'ATP in materia di previdenza e le verbalizzazioni di dichiarazione giurata

Circondario di Tribunale Ordinario di:	Ruolo	Pendenti Inizio	Sopravvenuti	Definiti	di cui Definiti con Sentenza	Pendenti Fine	Variaz % Pendenti rispetto periodo precedente
Caltagirone	AFFARI CIVILI CONTENZIOSI	3.587	916	866	414	3.637	1,39%
	LAVORO, PREV., ASSIST. OBBLIG.	2.502	825	1.000	365	2.327	-6,99%
	PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMARI	167	748	709	0	206	23,35%
	VOLONTARIA GIURISDIZIONE	152	519	508	0	163	7,24%
Caltagirone	**TOTALE**	**6408**	**3008**	**3.083**	**779**	**6333**	**-1,17%**

Circondario di Tribunale Ordinario di:	Ruolo	Pendenti Inizio	Sopravvenuti	Definiti	di cui Definiti con Sentenza	Pendenti Fine	Variaz % Pendenti rispetto periodo precedente
Catania	AFFARI CIVILI CONTENZIOSI	32.927	11.210	11.745	4.876	32.392	-1,62%
	LAVORO, PREV., ASSIST. OBBLIG.	16.662	8.908	10.686	5.436	14.884	-10,67%
	PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMARI	2.368	9.061	9.802	70	1.627	-31,29%
	VOLONTARIA GIURISDIZIONE	1.440	3.958	4.461	16	937	-34,93%
Catania	**TOTALE**	**53397**	**33137**	**36694**	**10398**	**49840**	**-6,66%**

Movimento dei Procedimenti Civili SICID presso i Tribunali ordinari per Ruolo - Anno Giudiziario 2018/2019

Nota: sono esclusi i dati del Giudice tutelare, dell'ATP in materia di previdenza e le verbalizzazioni di dichiarazione giurata

Circondario di Tribunale Ordinario di:	Ruolo	Pendenti Inizio	Sopravvenuti	Definiti	di cui Definiti con Sentenza	Pendenti Fine	Variaz % Pendenti rispetto periodo precedente
Ragusa	AFFARI CIVILI CONTENZIOSI	7.713	2.669	2.805	1.486	7.577	-1,76%
	LAVORO, PREV., ASSIST. OBBLIG.	6.061	2.449	2.904	1.314	5.606	-7,51%
	PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMARI	485	2.823	2.987	5	321	-33,81%
	VOLONTARIA GIURISDIZIONE	306	1.387	1.411	9	282	-7,84%
Ragusa	**TOTALE**	**14565**	**9328**	**10107**	**2814**	**13786**	**-5,35%**

Circondario di Tribunale Ordinario di:	Ruolo	Pendenti Inizio	Sopravvenuti	Definiti	di cui Definiti con Sentenza	Pendenti Fine	Variaz % Pendenti rispetto periodo precedente
Siracusa	AFFARI CIVILI CONTENZIOSI	10.087	3.869	4.134	2.095	9.822	-2,63%
	LAVORO, PREV., ASSIST. OBBLIG.	4.921	3.003	3.097	1.309	4.827	-1,91%
	PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMARI	717	2.833	2.846	8	704	-1,81%
	VOLONTARIA GIURISDIZIONE	588	1.723	1.587	7	724	23,13%
Siracusa	**TOTALE**	**16.313**	**11428**	**11664**	**3419**	**16077**	**-1,45%**

DISTRETTO DI	**CATANIA**	**90.683**	**56901**	**61548**	**17410**	**86036**	**-5,12%**

Movimento complessivo dei Procedimenti Civili presso i Tribunali Ordinari - Anno Giudiziario 2017/2018

Circondario di Tribunale Ordinario di:	Pendenti Inizio	Sopravvenuti	Definiti con Sentenza	Definiti senza Sentenza	Definiti	Pendenti Fine	Variaz % Pendenti rispetto periodo precedente
Caltagirone	6518	3.066	901	2.266	3.167	6.417	-1,55%
Catania	55792	33.880	10.221	25.320	35.541	54.131	-2,98%
Ragusa	14388	9.553	2.452	6.973	9.425	14.516	0,89%
Siracusa	16529	12.004	3.233	8.990	12.223	16.310	-1,32%
TOTALE DISTRETTO	**93227**	**58503**	**16807**	**43549**	**60356**	**91374**	**-1,99%**

Movimento complessivo dei Procedimenti Civili presso i Tribunali Ordinari - Anno Giudiziario 2018/2019

Circondario di Tribunale Ordinario di:	Pendenti Inizio	Sopravvenuti	Definiti con Sentenza	Definiti senza Sentenza	Definiti	Pendenti Fine	Variaz % Pendenti rispetto periodo precedente
Caltagirone	6408	3008	779	2304	3083	6333	-1,17%
Catania	53397	33137	10398	26296	36694	49840	-6,66%
Ragusa	14565	9328	2814	7293	10107	13786	-5,35%
Siracusa	16313	11428	3419	8245	11664	16077	-1,45%
TOTALE DISTRETTO	**90683**	**56901**	**17410**	**44138**	**61548**	**86036**	**-5,12%**

Indici di Ricambio, Indici di Smaltimento e Durata in anni, per Circondario

Circondario di Tribunale Ordinario di:	Anno Giudiziario 2017/2018			Anno Giudiziario 2018/2019			Variazione percentuale A.G. 2018/2019 vs. A.G. 2017/2018		
	Indice di ricambio	Indice di smaltimento	Durata in anni	Indice di ricambio	Indice di smaltimento	Durata in anni	Indice di ricambio	Indice di smaltimento	Durata in anni
Caltagirone	103,3%	33,0%	2,08	102,5%	32,7%	2,09	-0,8%	-0,9%	0,8%
Catania	104,9%	39,6%	1,58	110,7%	42,4%	1,48	5,6%	7,0%	-6,6%
Ragusa	98,7%	39,4%	1,52	108,4%	42,3%	1,46	9,8%	7,5%	-4,2%
Siracusa	101,8%	42,8%	1,36	102,1%	42,0%	1,40	0,2%	-1,8%	3,5%
TOTALE DISTRETTO	**103,2%**	**39,8%**	**1,55**	**108,2%**	**41,7%**	**1,49**	**4,8%**	**4,8%**	**-3,9%**

Uffici di TRIBUNALE

Pendenti finali per anno di iscrizione a ruolo al 30/6/2019

Nota: sono esclusi i dati del Giudice tutelare, dell'ATP in materia di previdenza e le verbalizzazioni di dichiarazione giurata

Circondario di Tribunale Ordinario di:	*Anno di iscrizione*	*AFFARI CIVILI CONTENZIOSI*	*LAVORO, PREV., ASSIST. OBBLIG.*	*PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMARI*	*VOLONTARIA GIURISDIZIONE*	Totale	Valore percentuale
Caltagirone	fino al 2000	0	0	0	2	**2**	**0,03%**
	2001-2005	8	0	0	1	**9**	**0,14%**
	2006	2	0	0	0	**2**	**0,03%**
	2007	9	0	0	1	**10**	**0,16%**
	2008	6	0	0	0	**6**	**0,09%**
	2009	35	0	1	0	**36**	**0,57%**
	2010	98	1	0	0	**99**	**1,56%**
	2011	261	54	0	1	**316**	**4,99%**
	2012	253	209	0	0	**462**	**7,30%**
	2013	340	222	1	0	**563**	**8,89%**
	2014	333	328	4	3	**668**	**10,55%**
	2015	344	348	4	2	**698**	**11,02%**
	2016	398	365	2	6	**771**	**12,17%**
	2017	484	276	3	14	**777**	**12,27%**
	2018	634	289	32	49	**1.004**	**15,85%**
	2019	432	235	159	84	**910**	**14,37%**
Totale Caltagirone		**3.637**	**2.327**	**206**	**163**	**6.333**	**100,00%**

Uffici di TRIBUNALE

Pendenti finali per anno di iscrizione a ruolo al 30/6/2019

Nota: sono esclusi i dati del Giudice tutelare, dell'ATP in materia di previdenza e le verbalizzazioni di dichiarazione giurata

Circondario di Tribunale Ordinario di:	*Anno di iscrizione*	*AFFARI CIVILI CONTENZIOSI*	*LAVORO, PREV., ASSIST. OBBLIG.*	*PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMARI*	*VOLONTARIA GIURISDIZIONE*	Totale	Valore percentuale
Catania	fino al 2000	6	0	0	3	**9**	**0,02%**
	2001-2005	22	0	1	10	**33**	**0,07%**
	2006	19	0	0	3	**22**	**0,04%**
	2007	31	0	0	2	**33**	**0,07%**
	2008	56	0	0	4	**60**	**0,12%**
	2009	117	0	1	2	**120**	**0,24%**
	2010	186	7	4	3	**200**	**0,40%**
	2011	334	80	3	5	**422**	**0,85%**
	2012	611	128	3	6	**748**	**1,50%**
	2013	927	202	6	9	**1.144**	**2,30%**
	2014	1.346	468	8	7	**1.829**	**3,67%**
	2015	3.462	1.046	14	13	**4.535**	**9,10%**
	2016	4.775	2.060	24	34	**6.893**	**13,83%**
	2017	5.905	3.773	75	106	**9.859**	**19,78%**
	2018	9.292	4.189	285	295	**14.061**	**28,21%**
	2019	5.303	2.931	1.203	435	**9.872**	**19,81%**
Totale Catania		**32.392**	**14.884**	**1.627**	**937**	**49.840**	**100,00%**

Uffici di TRIBUNALE

Pendenti finali per anno di iscrizione a ruolo al 30/6/2019

Nota: sono esclusi i dati del Giudice tutelare, dell'ATP in materia di previdenza e le verbalizzazioni di dichiarazione giurata

Circondario di Tribunale Ordinario di:	*Anno di iscrizione*	*AFFARI CIVILI CONTENZIOSI*	*LAVORO, PREV., ASSIST. OBBLIG.*	*PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMARI*	*VOLONTARIA GIURISDIZIONE*	Totale	Valore percentuale
Ragusa	fino al 2000	3	0	0	3	**6**	**0,04%**
	2001-2005	0	0	0	3	**3**	**0,02%**
	2006	3	0	0	2	**5**	**0,04%**
	2007	1	0	0	2	**3**	**0,02%**
	2008	6	0	0	0	**6**	**0,04%**
	2009	42	2	0	4	**48**	**0,35%**
	2010	88	0	0	0	**88**	**0,64%**
	2011	174	21	1	3	**199**	**1,44%**
	2012	323	129	2	3	**457**	**3,31%**
	2013	492	495	2	7	**996**	**7,22%**
	2014	625	674	0	0	**1.299**	**9,42%**
	2015	687	768	3	4	**1.462**	**10,60%**
	2016	950	635	6	12	**1.603**	**11,63%**
	2017	1.300	1.125	10	19	**2.454**	**17,80%**
	2018	1.590	1.037	44	60	**2.731**	**19,81%**
	2019	1.293	720	253	160	**2.426**	**17,60%**
Totale Ragusa		**7.577**	**5.606**	**321**	**282**	**13.786**	**100,00%**

Uffici di TRIBUNALE

Pendenti finali per anno di iscrizione a ruolo al 30/6/2019

Nota: sono esclusi i dati del Giudice tutelare, dell'ATP in materia di previdenza e le verbalizzazioni di dichiarazione giurata

Circondario di Tribunale Ordinario di:	*Anno di iscrizione*	*AFFARI CIVILI CONTENZIOSI*	*LAVORO, PREV., ASSIST. OBBLIG.*	*PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMARI*	*VOLONTARIA GIURISDIZIONE*	Totale	Valore percentuale
Siracusa	fino al 2000	7	0	0	4	**11**	**0,07%**
	2001-2005	51	0	2	21	**74**	**0,46%**
	2006	28	0	0	2	**30**	**0,19%**
	2007	39	0	0	1	**40**	**0,25%**
	2008	87	0	1	2	**90**	**0,56%**
	2009	89	0	3	5	**97**	**0,60%**
	2010	161	4	1	4	**170**	**1,06%**
	2011	161	41	4	2	**208**	**1,29%**
	2012	255	88	3	7	**353**	**2,20%**
	2013	525	158	4	7	**694**	**4,32%**
	2014	685	245	2	10	**942**	**5,86%**
	2015	868	331	7	19	**1.225**	**7,62%**
	2016	1.190	723	5	37	**1.955**	**12,16%**
	2017	1.679	824	47	74	**2.624**	**16,32%**
	2018	2.273	1.334	121	258	**3.986**	**24,79%**
	2019	1.724	1.079	504	271	**3.578**	**22,26%**
Totale Siracusa		**9.822**	**4.827**	**704**	**724**	**16.077**	**100,00%**

DATI PENALI
FLUSSI STATISTICI PER TIPOLOGIA DI UFFICIO

Tav. 1 - Procedimenti penali iscritti, definiti e pendenti nell'A.G. 2018/2019. Confronto con l'A.G. precedente e variazioni percentuali.

Tipologia Ufficio	Materia	A.G. 2016/2017			A.G. 2017/2018			A.G. 2018/2019			Variazione percentuale A.G. 2018/2019 vs. A.G. 2017/2018		
		Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali
Procura Generale	Avocazioni	6	6	3	2	3	2	10	2	10	400,0%	-33,3%	400,0%
	Esecuzioni penali	946	903	2.515	975	901	2.589	880	1.116	2.353	-9,7%	23,9%	-9,1%
Corte di Appello	Appello ordinario	5.424	4.076	13.131	4.442	4.700	12.873	4.486	4.269	13.090	1,0%	-9,2%	1,7%
	Appello assise	37	31	47	33	40	40	43	41	42	30,3%	2,5%	5,0%
	Appello minorenni	133	128	51	134	141	44	151	105	90	12,7%	-25,5%	104,5%
Totale Corte d'Appello		**5.594**	**4.235**	**13.229**	**4.609**	**4.881**	**12.957**	**4.680**	**4.415**	**13.222**	**1,5%**	**-9,5%**	**2,0%**
Tribunale per i Minorenni	Sezione dibattimento	131	119	117	147	130	134	163	122	175	10,9%	-6,2%	30,6%
	Sezione GIP	706	717	185	718	775	128	660	594	194	-8,1%	-23,4%	51,6%
	Sezione GUP	521	490	544	632	488	688	491	573	606	-22,3%	17,4%	-11,9%
Totale Tribunale per i minorenni		**1.358**	**1.326**	**846**	**1.497**	**1.393**	**950**	**1.314**	**1.289**	**975**	-12,2%	-7,5%	2,6%
Tribunale e relative sezioni	Sezione GIP/GUP - NOTI	613	478	1.794	580	525	1.856	607	522	1.948	4,7%	-0,6%	5,0%
	Sezione assise	13.012	10.795	25.982	13.943	10.696	29.147	12.553	11.903	29.593	-10,0%	11,3%	1,5%
	Dibattimento collegiale	256	263	405	202	222	383	235	264	353	16,3%	18,9%	-7,8%
	Dibattimento monocratico	32	19	71	26	25	72	22	33	61	-15,4%	32,0%	-15,3%
	Appello Giudice di Pace	28.387	39.469	33.588	22.012	33.144	21.600	21.483	20.861	21.723	-2,4%	-37,1%	0,6%
Totale Tribunale e relative sezioni distaccate		**42.300**	**51.024**	**61.840**	**36.763**	**44.612**	**53.058**	**34.900**	**33.583**	**53.678**	**-5,1%**	**-24,7%**	**1,2%**
Giudice di pace	Sezione dibattimento	1.605	1.943	3.300	1.573	1.925	2.942	1.992	1.897	2.962	26,6%	-1,5%	0,7%
	Sezione GIP - NOTI	2.802	2.917	680	2.545	2.823	402	1.829	1.928	303	-28,1%	-31,7%	-24,6%
Totale Giudici di Pace		**4.407**	**4.860**	**3.980**	**4.118**	**4.748**	**3.344**	**3.821**	**3.825**	**3.265**	**-7,2%**	**-19,4%**	**-2,4%**
Procura presso il Tribunale	Reati ordinari - NOTI	35.331	38.710	38.265	33.282	35.225	35.228	34.012	34.592	33.419	2,2%	-1,8%	-5,1%
	Reati di competenza DDA - NOTI	504	507	583	466	513	544	413	486	501	-11,4%	-5,3%	-7,9%
	Reati di competenza del GdP - NOTI	4.634	4.583	4.695	4.092	4.612	3.967	3.785	4.080	3.337	-7,5%	-11,5%	-15,9%
Totale Procure presso Tribunale		**40.469**	**43.800**	**43.543**	**37.840**	**40.350**	**39.739**	**38.210**	**39.158**	**37.257**	**1,0%**	**-3,0%**	**-6,2%**
Procura presso il Tribunale per i Minorenni	Registro NOTI - Mod. 52	1.309	1.267	451	1.288	1.362	377	1.090	1.153	314	-15,4%	-15,3%	-16,7%

FONTE: DGSTAT

CORTE DI APPELLO DI CATANIA
Sezioni Penali
Lavoro svolto per trimestre avanzamento in relazione agli obiettivi Art. 37 D.L. 98/2011 - Anno 2019

Procedimenti penali	Prima Sezione Penale	Seconda Sezione Penale e Misure di Prevenzione	Terza Sezione Penale	TOTALE
Procedimenti da eliminare nell'anno	1210	1200	1210	3620
Procedimenti eliminati 1° trimestre	**433**	**346**	**423**	**1180**
% procedimenti eliminati rispetto all'obiettivo	35,8%	28,8%	35,0%	32,6%
Procedimenti eliminati 2° trimestre	401	352	396	1130
Procedimenti eliminati al 30 giugno	**834**	**698**	**819**	**2351**
% procedimenti eliminati al 30 giugno rispetto all'obiettivo	68,9%	58,2%	67,7%	64,9%
Procedimenti eliminati 3° trimestre	250	221	230	672
Procedimenti eliminati al 30 settembre	**1084**	**919**	**1049**	**3052**
% procedimenti eliminati al 30 settembre rispetto all'obiettivo	89,6%	76,6%	86,7%	84,3%
Procedimenti eliminati 4° trimestre	325	288	297	890
Procedimenti eliminati al 31 dicembre	**1409**	**1207**	**1346**	**3962**
% procedimenti eliminati al 31 dicembre rispetto all'obiettivo	116,4%	100,6%	111,2%	109,4%

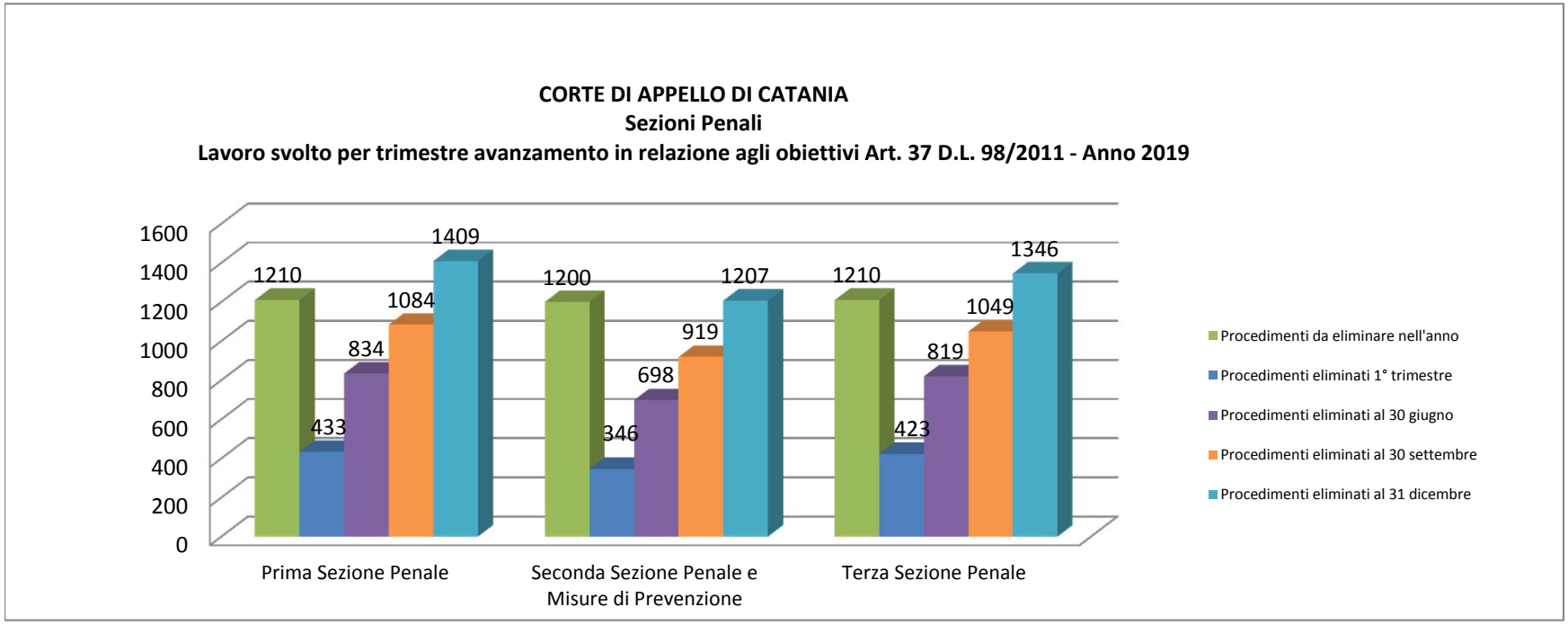

CORTE DI APPELLO DI CATANIA
Settore penale
Pendenti finali per anno di iscrizione al 30/6/2019

Anno	Sezioni Penali Ordinarie	Sezione Penale per i Minorenni	Corte di Assise di Appello	Totale
2004	1			
2006	3			
2007	3			**3**
2008	1			**1**
2009	9			**9**
2010	7			**7**
2011	33			**33**
2012	76			**76**
2013	264			**264**
2014	373		1	**374**
2015	1203		1	**1204**
2016	2907		3	**2910**
2017	2560	4	1	**2565**
2018	3471	23	15	**3509**
2019	2179	63	21	**2263**
Totale	**13090**	**90**	**42**	**13218**

CORTE DI APPELLO DI CATANIA
Settore penale
Pendenti finali per anno di iscrizione al 31/12/2019

Anno	Sezioni Penali Ordinarie	Sezione Penale per i Minorenni	Corte di Assise di Appello	Totale
2004				**0**
2006	3			**3**
2007	1			**1**
2008				**0**
2009	4			**4**
2010	4			**4**
2011	12			**12**
2012	33			**33**
2013	108			**108**
2014	180		1	**181**
2015	934			**934**
2016	2803			**2803**
2017	2399		1	**2400**
2018	3244	9	10	**3263**
2019	3858	89	41	**3988**
Totale	**13583**	**98**	**53**	**13734**

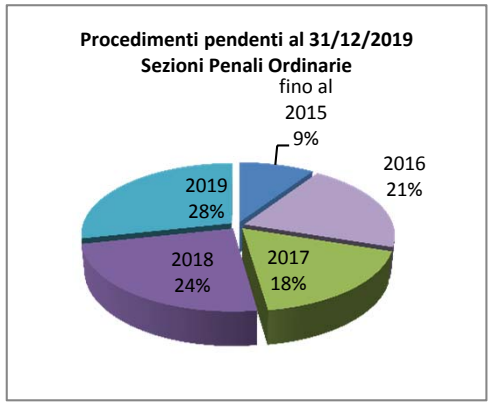

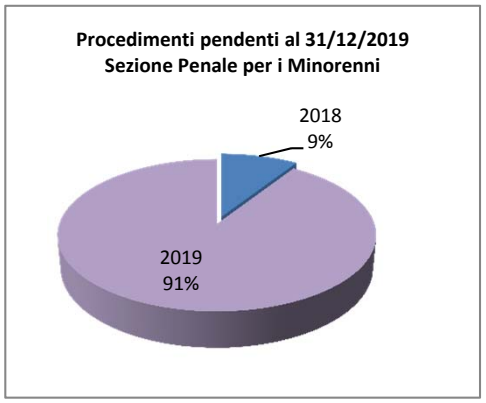

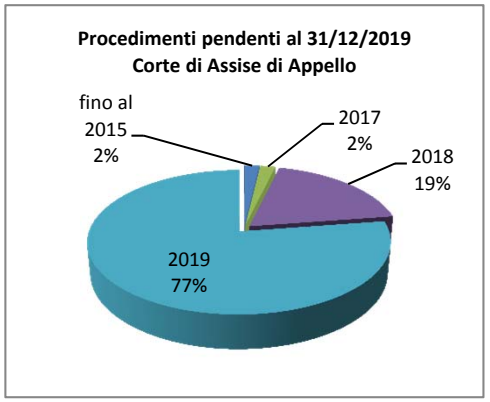

FLUSSI PER CIRCONDARIO - UFFICI GIUDICANTI

Tav. 2.2 - Movimento dei procedimenti penali Procedimenti penali presso Uffici GIP/GUP,Tribunali e Corti di Assise - A.G. 2018/2019

Circondario	Materia	A.G. 2016/2017			A.G. 2017/2018			A.G. 2018/2019			Variazione percentuale A.G. 2018/2019 vs. A.G. 2017/2018		
		Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali
Circondario di Caltagirone	Sezione GIP/GUP - NOTI	1646	3148	758	1396	1368	782	1324	1287	607	-5,2%	-5,9%	-22,4%
	Dibattimento collegiale	35	48	131	55	29	159	72	34	197	30,9%	17,2%	23,9%
	Dibattimento monocratico	1132	937	2723	1228	670	3268	1510	1109	3659	23,0%	65,5%	12,0%
	Appello Giudice di Pace	23	23	42	19	19	42	22	43	23	15,8%	126,3%	-45,2%
	Totale	**2836**	**4156**	**3654**	**2698**	**2086**	**4251**	**2928**	**2473**	**4486**	**8,5%**	**18,6%**	**5,5%**
Circondario di Catania	Sezione GIP/GUP - NOTI	11542	16157	10410	11064	14474	6506	11637	12331	5769	5,2%	-14,8%	-11,3%
	Sezione Assise	23	16	47	19	16	50	14	23	41	-26,3%	43,8%	-18,0%
	Dibattimento collegiale	362	273	1181	314	310	1192	373	329	1236	18,8%	6,1%	3,7%
	Dibattimento monocratico	7165	5439	12652	8078	5905	14767	7002	6112	15491	-13,3%	3,5%	4,9%
	Appello Giudice di Pace	173	156	275	133	148	259	145	130	274	9,0%	-12,2%	5,8%
	Totale	**19265**	**22041**	**24565**	**19608**	**20853**	**22774**	**19171**	**18925**	**22811**	**-2,2%**	**-9,2%**	**0,2%**
Circondario di Ragusa	Sezione GIP/GUP - NOTI	4537	6240	3962	3654	4884	2738	3714	3684	2366	1,6%	-24,6%	-13,6%
	Dibattimento collegiale	81	72	180	84	78	183	75	42	216	-10,7%	-46,2%	18,0%
	Dibattimento monocratico	1823	1869	3444	1944	1560	3827	1454	1625	3659	-25,2%	4,2%	-4,4%
	Appello Giudice di Pace	25	30	31	27	18	39	42	39	42	55,6%	116,7%	7,7%
	Totale	**6466**	**8211**	**7617**	**5709**	**6540**	**6787**	**5285**	**5390**	**6283**	**-7,4%**	**-17,6%**	**-7,4%**
Circondario di Siracusa	Sezione GIP/GUP - NOTI	10662	13924	18458	5898	12418	11574	4808	3559	12981	-18,5%	-71,3%	12,2%
	Sezione Assise	9	3	24	7	9	22	8	10	20	14,3%	11,1%	-9,1%
	Dibattimento collegiale	135	85	302	127	108	322	87	117	299	-31,5%	8,3%	-7,1%
	Dibattimento monocratico	2892	2550	7163	2693	2561	7285	2587	3057	6784	-3,9%	19,4%	-6,9%
	Appello Giudice di Pace	35	54	57	23	37	43	26	52	14	13,0%	40,5%	-67,4%
	Totale	**13733**	**16616**	**26004**	**8748**	**15133**	**19246**	**7516**	**6795**	**20098**	**-14,1%**	**-55,1%**	**4,4%**
Totale distretto	**Sezione GIP/GUP - NOTI**	**28387**	**39469**	**33588**	**22012**	**33144**	**21600**	**21483**	**20861**	**21723**	**-2,4%**	**-37,1%**	**0,6%**
	Sezione assise	**32**	**19**	**71**	**26**	**25**	**72**	**22**	**33**	**61**	**-15,4%**	**32,0%**	**-15,3%**
	Dibattimento collegiale	**613**	**478**	**1794**	**580**	**525**	**1856**	**607**	**522**	**1948**	**4,7%**	**-0,6%**	**5,0%**
	Dibattimento monocratico	**13012**	**10795**	**25982**	**13943**	**10696**	**29147**	**12553**	**11903**	**29593**	**-10,0%**	**11,3%**	**1,5%**
	Appello Giudice di Pace	**256**	**263**	**405**	**202**	**222**	**383**	**235**	**264**	**353**	**16,3%**	**18,9%**	**-7,8%**

FONTE: DGSTAT

ISCRITTI PER NUMERO IMPUTATI

Tav. 2.2bis - Procedimenti penali iscritti presso Tribunale e Sezioni distaccate nell'A.G. 2018/2019 suddivisi in base al numero degli imputati.

Tribunale e relative sezioni distaccate	Materia	A.G. 2018/2019																	
		Con 1 Imputato		Con 2 Imputati		Con 3 Imputati		Con 4 Imputati		Con 5 Imputati		Da 6 a 10 Imputati		Da 11 a 30 Imputati		Oltre 30 Imputati		Totale iscritti in Tribunale	
		iscritti	% sul totale iscritti	iscritti	% sul totale iscritti	iscritti	% sul totale iscritti	iscritti	% sul totale iscritti	iscritti	% sul totale iscritti	iscritti	% sul totale iscritti	iscritti	% sul totale iscritti	iscritti	% sul totale iscritti	iscritti	% sul totale iscritti
Circondario di Caltagirone	Dibattimento monocratico	1192	78,9%	228	15,1%	50	3,3%	22	1,5%	9	0,6%	6	0,4%	3	0,2%	0	0,0%	**1510**	**100,0%**
	Dibattimento collegiale	49	68,1%	9	12,5%	4	5,6%	1	1,4%	2	2,8%	3	4,2%	3	4,2%	1	1,4%	**72**	**100,0%**
	Sezione GIP/GUP - NOTI	1035	78,2%	173	13,1%	49	3,7%	24	1,8%	14	1,1%	13	1,0%	12	0,9%	4	0,3%	**1324**	**100,0%**
Circondario di Catania	Dibattimento monocratico	6081	86,8%	641	9,2%	153	2,2%	59	0,8%	27	0,4%	26	0,4%	12	0,2%	3	0,0%	**7002**	**100,0%**
	Dibattimento collegiale	225	60,3%	69	18,5%	21	5,6%	15	4,0%	9	2,4%	17	4,6%	11	2,9%	6	1,6%	**373**	**100,0%**
	Sezione GIP/GUP - NOTI	9464	81,3%	1294	11,1%	364	3,1%	155	1,3%	88	0,8%	149	1,3%	102	0,9%	21	0,2%	**11637**	**100,0%**
Circondario di Ragusa	Dibattimento monocratico	1235	84,9%	147	10,1%	39	2,7%	15	1,0%	8	0,6%	7	0,5%	3	0,2%	0	0,0%	**1454**	**100,0%**
	Dibattimento collegiale	48	64,0%	14	18,7%	4	5,3%	1	1,3%	4	5,3%	0	0,0%	4	5,3%	0	0,0%	**75**	**100,0%**
	Sezione GIP/GUP - NOTI	3037	81,8%	424	11,4%	131	3,5%	46	1,2%	25	0,7%	34	0,9%	16	0,4%	1	0,0%	**3714**	**100,0%**
Circondario di Siracusa	Dibattimento monocratico	2264	87,5%	226	8,7%	58	2,2%	20	0,8%	9	0,3%	8	0,3%	2	0,1%	0	0,0%	**2587**	**100,0%**
	Dibattimento collegiale	52	59,8%	16	18,4%	4	4,6%	5	5,7%	0	0,0%	6	6,9%	4	4,6%	0	0,0%	**87**	**100,0%**
	Sezione GIP/GUP - NOTI	3913	81,4%	569	11,8%	161	3,3%	79	1,6%	32	0,7%	40	0,8%	11	0,2%	3	0,1%	**4808**	**100,0%**
Totale distretto	**Dibattimento monocratico**	**10772**	**85,8%**	**1242**	**9,9%**	**300**	**2,4%**	**116**	**0,9%**	**53**	**0,4%**	**47**	**0,4%**	**20**	**0,2%**	**3**	**0,0%**	**12553**	**100,0%**
	Dibattimento collegiale	**374**	**61,6%**	**108**	**17,8%**	**33**	**5,4%**	**22**	**3,6%**	**15**	**2,5%**	**26**	**4,3%**	**22**	**3,6%**	**7**	**1,2%**	**607**	**100,0%**
	Sezione GIP/GUP - NOTI	**17449**	**81,2%**	**2460**	**11,5%**	**705**	**3,3%**	**304**	**1,4%**	**159**	**0,7%**	**236**	**1,1%**	**141**	**0,7%**	**29**	**0,1%**	**21483**	**100,0%**

FONTE: DGSTAT

Tav. 2.3bis - Procedimenti penali iscritti in Procura della Repubblica nell'A.G. 2018/2019 suddivisi in base al numero degli indagati.

Procura della Repubblica	A.G. 2018/2019																	
	con 1 indagato		con 2 indagati		con 3 indagati		4 indagati		5 indagati		da 6 a 10		da 11 a 30		oltre 30		Totale iscritti in	
	iscritti	% sul totale iscritti	iscritti	% sul totale iscritti	iscritti	% sul totale iscritti	iscritti	% sul totale iscritti	iscritti	% sul totale iscritti	iscritti	% sul totale iscritti	iscritti	% sul totale iscritti	iscritti	% sul totale iscritti	iscritti	% sul totale iscritti
Procura di Caltagirone	1.873	7%	333	9%	102	10%	26	7%	20	10%	29	11%	10	10%	0	0%	**2.393**	100,0%
Procura di Catania	14.120	50%	1.838	47%	482	47%	183	47%	110	56%	140	55%	61	63%	24	80%	**16.958**	100,0%
Procura di Ragusa	4.372	15%	643	16%	173	17%	66	17%	27	14%	33	13%	10	10%	4	13%	**5.328**	100,0%
Procura di Siracusa	8.154	29%	1.103	28%	267	26%	111	29%	40	20%	53	21%	16	16%	2	7%	**9.746**	100,0%
Totale distretto	**27881**	100%	**3779**	100%	**1021**	100%	**391**	100%	**197**	100%	**252**	100%	**118**	100%	**25**	100%	**34425**	100,0%

FONTE: DGSTAT

FLUSSI PER CIRCONDARIO - UFFICI REQUIRENTI

Tav. 2.3 - Procedimenti penali, con autore NOTO, iscritti, definiti e pendenti nelle procure del distretto di Catania nell'A.G. 2018/2019

Procure presso il Tribunale	Materia	A.G. 2016/2017			A.G. 2017/2018			A.G. 2018/2019			Variazione percentuale A.G. 201/2019 vs. A.G. 2017/2018		
		Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali
Procura di Caltagirone													
	Reati ordinari - NOTI	2.524	2.974	4.149	2.136	2.800	3.479	2.393	2.777	3.077	12,0%	-0,8%	-11,6%
	Reati di competenza del GdP - NOTI	498	520	200	395	422	172	379	326	225	-4,1%	-22,7%	30,8%
Procura di Catania													
	Reati ordinari - NOTI	18.141	17.468	16.557	16.201	16.788	15.854	16.545	16.356	15.070	2,1%	-2,6%	-4,9%
	Reati di competenza DDA - NOTI	504	507	583	466	513	544	413	486	501	-11,4%	-5,3%	-7,9%
	Reati di competenza del GdP - NOTI	1.897	1.641	1.184	1.725	1.649	1.210	1.662	1.608	940	-3,7%	-2,5%	-22,3%
Procura di Ragusa													
	Reati ordinari - NOTI	5.251	6.475	4.253	5.126	6.615	2.747	5.328	5.064	3.021	3,9%	-23,4%	10,0%
	Reati di competenza del GdP - NOTI	855	880	669	808	890	582	655	822	417	-18,9%	-7,6%	-28,4%
Procura di Siracusa													
	Reati ordinari - NOTI	9.415	11.793	13.306	9.819	9.022	13.148	9.746	10.395	12.251	-0,7%	15,2%	-6,8%
	Reati di competenza del GdP - NOTI	1.384	1.542	2.642	1.164	1.651	2.003	1.089	1.324	1.755	-6,4%	-19,8%	-12,4%
Totale distretto													
	Reati ordinari - NOTI	**35.331**	**38.710**	**38.265**	**33.282**	**35.225**	**35.228**	**34.012**	**34.592**	**33.419**	**2,2%**	**-1,8%**	**-5,1%**
	Reati di competenza DDA - NOTI	**504**	**507**	**583**	**466**	**513**	**544**	**413**	**486**	**501**	**-11,4%**	**-5,3%**	**-7,9%**
	Reati di competenza del GdP - NOTI	**4.634**	**4.583**	**4.695**	**4.092**	**4.612**	**3.967**	**3.785**	**4.080**	**3.337**	**-7,5%**	**-11,5%**	**-15,9%**

FONTE: DGSTAT

DEFINITI PER MODALITA'

Procedimenti contro NOTI definiti presso la Procura della Repubblica secondo le principali modalità di definizione nell'A.G. 2018/2019.

Definiti Procura di:					
Modalità	**Caltagirone**	**Catania**	**Ragusa**	**Siracusa**	**Totale**
Richieste di archiviazione	788	6.330	2.041	4.795	**13.954**
Richieste di rinvio a giudizio ordinario	343	1.681	348	582	**2.954**
Richieste di riti alternativi	195	2.509	454	1.016	**4.174**
Citazioni dirette a giudizio	1.171	4.379	899	1.655	**8.104**
TOTALE	**2.497**	**14.899**	**3.742**	**8.048**	**29.186**

FONTE: DGSTAT

Procedimenti penali definiti con sentenza (di merito) Monocratica distinti per rito nei Tribunali del distretto nell'A.G. 2018/2019.

Definiti con sentenza monocratica					
Rito	**Caltagirone**	**Catania**	**Ragusa**	**Siracusa**	**Totale**
Giudizio ordinario	703	3.085	879	1.315	**5.982**
Giudizio direttissimo	18	86	20	148	**272**
Applicazione pena su richiesta	93	356	149	112	**710**
Giudizio immediato	19	74	20	118	**231**
Giudizio immediato a seguito di opposizione a decre	11	895	76	284	**1.266**
Giudizio abbreviato	71	619	157	365	**1.212**
TOTALE	**915**	**5.115**	**1.301**	**2.342**	**9.673**
% definiti con rito alternativo sul totale sentenze	**23,17%**	**39,69%**	**32,44%**	**43,85%**	**38,16%**

Procedimenti contro NOTI definiti presso l'Ufficio GIP/GUP secondo le principali modalità di definizione nell'A.G. 2018/2019.

Definiti GIP/GUP presso il Tribunale di:					
Modalità	**Caltagirone**	**Catania**	**Ragusa**	**Siracusa**	**Totale**
Decreti di archiviazione	845	6.926	2.261	1.307	**11.339**
Sentenze di rito alternativo	64	823	253	391	**1.531**
Decreti penali di condanna	20	563	4	142	**729**
Decreti che dispongono il giudizio	287	2.664	469	912	**4.332**
TOTALE	**1.216**	**10.976**	**2.987**	**2.752**	**17.931**

FONTE: DGSTAT

Procedimenti penali definiti con sentenza (di merito) Collegiale distinti per rito nei Tribunali del distretto nell'A.G. 2018/2019.

Definiti con sentenza collegiale					
Rito	**Caltagirone**	**Catania**	**Ragusa**	**Siracusa**	**Totale**
Giudizio ordinario	24	235	23	54	**336**
Giudizio direttissimo		1	1	3	**5**
Applicazione pena su richiesta	2	1		4	**7**
Giudizio immediato	3	52	16	23	**94**
Giudizio di opposizione a decreto penale					
Giudizio abbreviato				8	**8**
TOTALE	**29**	**289**	**40**	**92**	**450**
% definiti con rito alternativo sul totale sentenze	**17,24%**	**18,69%**	**42,50%**	**41,30%**	**25,33%**

Fonte DGSTAT

DEFINITI PER CLASSI DI DURATA

Procedimenti penali definiti distinti per sede, tipo rito e classe di durata nei Tribunali ordinari nell'A.G. 2018/2019.

TRIBUNALI - SEZIONE DIBATTIMENTO. Definiti con rito collegiale

Tribunale	Classi di durata								Totale rito collegiale	
	Entro 6 mesi		Tra 6 mesi e 1 anno		Tra 1 e 2 anni		In oltre 2 anni			
	Definiti	% sul totale definiti	Definiti	% sul totale definiti	Definiti	% sul totale definiti	Definiti	% sul totale definiti	Definiti	% sul totale definiti
Tribunale di Caltagirone	7	20,59%	1	2,94%	5	14,71%	21	61,76%	**34**	100,00%
Tribunale di Catania	29	8,81%	21	6,38%	77	23,40%	202	61,40%	**329**	100,00%
Tribunale di Ragusa	0	0,00%	9	21,43%	21	50,00%	12	28,57%	**42**	100,00%
Tribunale di Siracusa	32	27,35%	15	12,82%	27	23,08%	43	36,75%	**117**	100,00%
Totale complessivo	**68**	**13,03%**	**46**	**8,81%**	**130**	**24,90%**	**278**	**53,26%**	**522**	**100,00%**

Procedimenti penali definiti distinti per sede, tipo rito e classe di durata nei Tribunali ordinari nell'A.G. 2018/2019.

TRIBUNALI - SEZIONE DIBATTIMENTO. Definiti con rito monocratico

Circondario	Classi di durata								Totale rito monocratico	
	Entro 6 mesi		Tra 6 mesi e 1 anno		Tra 1 e 2 anni		In oltre 2 anni			
	Definiti	% sul totale definiti	Definiti	% sul totale definiti	Definiti	% sul totale definiti	Definiti	% sul totale definiti	Definiti	% sul totale definiti
Circondario di Caltagirone	210	18,94%	98	8,84%	233	21,01%	568	51,22%	**1.109**	**100,0%**
Circondario di Catania	1133	18,54%	982	16,07%	1.695	27,73%	2.302	37,66%	**6.112**	**100,0%**
Circondario di Ragusa	315	19,38%	197	12,12%	417	25,66%	696	42,83%	**1.625**	**100,0%**
Circondario di Siracusa	756	24,73%	314	10,27%	501	16,39%	1.486	48,61%	**3.057**	**100,0%**
Totale complessivo	***2.414***	**20,28%**	***1.591***	**13,37%**	***2.846***	**23,91%**	***5.052***	**42,44%**	***11.903***	**100,0%**

DEFINITI PER CLASSI DI DURATA

Procedimenti penali definiti distinti per sede e classe di durata nei Tribunali ordinari - Sezione GIP GUP nell'A.G. 2018/2019.

TRIBUNALI - SEZIONE GIP GUP. Definiti nel Registro Noti

Tribunale	Classi di durata								Totale Sezione Gip Gup Noti	
	Entro 6 mesi		Tra 6 mesi e 1 anno		Tra 1 e 2 anni		In oltre 2 anni			
	Definiti	% sul totale definiti	Definiti	% sul totale definiti	Definiti	% sul totale definiti	Definiti	% sul totale definiti	Definiti	% sul totale definiti
Circondario di Caltagirone	905	70,32%	252	19,58%	112	8,70%	18	1,40%	**1.287**	**100,0%**
Circondario di Catania	8038	65,19%	1.674	13,58%	1.433	11,62%	1.186	9,62%	**12.331**	**100,0%**
Circondario di Ragusa	2356	63,95%	412	11,18%	634	17,21%	282	7,65%	**3.684**	**100,0%**
Circondario di Siracusa	881	24,75%	544	15,29%	861	24,19%	1.273	35,77%	**3.559**	**100,0%**
Totale complessivo	***12.180***	**58,39%**	***2.882***	**13,82%**	***3.040***	**14,57%**	***2.759***	**13,23%**	***20.861***	**100,0%**

Procedimenti penali definiti distinti per sede e classe di durata nelle Procure ordinarie nell'A.G. 2018/2019.

PROCURE DELLA REPUBBLICA. Definiti nel Registro Noti Mod. 21

Procura della Repubblica	Classi di durata								*Totale Procura Noti*	
	Entro 6 mesi		Tra 6 mesi e 1 anno		Tra 1 e 2 anni		In oltre 2 anni			
	Definiti	% sul totale definiti	Definiti	% sul totale definiti	Definiti	% sul totale definiti	Definiti	% sul totale definiti	Definiti	% sul totale definiti
Procura di Caltagirone	832	29,92%	326	11,72%	582	20,93%	1.041	37,43%	**2.781**	**100,0%**
Procura di Catania	9203	54,64%	1.896	11,26%	2.810	16,68%	2.933	17,41%	**16.842**	**100,0%**
Procura di Ragusa	3365	66,38%	698	13,77%	644	12,70%	362	7,14%	**5.069**	**100,0%**
Procura di Siracusa	5608	53,61%	967	9,24%	1.231	11,77%	2.655	25,38%	**10.461**	**100,0%**
Totale complessivo	***19.008***	**54,07%**	***3.887***	**11,06%**	***5.267***	**14,98%**	***6.991***	**19,89%**	***35.153***	**100,0%**

FONTE: DGSTAT

Tav. 2.2 - Intercettazioni. Numero dei bersagli intercettati suddivisi per ufficio, sede e tipologia di bersaglio nell'A.G. 2018/2019

Sezione	Ordinaria			Antimafia			Terrorismo		
Ufficio	Utenze telefoniche	Ambienti	Altre tipologie di bersagli	Utenze telefoniche	Ambienti	Altre tipologie di bersagli	Utenze telefoniche	Ambienti	Altre tipologie di bersagli
Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello	31	1	0						
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni	6	0	0						
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltagirone	124	6	2						
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania	2118	321	132	1925	294	150	2	2	0
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa	902	139	10						
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa	837	215	3						
Totale distretto	**4018**	**682**	**147**	**1925**	**294**	**150**	**2**	**2**	**0**

Fonte DGSTAT

CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Sentenze di Prescrizione Sezioni Penali Ordinarie

1° luglio 2018 - 30 giugno 2019		
Numero prescrizioni	Sentenze totali	% prescrizioni sul totale sentenze
1306	4158	31,4%

1° luglio 2017 - 30 giugno 2018		
Numero prescrizioni	Sentenze totali	% prescrizioni sul totale sentenze
1768	4513	39,2%

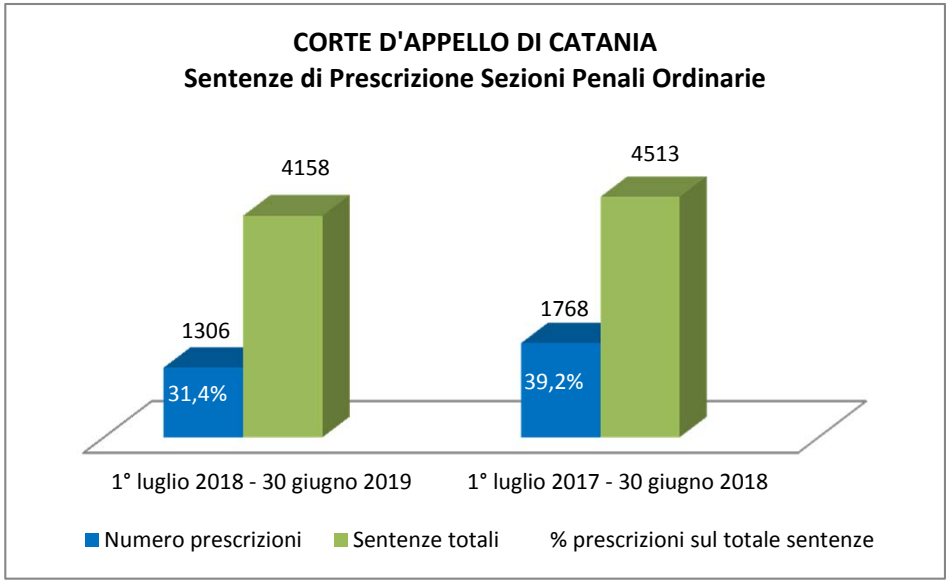

PRESCRIZIONI

Tav. 2.5 Incidenza dei procedimenti definiti per PRESCRIZIONE sul totale dei procedimenti definiti.

Circondario di:	Tribunale e relative sezioni		Gip presso il Tribunale	Totale Tribunale	Procura presso il Tribunale
	Dibattimento collegiale	Dibattimento monocratico	Noti Gip Gup		Noti
Caltagirone	2,9%	8,5%	6,1%	7,2%	2,3%
Catania	1,2%	8,8%	2,3%	4,4%	1,7%
Ragusa	2,4%	13,7%	3,5%	6,6%	2,0%
Siracusa	10,3%	14,6%	7,1%	10,5%	5,7%
Totale Distretto	**3,4%**	**10,9%**	**3,6%**	**6,2%**	**3,0%**

Tav. 2.5 Procedimenti definiti con Prescrizione per Tribunale

Circondario di:	Tribunale e relative sezioni		Gip presso il Tribunale	Totale Tribunale	Procura presso il Tribunale
	Dibattimento collegiale	Dibattimento monocratico	Noti Gip Gup		Noti Procura
Caltagirone	1	94	79	174	65
Catania	4	540	284	828	282
Ragusa	1	223	130	354	99
Siracusa	12	445	251	708	592
Totale Distretto	**18**	**1.302**	**744**	**2.064**	**1.038**

Tav. 2.5 Procedimenti definiti per Tribunale

Circondario di:	Tribunale e relative sezioni		Gip presso il Tribunale	Totale Tribunale	Procura presso il Tribunale
	Dibattimento collegiale	Dibattimento monocratico	Noti Gip Gup		Noti Procura
Caltagirone	34	1.109	1.287	2.430	2.777
Catania	329	6.112	12.331	18.772	16.842
Ragusa	42	1.625	3.684	5.351	5.064
Siracusa	117	3.057	3.559	6.733	10.395
Totale Distretto	**522**	**11.903**	**20.861**	**33.286**	**35.078**

INDICE

PARTE PRIMA
ASPETTI E PROBLEMATICHE GENERALI
DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

Introduzione 5
Ringraziamenti 7
Organico della Magistratura 11
Personale amministrativo e servizi giudiziari 14
Situazione logistica e risorse materiali 16
Informatizzazione e processo telematico 21

PARTE SECONDA
LA GIUSTIZIA CIVILE

Caratteristiche e tendenze del contenzioso civile 27
Diritto di famiglia 37
Volontaria giurisdizione 39
Controversie relative allo status dei migranti 41
Controversie in materia di lavoro e previdenza ed assistenza obbligatoria 42
Tutela nunciatoria e possessoria 46
Sezione specializzata Imprese – Diritto e processo societario Proprietà industriale e intellettuale 48
Fallimento e procedure concorsuali 49
Sfratti e locazioni 55
Responsabilità medica 56
Esecuzione immobiliare e mobiliare 57

PARTE TERZA
LA GIUSTIZIA PENALE

Caratteristiche e tendenze del contenzioso penale 63
UFFICI GIUDICANTI
- Corte di appello 66
- Tribunale di Catania 68

- Tribunale di Siracusa 69
- Tribunale di Ragusa 70
- Tribunale di Caltagirone 71
- Tribunale per i minorenni 71

UFFICI REQUIRENTI
- Procura Generale della Repubblica 72
- Procura della Repubblica di Catania 72
- Procura della Repubblica di Siracusa 73
- Procura della Repubblica di Ragusa 74
- Procura della Repubblica di Caltagirone 74
- Procura della Repubblica per i minorenni 74

AREE TEMATICHE
- Reati in materia di criminalità organizzata 75
- Reati in materia di stupefacenti 78
- Reati collegati all'immigrazione clandestina 78
- Reati contro la pubblica amministrazione 80
- Reati contro la persona, in particolare nei confronti delle donne 80
- Reati contro il patrimonio 82
- Reati finanziari 83
- Reati colposi: in particolare omicidio stradale, reati in materia di responsabilità medica e quelli commessi in violazione della normativa contro gli infortuni sul lavoro 84

Magistratura di sorveglianza 85

PARTE QUARTA
LA GIUSTIZIA MINORILE

Tribunale per i minorenni:
- La peculiarità della funzione minorile nel distretto della Corte di appello di Catania 91
- Settore penale 93
- Settore civile 96

La Procura della Repubblica per i minorenni 98

La Corte di appello sezione minori
- Il carico di lavoro: settore civile 101
- Il carico di lavoro: settore penale 102

PARTE QUINTA
CONSIDERAZIONI FINALI

I valori della giurisdizione 105

PARTE SESTA

Rassegna di giurisprudenza del distretto
Area civile 115
Area penale 136